

BILANCIO DI PREVISIONE 2012
(note per la redazione e la gestione)
di Sergio Marzari per
Governo Locale – www.piscino.it

aggiornate con

Dlgs. 23/2011 (federalismo municipale)

D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 (manovra finanziaria)

D.L. 138/2011 convertito nella legge n. 148/2011 (manovra finanziaria bis)

D.L. 70/2011 convertito nella legge 106/2011 (decreto sviluppo)

Dlgs 149/2011 (sui premi e sanzioni)

Dlgs. 141/2011 (modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

Dlgs. 118/2011 (armonizzazione sistemi contabili)

Legge 183/2011 (di stabilità 2012)

D.L.201/2011 convertito nella legge 214/2011

D.L. 216/2011 (milleproroghe)

Termine di approvazione bilancio di previsione

Con D.M. 21.12.2011 (G.U. 31.12.2011 n. 304) il termine è stato prorogato al 31.3.2012.

Esecutività del bilancio

Essendo decadute tutte le norme ordinamentali relative al controllo di legittimità in forza dell'art. 9 della legge 3/2001, la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, se non dichiarata immediatamente eseguibile, diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Dlgs. 267/2000.

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

Disciplinato dall'art. 163 del Dlgs. 267/2000.

Con la soppressione dell'Organo regionale di controllo avvenuta con la legge costituzionale 18.10.2001, n. 3, l'esercizio provvisorio dovrebbe essere riferito al periodo che va dal 1° gennaio alla data di approvazione del PEG o del PDO. In ogni caso l'esercizio provvisorio non può avere una durata superiore ai due mesi successivi alla data di approvazione del bilancio di previsione.

Limite del 50% agli impegni

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con la delib. n. 48/2007, ritiene virtualmente abrogata la norma prevista dall'art. 6, comma 1, del D.L. 65/1989 convertito nella legge 155/1989 in base alla quale gli impegni assunti nel 1° semestre non potevano superare il 50% dello stanziamento previsto.

Obbligo di pubblicità

Le Regioni, le Province, i Comuni con più di 20.000 abitanti, i loro consorzi devono pubblicare in estratto, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, i rispettivi bilanci. La pubblicazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro tre mesi dall'approvazione del bilancio; in caso di mancato rispetto, l'ente locale sarà sottoposto a sanzioni per un importo da 516,46 euro a 5.164,57 euro, oltre alla comunicazione all'autorità giudiziaria competente da parte del garante per la radiodiffusione e l'editoria (art. 6 legge 67/1987)

A decorrere dal 1.1.2010 deve anche essere pubblicato sul proprio sito informatico o anche mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati (art. 32, commi 2 e 3, legge 69/2009) secondo le modalità previste da DPCM 26.4.2011 (G.U. n. 177 dell'1-8-2011)

A decorrere dal 1.1.2013 la pubblicazione dovrà avvenire esclusivamente sui siti informatici dell'ente (art. 32, commi 5, legge 69/2009), restando solo facoltà degli enti medesimi di effettuare la pubblicità anche sulla stampa quotidiana.

Emendamenti

Non devono essere recepiti dalla Giunta Comunale con formale delibera che sarebbe, comunque, considerata illegittima (**T.A.R. VENETO, Sez. I – Sentenza 25 giugno 2007, n. 2033**)

Controlli

Ai fini dei controlli circa il rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, con l'art. 15, comma 3, del D.L. 216/2011 sono prorogate al 31.3.2012 le disposizioni previste dall'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 314/2004 convertito nella legge 26/2005 in ordine alla procedura da seguire per lo scioglimento del Consiglio.

Allegati al bilancio

Sono quelli previsti dall'art. 172, comma 1, lett. b) del TUEL, nonché della nota che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dalla eventuale sottoscrizione di strumenti finanziari ai sensi del comma 383 della legge 244/2007 ed il piano di valorizzazione e alienazione dei beni non strumentali all'attività dell'ente.

NUOVI PRINCIPI CONTABILI

Con il recente Dlgs 118/2011 che detta le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di prossima attuazione, indica i nuovi principi contabili cui ci si dovrà attenere quando si passerà al nuovo tipo di contabilità pubblica.

Essi sono:

1. Principio dell'annualità
2. Principio dell'unità
3. Principio dell'universalità
4. Principio dell'integrità
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità
6. Principio della significatività e rilevanza
7. Principio della flessibilità
8. Principio della congruità
9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della costanza
12. Principio della comparabilità e della verificabilità
13. Principio della neutralità
14. Principio della pubblicità
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
16. Principio della competenza finanziaria
17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Relazione previsionale e programmatica

E' obbligatorio l'utilizzo del relativo modello, approvato con DPR. 3.8.1998, n. 326 pubblicato in G.U. n. 218 del 18.9.1998.

Si rammenta, ai sensi dell'art. 170, comma 9, del TUEL, l'inammissibilità e l'improcedibilità delle deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica.

Per gli enti che rinnovano i consigli comunali l'art. 13, comma 3, del Dlgs. 170/2006 prevede l'adozione del "piano generale di sviluppo"

La Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, con deliberazione 16-3-2010, n. 374 e n. 141/2011, ritiene che la mancata adozione del "piano generale di sviluppo" non costituisca elemento idoneo per inficiare la validità e la legittimità del bilancio di esercizio o degli altri elementi contabili.

Programma triennale delle OO.PP

E' disciplinata dalla seguente normativa:

Dlgs. 12.4.2006, n. 163, art. 128 (codice dei contratti)

- Legge 1.8.2002 n. 166 (legge sulle infrastrutture e trasporti)
- Decreto Ministero Lavori Pubblici 9.6.2005 (G.U. 150 del 30.6.2005) (determinazione schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori)
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16.12.2004, n. 1618 (G.U. 22.12.2004, n. 299)

Adempimenti.

Lo schema di programma triennale e dell'elenco annuale devono essere predisposti entro il 30 settembre ed approvati dalla Giunta comunale entro il 15 ottobre (art. 1, comma 2, D.M. 9.6.2005) per essere, successivamente, resi pubblici mediante l'affissione degli stessi per almeno 60 gg. consecutivi nella sede dell'amministrazione proponente ovvero con altre forme di informazione purché predisposte in modo da poter rispettare i termini per l'approvazione del bilancio di previsione. In questa fase i progetti inseriti nell'elenco annuale non necessitano dell'avvenuta approvazione del relativo progetto preliminare che deve, invece, esistere, quando il programma sarà approvato definitivamente dal Consiglio comunale, fatto salvo per i lavori di manutenzione.

Nel programma triennale vanno inserite obbligatoriamente soltanto le opere di importo superiore ai 100.000 euro (non si deve intendere che la soglia si riferisca ai soli lavori a base d'asta ma l'importo dell'opera complessiva comprendente anche tutti gli oneri relativi alla progettazione ed alle somme a disposizione) e nell'elenco annuale definitivo l'inserimento delle opere di importo inferiore al 1.000.000 di euro è subordinato soltanto allo studio di fattibilità (non è più necessario il progetto preliminare previsto, invece, per le opere di importo pari o superiore al 1.000.000 di euro).

I progetti inclusi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati (art. 128, comma 8, Dlgs. 163/2006)

Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, della legge 163/2006, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie (art. 128, comma 4, della legge 163/2006 - codice degli appalti)

Vanno infine inserite le opere realizzate da terzi a scomputo degli oneri di urbanizzazione e mediante project financing, nonché mediante locazione finanziaria.

A differenza del programma triennale che può essere aggiornato annualmente, l'elenco annuale degli interventi è vincolante nel senso che:

- un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato soltanto sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste fra i mezzi finanziari dell'Ente al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie;
- i lavori non previsti nell'elenco annuale, a meno che non dipendano da eventi imprevedibili o calamitosi nonché da modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni;

- deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio di previsione di riferimento;
- nel caso i finanziamenti siano rappresentati da contributi pubblici, gli stessi, per poter essere inseriti nel bilancio di previsione, devono risultare già stanziati nei rispettivi stati di previsione degli enti che concedono il contributo.

Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale per un lotto o più lotti, soltanto se sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. E' nominato, nell'ambito del personale addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto (art.14, comma 7, legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni).

Al fine di limitare l'accumulo di residui passivi, nel corso dell'esercizio possono essere apportate le opportune compensazioni finanziarie fra i diversi interventi e soltanto in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale è possibile l'adeguamento dello stesso elenco anche con l'inserimento di una nuova opera variando, ove indispensabile, anche il programma triennale. (art. 4, comma 4, D.M. 9.6.2005)

Non è più richiesta l'indicazione degli accantonamenti:

- per accordi bonari nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori di cui all'art. 12 del D.P.R. 554/99;
- per fare fronte all'eventuale necessità di provvedere all'esecuzione di lavori urgenti ai sensi degli artt. 146 e 147 del D.P.R. 554/99, ove non sia prevista una riserva da altre poste di bilancio.

L'obbligo di tali accantonamenti continua ugualmente ad esistere.

Il fondo di cui al punto 1) deve essere pari ad almeno il 3% delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma triennale.

Bilancio pluriennale

Ai sensi art. 9, comma 5, legge 127/97 il modello previsto dal DPR 194/96 non è obbligatorio se non per l'indicazione dei codici.

Tasso programmato di inflazione previsto dal DPEF: **1,5% per il triennio 2012/2014**

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale hanno carattere autorizzatorio e costituiscono limite agli impegni di spesa.

BILANCIO ANNUALE

Conto di disponibilità

L'art. 22 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 dispone che le amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso al tesoreria dello Stato, quindi anche gli enti locali, sono tenuti a comunicare telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri con le cadenze e le modalità che saranno stabilite con decreto dello stesso ministero.

Il mancato rispetto di tale adempimento potrà comportare una sanzione pari al 5% dell'indennità di risultato del dirigente responsabile.

Per gli enti locali è previsto un monitoraggio annuale degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli comunicati.

Lo stesso articolo prevedeva l'avvio di una sperimentazione a partire dal 1.8.2011 della durata di 18 mesi con esclusione delle suddetta sanzioni per i primi 5 mesi e con dimezzamento al 50% per i restanti 30 giorni.

Classificazione SIOPE

Con decreto MEF 10.10.2011 (G. U. n.286 del 9.12.2011) è avvenuto il formale aggiornamento del glossario “*Siopé*” per gli Enti Locali, al fine di individuare tra i suoi codici vigenti, quelli da attribuire nel 2011 alle nuove entrate previste dal Dlgs. n. 23/2011

Tariffe, aliquote di imposta, tasse, tributi e regolamenti

L’approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio (art. 54, comma 1, del Dlgs. 446/1997).

Blocco aumenti

Ai sensi dell’art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008 convertito nella legge 126/2008, come modificato dall’art. 77 bis, comma 30, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, dispone che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge (29.5.2008), e dell’art. 1, comma 123, della legge 220/2010, è sospeso sino all’attuazione del federalismo fiscale, il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello Stato (sono compresi anche i tributi “minori”: imposte sulle bollette dell’energia elettrica e del gas, tassa di trascrizione provinciale automobilistica, tributo di prevenzione ambientale), fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani.

L’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 abroga, a partire dal 2012, la suddetta sospensione riguardo all’addizionale comunale IRPEF.

Il blocco dei tributi non si applica agli aumenti dei valori delle aree fabbricabili ai fini ICI determinati ai sensi del Dlgs. 446/1997 (del. 1004/2009 della Corte dei conti della Lombardia).

Secondo la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia Romagna, nel testo della deliberazione n. 373/2009, i Comuni possono aumentare i tributi locali a seguito dell’aumento della loro popolazione.

La Corte dei conti è tenuta a verificare il rispetto delle suddette disposizioni

Competenza

L’art. 1, comma 156, della legge 296/2006 modifica l’art. 6, comma 1, del Dlgs. 504/1992, disponendo che, per l’ICI, l’aliquota è stabilita dal Consiglio comunale.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 14376/2010 afferma che anche per la variazione della TARSU è competente esclusivamente il Consiglio Comunale.

Termini

Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell’anno precedente. (art. 1, comma 169, della legge 296/2006).

Con nota 16/03/2007, n. prot. 5602/2007/DPF/UFF, il Ministero economia e finanze ha chiarito che nel caso le suddette delibere venissero assunte dopo l’approvazione del bilancio, il Consiglio comunale deve procedere alla riapprovazione del bilancio medesimo.

Resta vigente, per quando sarà possibile, l’art. 10, comma 1, lett. a) della legge 448/2001 che fissa il termine per l’approvazione delle tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni al 31 marzo.

Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario; tale incremento non ha, però, effetto retroattivo.(art. 54, comma,1, lettera a), legge 388/2000).

enti locali ed i loro consorzi, sulla base di quanto disposto dall’

L’art. 33, comma 2, del Dlgs. 504/1992 prevede la possibilità da parte degli enti locali ed i loro consorzi, anche in corso d’anno, comunque non oltre il 30 novembre, di rideliberare in aumento

le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate. **Tale tesi è stata smentita dalla Corte dei conti sezioni riunite con Del. n. 2/2011 ritenendola abrogata dall'art. 33 dallo statuto del contribuente (L.212/2000) che all'art. 3 stabilisce che la retroattività non è consentita.**

Decorrenza

L'approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, (art. 1, comma 169, della legge 296/2006).

Resta in vigore l'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 in ordine alla efficacia retroattiva dei regolamenti anche se approvati dopo il 1 gennaio.

Delibere regolamentari e tariffarie:

L'art. 13, comma 15, Del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 dispone che dal 2012 dovranno essere inviate al Ministero Economia e Finanze tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie inerenti i tributi locali entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e, comunque, entro 30 gg. dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il mancato invio comporta, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo, dell'erogazione delle risorse dovute a qualsiasi titolo.

Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto ministeriale.

Le deliberazioni suddette saranno pubblicate dal ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito informatico, sostituendo, in tal modo, l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del Dlgs. 446/1997.

Trasferimenti erariali

La previsione dei trasferimenti dovrà riguardare soltanto:

- il fondo per lo sviluppo degli investimenti parametrato ai mutui ancora in essere al 1.1.2012; Con comunicato del 5.12.2007, il Ministero delle finanze ha precisato che l'estinzione anticipata di mutui mediante l'utilizzo di entrate e disponibilità proprie, compresa la fattispecie di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 159 del 2007, non comporta variazioni sul contributo erogato da questo Ministero a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti
- per i Comuni fino a 3.000 abitanti un contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti (art. 2, comma 23, della legge 191/2009, riscritto dall'art. 4 del D.L.2/2010 convertito nella legge 42/2010)
- per l'amministrazione provinciale dell'Aquila e per i comuni della regione Abruzzo individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009), la maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009; per il solo comune dell'Aquila, la maggiorazione è attribuita nella misura dell'80 per cento.

Comunità montane

L'art. 2, comma 187, della legge 191/2009, come modificato dall'art. 1, comma 1 sexies, del D.L. 2/2010 convertito nella legge 42/2010, dispone la cessazione di qualsiasi finanziamento a favore delle comunità montane. Nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, il 30% dei finanziamenti previsti a favore delle comunità montane è assegnato ai Comuni appartenenti alle comunità montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'Interno.

Con la Sentenza n.326 del 17 novembre 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo nella parte in cui viene soppresso il concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane con il fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

Anticipazioni trasferimenti erariali

I Comuni che si trovassero in difficoltà di liquidità nonostante l'attivazione dell'anticipazione di cassa ed avessero ancora in sospeso parte dei trasferimenti erariali per gli anni precedenti, possono richiederne l'erogazione compilando il modello nel quale devono essere indicate, per ogni spesa inderogabile, la data di scadenza (non superiore a 30 giorni dalla data di presentazione della domanda), la tipologia di spesa ed il relativo importo, unitamente alla dichiarazione del tesoriere comunale, inviando il tutto via fax ai numeri 06/46549615 – 06/46549616.

Compartecipazione all'Irpef

E' sostituita dalla compartecipazione all'IVA

Addizionale energia elettrica

A decorrere dall'anno 2012 addizionale cessa di essere applicata ed è corrispondentemente aumentata l'accisa erariale al fine di assicurare la neutralità finanziaria (art. 2, Dlgs. 23/2011).

L'importo spettante agli enti viene inglobato nel fondo sperimentale di riequilibrio.

Le modalità attuative sono determinate con decreto del MEF 3 gennaio 2012 n. 1/D.

Nel 2012 sarà recuperata nei confronti dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, l'ottava ed ultima rata, a seguito degli errati conguagli da parte del Ministero dell'interno delle addizionali sull'energia elettrica avvenuti sulla base dell'art. 5, legge 11.10.2000, n. 290, con l'art. 2 del D.L. 44/2005 convertito nella legge 88/2005.

Rimborso IVA su servizi esternalizzati

E' stata fiscalizzata

Imposta municipale propria

L'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 anticipa in via sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria" (IMU), che sostituisce l'ICI e l'Irpef fondiaria, con le seguenti caratteristiche:

- si applica agli immobili compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze (solo i fabbricati di categorie C/2, C/6 e C/7) in base ai presupposti previsti all'art. 2 del Dlgs.504/1992, tenendo presente che per "abitazione principale" si intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente
- viene abrogata la facoltà di assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti.
- la base imponibile è la medesima dell'ICI;
- il valore è costituito applicando alla rendita catastale rivalutata del 5 % i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- per i terreni agricoli il valore è costituito applicando al reddito dominicale rivalutato del 25 % un moltiplicatore pari a 120
 - l'aliquota di base dell'IMU è lo 0,76%, con possibilità per i Comuni di aumentarla o di diminuirla fino a 0,3 punti percentuali.
 - l'aliquota per l'abitazione principale è dello 0,4 %, con possibilità per i Comuni di aumentarla o di diminuirla fino a 0,2 punti percentuali; dalla stessa deve essere detratto, fino a concorrenza della relativa imposta, l'importo di 200 euro, che, a discrezione dei Comuni, può essere elevato fino a concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto dell'equilibrio del bilancio. In tal caso non può essere aumentata l'aliquota ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Per gli anni 2012 e 2013 la suddetta detrazione è maggiorata di 50 euro, fino ad un massimo di 400 euro, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

- l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è dello 0,2 % con possibilità da parte dei Comuni di diminuirla fino allo 0,1 %;
- l'aliquota di base può essere ridotta da parte dei Comuni fino allo 0,4 % relativamente agli immobili non produttivi di reddito fondiario, agli immobili posseduti da soggetti IRES ed agli immobili locati;
- l'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dello 0,76% su tutti gli immobili tranne le abitazioni principali (e relative pertinenze) e i fabbricati rurali strumentali, senza tener conto dell'eventuale applicazione delle detrazioni e delle riduzioni di aliquota nonché degli incrementi deliberati dal Comune, è versato allo Stato nella misura del 50% secondo le modalità da stabilirsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
- Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote base IMU, al netto del 50% dello 0,76% da versare direttamente allo Stato, rispetto al gettito ICI del 2011 con l'aggiunta della quota del trasferimento statale sostitutivo dell'ICI abolita sulla 1^ abitazione, stimato come segue:

2012: 1.627 mln. €; 2013: 1.762,4 mln. €; 2014: 2.162 mln. €

è acquisito al bilancio dello Stato mediante pari riduzione del "fondo sperimentale di riequilibrio".

Gli effetti espansivi previsti con l'IMU vengono quindi sterilizzati.

In caso di incapienza il Comune è tenuto a versare l'eccedenza al bilancio dello Stato.

Ai Comuni rimarrà quindi integralmente l'introito derivante dagli eventuali aumenti di aliquota deliberati rispetto a quella base, mentre dovranno versare la quota non incassata per effetto delle eventuali riduzioni applicate.

Entrate tributarie (federalismo municipale)

Con il decreto legislativo n. 23/2011, attuativo del federalismo fiscale sull'autonomia impositiva dei Comuni, a partire dal 2011, sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi:

- cedolare secca sugli affitti (21,7% per il 2011 e 21,6% dal 2012)
- imposta di registro e imposta di bollo (30%)
- imposte ipotecaria e catastale (con esclusione degli atti soggetti ad IVA che resta attribuito allo Stato) (30%)

- IRPEF sui redditi fondiari, escluso il reddito agrario (100%)
- imposta di registro e imposta di bollo sugli affitti (100%)
- tributi speciali catastali (30%)
- tasse ipotecarie (30%).

che confluiscono, ai fini di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, in un “fondo sperimentale di equilibrio” della durata di tre anni e, comunque, fino alla data dell’attuazione del fondo perequativo.

Ai Comuni è attribuita, inoltre, una compartecipazione al gettito dell’IVA in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito dell’Irpef.

Compartecipazione IVA

L’art. 13, commi 18 e 19, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 dispongono che per gli anni 2012, 2013 e 2014 il fondo sperimentale di riequilibrio è alimentato anche dalla compartecipazione IVA, la cui ripartizione avverrà sulla base di criteri di riequilibrio/perequativi, e non più in riferimento al territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo.

Fondo sperimentale di equilibrio

Con D.M. sono stabilite le quote che, anno per anno, sono devolute ai Comuni tenendo conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, fino al 2013, della necessità che una quota pari al 30% della dotazione del fondo sia distribuita in base al numero dei residenti.

Ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell’art. 14, comma 28 e seguenti, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, sono stabilite modalità di riparto idonee ad assicurare a tali enti una quota almeno del 20% della dotazione del fondo al netto della quota del 30% riferita al numero dei residenti.

La relativa entrata va contabilizzata nel Tit. 1°, catg. 3^.

Il codice SIOPE provvisorio da attribuire è 1399

Il fondo sperimentale di equilibrio nel 2012 sarà ridotto come segue:

1) In base all’art 2, commi 183, 184, 185 e 186, della legge 191/2009, come modificati dall’art. 1, comma 1, del D.L.2/2010:

- di 7 milioni di euro per le Province;
- di 118 milioni di euro per i Comuni ;

per i quali avrà luogo in tale anno il rinnovo dei rispettivi consigli e per quelli in cui il rinnovo è avvenuto nell’anno precedente alla cui determinazione si provvederà con decreto ministeriale in proporzione alla popolazione residente di ciascun ente.

Con legge dello Stato sarà determinato l’ammontare della riduzione con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. La riduzione, applicata sempre in proporzione alla popolazione residente, riguarderà anche tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio avrà avuto luogo a decorrere dal 2011.

2) in base alle disposizioni introdotte dall’art. 14, commi 1 e 2, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010:

- per le province 500 milioni di euro annui;
- per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti 2.500 milioni di euro annui.

Le suddette riduzioni sono determinate secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell’interno, secondo principi che tengano conto:

- dell’adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno;
- della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva;

- del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.

In caso di mancata deliberazione da parte della Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 30 settembre, con decreto del ministro dell'interno da emanarsi entro il successivi trenta giorni (30 ottobre) le riduzioni vengono effettuate secondo un criterio proporzionale.

Fino all'entrata in vigore di un nuovo patto di stabilità la decurtazione di 2.500 milioni di euro prevista per il 2012 e 2013 dall'art. 14, comma 1, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 a carico dei Comuni, viene estesa anche agli anni 2014 e successivi (art. 20, comma 4, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011).

3) in base all'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote base IMU, al netto del 50% dello 0,76% da versare direttamente allo Stato, rispetto al gettito ICI del 2011 con l'aggiunta della quota del trasferimento statale sostitutivo dell'ICI abolita sulla 1^a abitazione, stimato come segue:

2012: 1.627 mln. €; 2013: 1.762,4 mln. €; 2014: 2.162 mln. €

In caso di incapacienza il Comune è tenuto a versare l'eccedenza al bilancio dello Stato.

4) in base all'art. 28, commi 7 e 9, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 di ulteriori 1.450 milioni di euro da determinarsi in proporzione alla distribuzione territoriale dell'IMU

Immobili “fantasma”

Viene, poi, riconosciuto l'intero del gettito derivante dall'accatastamento degli immobili non dichiarati in catasto (immobili fantasma) (art. 2, comma 10, lett. a) del Dlgs. 23/2011).

Dal 1° luglio 2011 è devoluto ai Comuni in cui è ubicato l'immobile interessato, il 75% delle sanzioni irrogate a seguito dell'inadempimento degli obblighi di dichiarazione dei cosiddetti “affitti in nero” (art. 2, comma 12, del Dlgs. 23/2011, come modificato dall'art. 5 del D.L. 70/2011 convertito nella legge 106/2011).

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

L'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in sostituzione della TARSU e della TIA.

Viene previsto l'obbligo di suddividere la tariffa tra quota fissa, che copre le componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

I criteri ai fini dell'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa saranno stabiliti da un apposito regolamento da emanarsi entro 31.10.2012. In ogni caso, in via transitoria, a partire dal 1.1.2013 e fino all'emanazione del citato regolamento si applicherà la disciplina prevista dal DPR 158/1999.

Con il DPR dovrà essere chiarito in che tempi, con l'applicazione del nuovo tributo, si dovrà raggiungere la copertura del 100 % del costo del servizio.

Alla tariffa che sostituisce TARSU e TIA, è prevista l'aggiunta di una maggiorazione pari a 0,3 euro per metro quadrato che andrà invece a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, con possibilità per questi ultimi di aumentarla fino a 0,4 euro. Il gettito derivante dalla maggiorazione standard (0,3 euro) comporterà pari riduzione del fondo sperimentale di equilibrio e, successivamente, del fondo perequativo.

Imposta di soggiorno

L'art. 4 del Dlgs. 23/2011 prevede che i Comuni capoluogo di provincia, unioni di comuni e comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte potranno istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicarsi con gradualità in proporzione al prezzo fino a un massimo di 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi

in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali. Con un regolamento da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sarà dettata la disciplina generale di attuazione. I Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Dlgs. 446/1997, possono anche disporre ulteriori modalità di applicazione del tributo, nonché di prevedere di esenzioni e riduzioni per fattispecie particolari o per determinati periodi di tempo. In caso di mancata emanazione del regolamento nel termine indicato, i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti.

La relativa entrata va contabilizzata nel Tit. 1°, catg. 1^.

Il codice SIOPE provvisorio da attribuire è 1199

Imposta di scopo

A decorrere dal 1.1.2007, è prevista dalla legge 296/2006, art. 1, commi da 145 a 151, la possibilità da parte dei Comuni di istituire l'imposta di scopo destinata "esclusivamente" al parziale finanziamento di opere pubbliche relative a:

- a) trasporto pubblico urbano;
- b) opere viarie, con esclusione della manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere esistenti;
- c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
- d) risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
- e) realizzazione di parcheggi pubblici;
- f) opere di restauro;
- g) opere relative ai nuovi spazi per eventi ed attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;
- h) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria di edilizia scolastica;
- i) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici.

L'imposta deve essere istituita mediante apposito regolamento con cui determinare:

- a) l'opera pubblica da realizzare;
- b) l'ammontare della spesa da finanziare;
- c) l'aliquota dell'imposta;
- d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o riduzioni sul versamento dell'ICI sulla prima casa ed ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro
- e) le modalità di versamento.

L'imposta è dovuta per un periodo massimo di 5 anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell'ICI un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille. Il relativo gettito non può essere superiore al 30% dell'ammontare della spesa dell'opera da realizzare.

In caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto, i Comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.

L'art. 6 del Dlgs 23/2011 prevede che con regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2011 è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo in modo da prevedere:

- a) l'individuazione di ulteriori opere pubbliche rispetto a quelle indicate nel comma 149 dell'articolo 1 della legge 296/2006;
- b) l'aumento fino a 10 anni della durata massima dell'applicazione dell'imposta stabilita dal comma 147 dell'articolo 1 della legge 296/2006;
- c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

Resta fermo l'obbligo di restituzione in caso di mancato inizio dell'opera entro 2 anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.

Addizionale IRPEF

Con l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 viene ripristinata, a partire dal 1.1.2012, la possibilità di incrementarla fino allo 0,8%, anche in unica soluzione.

La determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio comunale (nota 12/03/2007, prot. 938/2007/DPF/UFF del Ministero dell'economia e delle finanze).

Resta ferma la possibilità di prevedere soglie di esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis, del Dlgs. 360/1998, esclusivamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento, la stessa è dovuta sul reddito complessivo.

L'art. 14 del Dlgs. 23/2010 dispone che, a decorrere dal 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

Per poter ottenere l'acconto del 30% è necessario che la delibera con cui viene determinata la misura dell'addizionale sia adottata entro il 20 dicembre dell'anno precedente il termine per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011)

Con la stessa disposizione viene precisato che i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività

L'Agenzia delle entrate con comunicato dell'8.2.2010 ha dato indicazioni per accedere tramite il sistema SIATEL alla relativa ripartizione.

Addizionale comunale sui diritti di imbarco

Il comma 11 dell'art 2 della legge 350/2003, modificato dall'art. 6 quater del D.L. 7/2005 convertito nella legge 43/2005, ha istituito l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale, pari ad 1 euro per passeggero imbarcato, è versata all'entrata del bilancio dello Stato ed il 40% della parte eccedente 30 milioni di euro è destinato ai Comuni ove è ubicata l'aerostazione o a quelli confinanti secondo la media delle seguenti percentuali:

- percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto percentuale sul totale del sedime
- percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati.

L'art. 7 quater del D.L. 80/2004 convertito nella legge 140/2004 ha reso permanente tale disposizione.

Gli incrementi previsti dall'art. 1, comma 1328 della legge 296/2006 (0,50 euro) e dall'art. 2, comma 5 bis, del D.L. 134/2008 convertito nella legge 166/2008 (2 euro) non riguardano i Comuni.

Con circolare 7.6.2004 n. 25000/3038/200401489 il Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ha precisato che la quota spettante ai singoli Comuni beneficiari potrà essere determinata ed attribuita solo nell'esercizio successivo rispetto a quello di riferimento.

Pertanto l'addizionale in argomento può essere accertata soltanto nell'anno successivo a quello cui si riferisce.

L'ulteriore incremento di 2 euro previsto dall'art. 2, comma 5 bis del D.L. 134/2008 convertito nella legge 166/2008, è destinato ad essere versato su una contabilità speciale aperta presso la tesoreria centrale dello Stato gestita dall'INPS intestato al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo.

Occupazione spazi ed aree pubbliche

In questo caso resta in vigore la sospensione triennale prevista dall'art. 77 bis, comma 30, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008.

Sulla base dell'art. 31, comma 20, della legge 448/98 è però possibile, con regolamento da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio stabilito da norme statali (come disposto dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001), di sostituire la tassa con l'introduzione di un canone determinato in base a tariffa.

Con circolare n. 256/E del 3.11.1998 il Ministero delle Finanze ha chiarito che, a suo avviso, il COSAP assume la configurazione giuridica di entrata non tributaria, precisando, inoltre, che i relativi regolamenti non devono pertanto essere trasmessi al Ministero stesso.

Agli effetti dell'iva il canone deve ritenersi estraneo all'ambito di applicazione del tributo ma ricadente in quello dell'imposta di registro.

Competente a trattare le controversie è il giudice ordinario (Risoluzione n. 121 del 17.9.2004 dell'Agenzia delle entrate).

Nel bilancio il relativo gettito è collocato definitivamente nel titolo 3° cat. 2.

In presenza della proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione, si rammenta che, come peraltro previsto anche dalla Circolare ministeriale 5.2.2001, n.1FL, i Comuni possono deliberare il differimento della scadenza del pagamento di norma prevista al 31 gennaio, differimento che può essere annuale o permanente.

Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

Anche in questo caso resta ancora in vigore la sospensione triennale prevista dall'art. 77 bis, comma 30, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008.

Sulla base dell'art. 62, comma 1, Dlgs. 446/97 è **però possibile**, con regolamento da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio stabilito da norme statali sostituire l'imposta con l'introduzione di un canone determinato in base a tariffa. Tale canone non ha natura di entrata tributaria (Circolare Ministero Finanze 3.11.1998, n. 256/E), per cui il regolamento non deve essere trasmesso al Ministero delle finanze.

I Comuni che intendono istituire il canone sostitutivo dell'imposta di pubblicità, non possono determinare tale canone in misura superiore al 25% delle tariffe vigenti nell'anno antecedente.

A decorrere dall'esercizio 2006 la determinazione del canone terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat. (art. 7 octies del D.L. 7/2005 convertito nella legge 43/2005).

Dal 1.3.2001 sono in vigore le seguenti tariffe determinate con DPCM 16.2.2001, da applicarsi, per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare:

CLASSE	COMUNI – POPOLAZIONE	TARIFFA (in vigore dal 1° marzo 2001)
I	Con oltre 500.000 abitanti	19,62
II	Oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	17,56
III	Oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	15,49
IV	Oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	13,43
V	Fino a 10.000 abitanti	11,36

Il termine per deliberare le tariffe è fissato al 31 marzo di ogni anno con decorrenza dal 1° gennaio del medesimo anno, in deroga a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 212/2000 (statuto del contribuente). In caso di mancata adozione vanno applicate le tariffe dell'anno precedente. (art. 10, comma 1, lett. a, della legge 448/2001).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 3, del Dlgs. 507/93, il pagamento dovrebbe avvenire entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Essendo, però, previsto che il termine per la determinazione delle tariffe in argomento è fissato al 31 marzo, i Comuni, come peraltro previsto anche dalla Circolare ministeriale 5.2.2001, n. 1FL, possono deliberare il differimento della scadenza, differimento che può essere annuale o permanente.

E' riconosciuta a tutti i Comuni (e non più soltanto a quelli con più di 30.000 abitanti) la possibilità di dividere il territorio in due categorie in relazione alla loro importanza commerciale e applicare così la maggiorazione fino al 150% dell'imposta per la pubblicità commerciale. (art. 10, comma 1, lett. b, della legge 448/2001).

E' prevista l'esenzione per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. (art. 10, comma 1, lett. c, della legge 448/2001).

In merito la legge 24 aprile 2002, n. 75, di conversione del Dl. 22 febbraio 2002, n. 13 (vedasi anche la Circolare n. 3/Dpf del 3.5.2002 del Dipartimento per le Politiche fiscali – Ufficio per il Federalismo fiscale, del Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha chiarito che:

- “Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'Imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie”.

Pertanto la superficie di 5 metri quadrati deve essere considerata come superficie massima ammessa per beneficiare dell'esenzione.

In presenza quindi di un'insegna di 6 metri quadrati, l'Imposta o il Canone dovrà essere pagato per l'intera superficie e non solo per la parte eccedente i 5 metri.

Inoltre è sancito che l'esenzione spetta anche nel caso in cui l'imposta sia stata sostituita dal canone.

- “in caso di pluralità di insegne” l'esenzione è riconosciuta nei limiti di una superficie complessiva non superiore a cinque metri quadrati.

Ciò significa che in presenza di due insegne, una di 3 metri quadrati e l'altra di 2 metri quadrati, non si pagherà alcuna imposta o canone per entrambe.

In presenza invece di due insegne, una di 2 metri quadrati e l'altra di 5 metri quadrati, si pagherà l'Imposta o il Canone per entrambe.

Con specifica previsione nel regolamento dei tributi locali (art. 52 del Dlgs. 446/1997) i Comuni possono prevedere l'esenzione anche per le insegne di esercizio di superficie complessiva del superiore al limite dei 5 metri quadrati.

L'art. 1, comma 311, della legge 296/2006 prevede che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta sulla pubblicità è dovuta per la sola superficie eccedente i cinque metri quadrati. Tale regolamento avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 marzo 2007.

Ai sensi del comma 128 dell'art. 1, legge finanziaria 266/2005 è esente la pubblicità in qualunque modo realizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche all'interno degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti. (v. nota n. 1576 del 3.4.2007 del Mef)

Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria (art. 1, comma 157, della legge 296/2006).

Con i commi 176, 177 e 178, dell'art. 1 della legge 296/2006 sono state abrogate le norme contenute nella legge Finanziaria 2005, al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive. L'art. 2, comma 7, della legge 244/2007 ripristina la possibilità (e non l'obbligo) di prevedere l'esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni il 10% della superficie totale per:

- a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del Dlgs. 507/1993 ;
- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) gli annunci mortuari.

L'art. 2, comma 29 del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011 dispone che le violazioni delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse mediante affissioni di manifesti politici nel periodo dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della suddetta legge 10/2011 (27 febbraio) possono essere definite nei termini previsti dal comma 42-bis del decreto legge n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14 del 2009.

Tassa rifiuti solidi urbani (TARSU)

IMPORTANTE: con parere n. 182/2010 la sezione regionale di controllo della corte dei conti per la Campania ritiene che, agli effetti della copertura dei costi del servizio, debba considerarsi anche l'addizionale ex ECA.

In questo caso non scatta la sospensione prevista dall'art. 77 bis, comma 30, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008.

L'art. 14, comma 7, del Dlgs. 23/2010 stabilisce che sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.

A seguito di quanto disposto dall'art. 1, commi 106, 107 e 108 della legge 296/2006, sono stati definiti, con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 14.12.2007, n. 194022, i termini, i contenuti e le modalità della comunicazione telematica attraverso la quale i gestori del servizio di smaltimento dei rifiuti sono tenuti a trasmettere direttamente all'Amministrazione fiscale, entro il 30 aprile dell'anno successivo, i dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito.

I soggetti obbligati all'invio della comunicazione telematica sono gli enti locali che gestiscono la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le società loro concessionarie che gestiscono la tariffa di igiene ambientale.

Dopo il primo invio le comunicazioni relative agli anni successivi sono trasmesse solo in caso di variazioni dei dati già trasmessi in precedenza.

La mancata comunicazione comporta una sanzione da €258 fino a 2.064 euro (art. 1, comma 108, legge 296/2007), a meno che i dati non siano stati forniti dagli utenti. In tal caso, però, il gestore dovrà effettuare una specifica segnalazione all'agenzia delle entrate che procederà nei confronti degli utenti inadempienti.

Rifiuti prodotti nelle scuole

L'art. 33 bis del D.L. 248/2007, convertito nella legge 31/2008 dispone che a partire dal 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai Comuni il corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

A partire dal 2008 è versata direttamente ai Comuni la somma di € 38,734 milioni entro il mese di novembre sulla base della popolazione scolastica e non più della superficie. Il Ministero ha precisato che la consistenza numerica degli alunni presi a base per la determinazione degli

importi si riferisce all'anno scolastico 2007/2008. Il versamento verrà effettuato anche a favore dei Comuni che avevano deciso di esentare le scuole. Il meccanismo si riproporrà immutato per gli anni successivi.

Il prospetto degli importi di spettanza dei Comuni è pubblicato sul sito del ministero dell'istruzione all'indirizzo:

www.pubblica.istruzione.it/news/2008/avviso_060808.shtml

L'eventuale fattura dovrebbe essere intestata all'Istituto scolastico (il Ministero della Pubblica Istruzione si dichiara incompetente a riceverle).

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione, con un Avviso del 12 novembre 2010, ha fornito il prospetto degli importi da corrispondere ai Comuni a cura delle Istituzioni scolastiche, sulla base delle indicazioni fornite dall'Anci a seguito dell'indagine effettuata dall'IFEL.

Per il 2007 si avvierà successivamente un'ulteriore trattativa con il MIUR.

Relativamente al tributo a favore delle Province previsto dall'art. 19 del Dlgs. 504/1992, abrogata dal Dlgs. 152/2006 e ripristinata dal Dlgs. 4/2008, la Corte dei conti ritiene che, in riferimento alla somma versata dal Ministero, la quota provinciale non debba essere riversata dal Comune alla provincia in quanto tale trasferimento non viene supportato da alcun riferimento normativo.

Partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo

Il D.L. 203/2005 convertito nella legge 248/2005, collegato alla finanziaria 2006, prevedeva la possibilità da parte dei Comuni di collaborare all'accertamento dell'evasione fiscale relativa ai tributi statali, con un riconoscimento del 30% delle somme riscosse a titolo definitivo.

L'art.18, commi 2, 2 bis e 3, del D.L. 78/2010 convertito nella 122/2010 detta in merito le seguenti nuove disposizioni che, in sostanza, sostituiscono quelle precedenti.

La partecipazione all'attività di accertamento fiscale e contributivo da parte dei Comuni consiste nella segnalazione all'agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS di elementi utili per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi rispetto a quelli risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Con l'art. 11, commi 9 e 10, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 è stato abrogato l'obbligo della costituzione dei "consigli tributari" restando, comunque, in vigore la norma che prevede per gli anni 2012, 2013 e 2014 il riconoscimento a favore dei Comuni del 100% del gettito derivante dalla loro partecipazione all'accertamento dell'evasione tributaria e contributiva (art. 1, comma 12 bis, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011).

Con Decreto 23.3.2011 del MEF sono stati individuati i seguenti tributi su cui calcolare la suddetta quota:

- imposte sul reddito delle persone fisiche
 - imposte sul reddito delle società
 - imposta sul valore aggiunto
 - imposta di registro
 - imposta ipotecaria
 - imposta catastale
 - tributi speciali catastali, comprensive di interessi e sanzioni, nonché le sanzioni civili applicate sui maggiori contributi previdenziali e assistenziali riscossi a titolo definitivo
- nonché i tempi di erogazione (relativamente al 1° semestre 2011 le somme dovrebbero essere erogate entro il 31.10.2012).

Con Decreto 15.7.2011 sono stati determinati i criteri in base ai quali calcolare la somma spettante ai Comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con D.M. saranno stabilite le modalità di recupero di tali somme rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo (art. 2, comma 10, lett. b) del Dlgs.23/2011)

La percentuale di partecipazione è calcolata al netto delle somme spettanti ad altri enti ed all'Unione Europea.

L'INTERO GETTITO DERIVANTE DALLA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DI ACCETTAMENTO DOVREBBE ESSERE CONTABILIZZATO NEL TIT. 1° - CATG. 1^ - COD. SIOPE 1199

Con l'art. 10 del Dlgs. 149/2011 viene estesa anche alle Province la possibilità di collaborare all'accertamento fiscale riconoscendo alle stesse una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito di un loro intervento che abbia contribuito all'accertamento medesimo.

L'art. 12 del Dlgs 149/2011 dispone che:

Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, sono stabilite annualmente le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica

Con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono altresì definiti:

- a) un programma pluriennale di attività di contrasto dell'evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale mediante la definizione delle modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo;
- b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da ciascun ente nell'ambito delle attività previste dal programma di cui alla lettera a);
- c) le misure premiali o sanzionatorie in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).

Ove l'accordo di cui al comma 1 non venga raggiunto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le misure di cui ai commi a e b vengono fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

Riscossione tributi

L'art. 7, comma 2, da gg/ter a gg/septies del D.L. 70/2011 convertito nella legge 106/2011 (cosiddetto decreto sviluppo), come modificato dall'art. 10, comma 13 octies, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011, dispone che dal 31.12.2012 Equitalia S.p.A. e le società per azioni dalla stessa partecipate, cessano le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate.

Dalla stessa data i Comuni devono procedere direttamente alla riscossione spontanea.

Alla riscossione coattiva possono procedere mediante:

- a) l'ingiunzione di cui al Regio Decreto 639/1910 solo se in gestione diretta o mediante società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla e che l'attività societaria sia svolta nell'ambito territoriale di pertinenza del Comune che la controlla;
- b) l'utilizzazione delle altre forme di gestione della riscossione previste dall'art. 52 del Dlgs. 446/1997 e cioè:
mediante procedure ad evidenza pubblica a:
 - soggetti iscritti nell'apposito albo previsto dall'art. 53 del Dlgs. 446/1997;
 - società abilitate operanti nell'Unione Europea, purché in possesso di una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di appartenenza, dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

- società a capitale misto pubblico privato iscritte nell'albo previsto dall'art. 53 del Dlgs. 446/1997, i cui soci privati siano stati scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra:
 - soggetti iscritti nell'apposito albo previsto dall'art. 53 del Dlgs. 446/1997;
 - società abilitate operanti nell'Unione Europea, purché in possesso di una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di appartenenza, dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.

Le riscossioni coattive di somme fino a 2.000 euro devono essere precedute da due solleciti distanti 6 mesi l'uno dall'altro, mediante posta ordinaria. Ai fini della riscossione le Regioni, le Province ed i Comuni possono accedere ai dati dell'Agenzia delle entrate.

Con il decreto 10.12.2008 e successivo provvedimento 17.12.2008 del Ministero dell'economia e delle finanze sono state indicate le modalità e i termini per la trasmissione da parte dei Comuni allo stesso Ministero dei dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali di rispettiva competenza come previsto dall'art. 1, comma 170, della legge 296/2006.

Con nota prot. n. 25281/2009 del 15 ottobre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze viene disposto che dal 22 ottobre i dati 2009 dei versamenti Ici e dell'Imposta di scopo (con relativi interessi e sanzioni) devono essere inviati dai comuni, dagli agenti della riscossione, dalla società Poste Italiane spa e dagli affidatari del servizio di riscossione attraverso il canale telematico Entratel.

Il mancato adempimento comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.

Infine l'art. 1, comma 179, della legge 296/2006 permette ai Comuni e alle Province di conferire, mediante provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, di conferire poteri di accertamento e di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a propri dipendenti o a dipendenti dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate.

Sono escluse le contestazioni delle violazioni delle disposizioni del Codice della strada, in quanto la procedura sanzionatoria amministrativa resta di competenza degli uffici degli Enti Locali (comma 180).

I poteri riguardano solo la fase istruttoria dei controlli mentre la responsabilità finale dell'atto impositivo resta, comunque, in capo al funzionario responsabile (comma 180).

I suddetti funzionari accertatori devono, però, essere in possesso almeno del titolo di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di apposito corso di preparazione e qualificazione con il superamento di un esame di idoneità (comma 181). Inoltre non devono avere precedenti e pendenze penali incorso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione (comma 182).

Essi potrebbero, quindi, essere utilizzati anche al fine della collaborazione dei Comuni all'accertamento delle entrate erariali.

Cessione di crediti

L'art. 8 del D.L. 79/1997, convertito nella legge 140/97 prevede che:

“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, possono procedere, al fine di realizzare

celermente i relativi incassi, alla cessione dei relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara. Ai fini della gara, il prezzo base della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, viene determinato tenendo conto, fra l'altro, della natura dei crediti e della possibilità della loro realizzazione”

L'art. 76 della legge 342/2000 prevede la possibilità da parte degli enti locali di cedere a terzi mediante convenzione a titolo oneroso anche i crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità.

Riscossione di somme di modesto ammontare

L'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 prevede che gli enti locali stabiliscano, per ciascun tributo di propria competenza, gli importi fino a concorrenza dei quali versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. Diversamente si applica la disciplina prevista dall'art. 25 della legge 289/2002 (l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro).

L'Ufficio federalismo fiscale, con nota del 20.4.2007, ha precisato che ogni Comune, in relazione a ciascun tributo, ha la facoltà di determinare un importo minimo, fin al raggiungimento del quale il tributo non è dovuto e non è rimborsato, anche inferiore al limite di 12 euro

Diritti di segreteria

La Corte dei Conti – Sezione delle autonomie, con Deliberazione n. 12 del 7 luglio 2006 ha affermato che in occasione della stipula di un contratto con un Comune, ad una Onlus spetta la riduzione del 50% dei diritti di segreteria.

Servizi di fognatura e depurazione

Sono esclusi dal pagamento del canone coloro che, non potendo usufruire di un sistema fognario, provvedono direttamente, a proprie spese, a far effettuare la svuotatura delle proprie fosse biologiche da soggetti terzi, essendo ininfluyente, ai fini dell'applicazione della norma, che questi ultimi recapitino tali scarichi, a mezzo di autobotti, in un depuratore. (Circolare Ministero Finanze 5.10.2000, n. 177).

L'art. 14, comma 1, della legge 36/1994, modificato dall'art. 28 della legge 179/2002 e ripreso dall'art. 155, comma 1, primo periodo, del Dlgs. 152/2006 (codice ambiente), dispone che :

“La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.

La Corte costituzionale con sentenza 10.10.2008 n. 335 ha bocciato per “intrinseca irragionevolezza” la suddetta disposizione, sostenendo che quando l'impianto non c'è o non funziona, la tariffa idrica non può contemplare anche la parte destinata al servizio di depurazione, in quanto non si è in presenza di un tributo ma di un corrispettivo per servizio reso.

Con l'art. 8 sexies del D.L. 208 convertito nella legge 13/2009 viene disposto che in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire e' individuato, entro 210 giorni (art. 15, comma 2 quater del D.L.135/2009 convertito nella legge 166/2009) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 208/2008, dalle rispettive Autorità d'ambito.

Le suddette si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.

L' art. 15, comma 2 quater del D.L.135/2009 convertito nella legge 166/2009 aumenta da 120 a 210 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.208/2008, il termine previsto dall'art. 8 sexies del D.L. 208 convertito nella legge 13/2009 per l'individuazione da parte delle rispettive Autorità d'ambito, dell'importo da restituire relativo alla tariffa non dovuta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 che stabilisce la non debenza della stessa tariffa quando l'impianto non c'è o non funziona. Con Decreto del Ministro dell'ambiente 30.9.2009 (G.U. 8.2.2010, n. 31) sono individuati i criteri e i parametri per la restituzione. (v. Guida enti locali n. 10/2010 pag. 12)

E' disposto l'obbligo per i Comuni già provvisti di impianti centralizzati di depurazione funzionanti, che non si trovino in situazioni di dissesto, di destinare i proventi derivanti dai canoni di depurazione e fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi (art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, cosiddetta legge Galli, come integrata dall'art. 31, comma 31, legge 448/98).

L'art. 77, comma 7, della legge 289/2002 dispone che il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture.

Su richiesta del gestore del servizio il pagamento può essere differito di un anno dal ricevimento della fattura incrementando l'importo dovuto degli interessi calcolati sulla base della tasso legale incrementato di due punti.

L'omesso o ritardato pagamento oltre l'anno dall'emissione della fattura comporta una penalità pari al 10% dell'importo dovuto, oltre agli interessi.

RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA

La legge 120/2010 di riforma del codice della strada ha modificato le norme della legge 285/1992 relative all'attribuzione ed alla destinazione dei proventi per le sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada.

L'art. 25, comma 1, prevede che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e all'ente da cui dipende l'organo accertatore.

Gli enti diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

Gli enti destinano le suddette somme:

- alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
- al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

Le modalità di versamento dei suddetti proventi sono individuate con apposito decreto ministeriale (art. 25, comma 2).

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'emanazione del suddetto decreto ministeriale (art. 25, comma 3)

ENTRATA IN VIGORE 13.8.2010

L'art. 40, comma 1 prevede che una quota pari al 50 per cento dei proventi per altre violazioni e' destinata:

a) in misura non inferiore al 12,50% a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore al 12,50% al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;

c) il resto alle seguenti altre finalità:

- miglioramento della sicurezza stradale
- manutenzione delle strade di proprietà dell'ente
- installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e a manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle medesime strade
- redazione dei piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana
- interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti
- svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale
- misure di assistenza e di previdenza per il personale
- assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro

Occorre, però, ricordare che, secondo quanto affermato dal Dipartimento della Funzione pubblica con parere del 26.10.2007, ai soggetti utilizzabili con contratti di lavoro flessibile è possibile attribuire soltanto funzioni che non comportano l'adozione di atti produttivi di effetti in capo a terzi (cosiddetto servizio interno).

Con circolare del ministero dell'interno 8.3.2007, n. 5 è stato precisato che tali spese sono da escludere dal computo sul limite di spesa ammissibile per i Comuni non soggetti al patto di stabilità. Per la Sezione regionale della corte dei conti del Veneto, invece, tali spese non sono computabili anche ai fini del patto di stabilità.

La stessa circolare precisa, inoltre, che tale quota non può essere destinata ad eventuali miglioramenti retributivi del personale in servizio.

- al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale
- a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187
- all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale
- interventi a favore della mobilità ciclistica.

Secondo la Corte dei conti della Toscana (par. n. 104/2010) non sono finanziabili:

- **le assunzioni di personale a tempo indeterminato;**
- **l'acquisto di vestiario per gli agenti della polizia locale;**
- **la manutenzione degli autoveicoli;**
- **l'acquisto di carburante per i mezzi della polizia locale;**
- **le spese per l'energia elettrica per il funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica;**
- **le rate di ammortamento di mutui e prestiti anche se contratti per le finalità di cui all'art. 208 del codice della strada**

Tutti gli enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità sopra indicate.

Ciascun ente locale è tenuto a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento, secondo il modello e con le modalità di trasmissione in via informatica da indicarsi con apposito decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. **(art. 25, comma 2).**

La percentuale dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dalla normativa per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. **(art. 25, comma 1).**

L'obbligo della trasmissione della suddetta relazione decorre dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione del citato decreto ministeriale

I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili. **(art. 38, comma 1)**

Può avvalersi della suddetta facoltà chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. **(art. 38, comma 2)**

La possibilità di rateizzazione è immediata come prevede la circolare n. 6535 del Dait (dipartimento Affari interni e territoriali) del Ministero dell'Interno, emanata il 22 aprile.

L'art. 1, comma 153, della legge 244/2006 dispone che, a decorrere dal 1.1.2008, gli agenti della riscossione non possono procedere al recupero di somme iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per i quali la cartella di pagamento non sia stata notificata entro due anni dalla consegna dei ruoli.

La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con Delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro (art. 1, comma 564, della legge 296/2006). **Occorre, però, ricordare che, secondo quanto affermato dal Dipartimento della Funzione pubblica con parere del 26.10.2007, ai soggetti utilizzabili con contratti di somministrazione è possibile attribuire soltanto funzioni che non comportano l'adozione di atti produttivi di effetti in capo a terzi (cosiddetto servizio interno).**

Con circolare del ministero dell'interno 8.3.2007, n. 5 è stato precisato che tali spese sono da escludere dal computo sul limite di spesa ammissibile per i Comuni non soggetti al patto di stabilità. (Per la Sezione regionale della corte dei conti del Veneto tali spese non sono computabili anche ai fini del patto di stabilità).

Con parere n. 961 del 13.10.2010 la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia sostiene la possibilità di finanziare prestazioni accessorie del personale di polizia municipale rese nell'ambito di "progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale" nonché a "progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187", ovviamente nel rispetto del limite massimo della spesa di personale annualmente consentita.

Il Ministero dell'Interno – Direzione centrale per l'Amministrazione generale e per gli Uffici territoriali del Governo, con la Circolare n. 30 del 7 agosto 2007, rispondendo a numerosi

quesiti, si è espresso negativamente sulla possibilità di conferire le funzioni di ausiliario del traffico e della sosta a soggetti che siano impegnati in lavori socialmente utili.

Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 5271 del 3-10-2005, sancisce che l'affidamento all'esterno del servizio di gestione delle contravvenzioni stradali può essere effettuato dal Comune solo a favore di soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446/97.

Il Ministero dei trasporti, con la risoluzione n. 76108 del 3/8/2007 ha chiarito che un Comune può noleggiare le apparecchiature necessarie per la rilevazione elettronica delle infrazioni stradali corrispondendo un corrispettivo fisso e non una percentuale sulle multe.

Condono sanzioni codice della strada

L'art. 15, comma 8 quinquiesdecies, del D.L. 78/2009 convertito nella legge 102/2009 prevede la possibilità da parte dei Comuni, con apposito regolamento, di condonare le sanzioni per violazione al codice della strada comminate fino al 2004, sia per gli importi iscritti a ruolo sia per quelli per cui è stata emessa ingiunzione di pagamento, provvedendo al versamento:

- a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa editale prevista per ogni singola norma violata;
- b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;
- c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella.

L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per la quale è stata emessa l'ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso.

Federalismo patrimoniale

Con il D.lgs. 28.5.2010, n. 85, entrato in vigore il 26.6.2010 si prevede che i beni immobili statali e i beni mobili in essi eventualmente presenti sono trasferiti a titolo non oneroso a Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni.

I beni possono essere alienati mediante il loro inserimento nel piano delle alienazioni e valorizzazioni.

I beni da attribuire ai vari enti sono individuati mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti

In uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs 85/2010 (23 dicembre 2010) corredati da adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione.

Gli enti che intendono acquisire i beni contenuti nei suddetti elenchi devono presentare, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. dei suddetti decreti, un'apposita domanda all'Agenzia del demanio, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente con allegata una relazione in cui devono essere indicate le specifiche finalità e le modalità di utilizzazione del bene con la relativa tempistica ed economicità nonché la destinazione del bene medesimo.

L'assegnazione avviene entro i successivi 60 giorni con ulteriore DPCM su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni e gli enti locali interessati, che produce effetti dalla data di pubblicazione nella G.U. e che costituisce titolo per l'acquisizione della proprietà da parte degli enti interessati.

Qualora l'ente non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati nella relazione sopra indicata, il Governo esercita il potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di assicurare la migliore utilizzazione del bene,

Con successivi DPCM sono determinate le modalità per ridurre, a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento, dei trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti agli enti assegnatari in misura pari alla contestuale riduzione delle entrate erariali.

Le spese sostenute dagli enti locali riguardo ai beni trasferiti non sono considerate agli effetti del patto di stabilità nella misura corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi.

Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dal 26 giugno 2010, cioè entro il 25 agosto 2010.

Le risorse nette derivanti dalla eventuale alienazione degli immobili trasferiti sono acquisite dall'ente locale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse e vincolate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

La residua quota del venticinque per cento è versata allo Stato secondo le modalità che saranno stabilite con DPCM da adottarsi entro 60 giorni dal 26 giugno 2010.

L'ente locale può procedere all'alienazione degli immobili attribuiti previa attestazione della congruità del relativo valore da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze.

L'attestazione è resa entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

Proventi concessioni cimiteriali

Per la loro collocazione in bilancio occorre fare riferimento alla classificazione SIOPE secondo la quale i proventi derivanti dalla concessione di loculi, colombari e ossari vanno contabilizzati nel Titolo 3° nel titolo 3°, categoria 2^, mentre quelli derivanti da concessioni in diritto di superficie vanno contabilizzati nel Titolo IV cat. 1^

Non hanno vincolo di destinazione.

Contributi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione)

L'art. 2, comma 41, del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011 proroga al 31.12.2012 la possibilità prevista dall'art. 2, comma 8, della legge 244/2007, di utilizzare gli oneri di urbanizzazione nella misura del 50% per il finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Non risulta, peraltro abrogata la disposizione dell'art. 49, comma 7, della Legge 449/97 riguardante la possibilità della loro destinazione alla copertura della manutenzione ordinaria del patrimonio (mobiliare ed immobiliare).

Restano, ovviamente, in vigore le leggi regionali che vincolano in tutto o in parte la destinazione dei proventi in argomento.

L'art. 7 della Legge 24.12.1993, n. 537 (dal 30 giugno 2003 art. 16, comma 6, del DPR 380/2001) prevede il loro aggiornamento ogni quinquennio.

Con l'art. 2, comma 2, della legge 1.8.2003, n. 206 è stato disposto che siano considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto esenti da ICI, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio o attività similari di:

- parrocchie ed enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;
- enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione.

Opere di urbanizzazione realizzate a scapito di oneri

Secondo i principi contabili (punto 162 del principio n. 3) le opere acquisite a scapito di oneri di urbanizzazione devono essere rilevate nell'attivo patrimoniale per un valore pari agli oneri non versati, iscrivendo contestualmente nella voce del passivo "conferimenti" un uguale importo. L'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 122 del Dlgs. 163/2006, come integrato dall'art. 2, comma 1, lett. cc) del Dlgs. 113/2007, ha introdotto, con decorrenza 1.8.2007, l'obbligo della trasmissione, alle competenti Procure regionali della Corte dei Conti, di tutti gli atti adottati

inerenti la realizzazione degli interventi a scomputo degli oneri per valori inferiori alla soglia comunitaria.

Si sottolinea che tale adempimento è da considerarsi in carico agli uffici tecnici dell'ente.

Nella G. U. n. 177 del 31.7.2010 è stato pubblicato il comunicato da parte dell'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE con cui si informa che le amministrazioni che concedono il permesso di costruire sono tenute a trasmettere all'Autorità i dati identificativi dei soggetti titolari di tale permesso, nel caso in cui allo stesso acceda una convenzione, o altro accordo, sulla realizzazione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

Proventi derivanti dalle monetizzazioni di aree

I relativi proventi sono da considerarsi entrate da allocarsi al Titolo IV delle entrate e, quindi, con vincolo di destinazione al finanziamento di spese in conto capitale, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 193 del TUEL in presenza di debiti fuori bilancio o disavanzi di amministrazione.

In questo senso si è espressa la Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, con deliberazione n. 6 del 26.6.2006, secondo la quale una diversa destinazione costituirebbe un manifesto depauperamento del patrimonio comunale.

Anche secondo il sistema SIOPE tali proventi non sono da considerarsi come oneri di urbanizzazione e, pertanto, devono essere classificate nei "trasferimenti di capitale da altri soggetti" con cod. 4502 o 4512

Atti notificati dal Comune (D.M. tesoro 14.3.2000)

Con il Decreto 3 ottobre 2006, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31.10.2006, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato l'importo del compenso spettante ai Comuni per la notifica degli atti delle Pubbliche Amministrazioni determinando, a decorrere dal 1° aprile 2006 in 5,88 Euro la somma per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti.

Il Comune deve chiedere con cadenza semestrale il pagamento delle somme spettanti.

Il provento viene destinato alle spese correnti.

In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti degli Enti locali, fissato dall'art. 19 D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191, ai dipendenti comunali con la qualifica di messo non spetta alcun compenso aggiuntivo per l'attività di notificazione di atti richiesta al Comune dall'Amministrazione finanziaria, rientrando tali funzioni tra gli ordinari compiti d'ufficio spettanti ai detti dipendenti (Consiglio di Stato, Sez. V- Sentenza 12.2.2008, n. 493

Tassa sui concorsi

Con propria norma regolamentare ciascun ente può prevedere un diritto per la partecipazione a concorsi fino ad un massimo di euro 10,32 (art. 23, legge 24.11.2000, n. 340).

Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione può regolarmente essere applicato al bilancio di previsione anche se approvato prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento.

Tale interpretazione trova peraltro conferma al punto 54 del Principio contabile n. 1 "Programmazione e previsione nel sistema di bilancio" approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, con cui si afferma che "l'avanzo presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio può essere iscritto in bilancio ed anche assegnato contabilmente, ma l'obbligazione giuridica è perfezionabile solo dopo l'approvazione del rendiconto".

Esso può, in tale sede, finanziare soltanto spese di investimento, spese "una tantum ed estinzione anticipata di prestiti. Tale ultima possibilità, prevista dall'art. 11 del D.L. 159/2007, convertito

nella legge 222/2007 per il triennio 2007/2009, è stata resa permanente dall'art. 2, comma 13, della legge 244/2007.

La sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia sostiene, con deliberazione n. 133/2011, che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, nell'anno successivo, qualora la riduzione dei trasferimenti, ora fondo sperimentale di riequilibrio, non sia compensabile con una riduzione di spese che andrebbe a pregiudicare l'attività dell'ente in relazione alle funzioni ed ai servizi essenziali, l'ente potrà prendere in considerazione l'ipotesi di addivenire all'equilibrio finanziario di bilancio anche applicando l'avanzo di amministrazione (presunto) riferito all'esercizio precedente. Si tratterebbe di un'evenienza eccezionale, giustificata unicamente al fine di garantire il rispetto del principio di equilibrio, in presenza di una situazione particolare, quale quella della riduzione dei trasferimenti relativi al contributo ordinario. L'ente potrà procedere in questa direzione solo dopo avere verificato l'impossibilità di ridurre la spesa corrente ed in presenza di ulteriori tre condizioni:

- si tratti di avanzo libero e non vincolato;
- si tratti di un avanzo effettivo, risultante a seguito di una completa disamina dell'effettiva sussistenza dei residui attivi;
- vi sia stata la delibera con la quale la Giunta ha approvato la proposta di rendiconto, dalla quale risulti l'avanzo e l'organo di revisione si sia espresso in modo positivo sull'esistenza di quest'ultimo.

Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali

In forza del comma 28 dell'art. 3 della legge 350/2003 è possibile utilizzare le eventuali plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali (beni immobili e mobili) per le stesse finalità cui è destinato l'avanzo di amministrazione.

A partire dal 2005 l'art. 1, comma 66, della legge 311/2004 ne rende possibile l'utilizzo anche per il finanziamento del Tit. 3° della spesa (rimborso di prestiti).

La Risoluzione 7.4.2004, n. 39656 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, avverte che il valore della plusvalenza è da considerarsi pari alla differenza fra l'entrata derivante dall'alienazione del bene patrimoniale e la spesa sostenuta al momento dell'acquisto, al netto soltanto degli ammortamenti contabilizzati secondo le modalità previste dall'art. 167 del D.lgs. 267/2000.

Ne deriva che le quote di ammortamento non partecipano al calcolo del valore delle plusvalenze nel caso in cui siano state considerate solo nel conto economico.

La plusvalenza deve essere contabilizzata nella cat. 1^a del Titolo 4 dell'entrata, unitamente al valore con ancora ammortizzato, indipendentemente dalla sua destinazione.

PERSONALE

Contratti

L'art. 9, comma 17, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che **per il triennio 2010/2012** sono bloccate le procedure contrattuali e negoziali, senza possibilità di recupero negli anni successivi, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale.

Con l'art. 16, comma 1, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 è prevista la possibilità, con appositi regolamenti su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze:

- a) di prorogare al 31 dicembre 2014 delle disposizioni contenute nel DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010 che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle PA (che potrebbe significare una proroga della sospensione dei contratti al 31.12.2014);
- b) di fissare delle modalità di calcolo per l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017. Ciò potrebbe significare la volontà di un ulteriore blocco della contrattazione per il triennio 2015-2017;

- c) di procedere alla semplificazione, al rafforzamento ed all'obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni.

Trattamento economico

L'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 prevede per gli anni 2011, 2012 e 2013 il congelamento degli stipendi dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, a livello del "trattamento ordinariamente spettante" per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari quali arretrati, maternità, malattie, funzioni diverse svolte in corso d'anno, effettiva presenza in servizio (aspettative, comandi ecc.), fermo restando che le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree che avvenissero nel corso dello stesso triennio, hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici (comma 21, ultimo capoverso, dello stesso D.L. 78/2010), comprese le progressioni orizzontali (parere n. 69/2011 Corte conti Lombardia).

Non sono da ricomprendere l'acquisizione della categoria superiore conseguente alla partecipazione a concorso pubblico

Per quanto riguarda, invece, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, il comma 2 bis dispone che il relativo ammontare, **dal 1.1.2011 al 31.12.2013**, non potrà superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ridotto annualmente in misura proporzionale all'eventuale riduzione del personale in servizio.

(sulla base delle istruzioni operative contenute nella circolare 12/2011 della ragioneria generale dello stato la riduzione deve essere operata nel triennio confrontando il valore medio dei dipendenti presenti nell'anno di riferimento con il valore medio dell'anno 2010). Tra le cessazioni sono da considerarsi, secondo il parere n. 498/2011 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia, anche le mobilità in uscita se non sostituite entro l'anno finanziario).

La Corte dei Conti a Sezioni Riunite con deliberazione n. 51 del 4.10.2011 ha definitivamente affermato che sono **escluse** dal blocco solo le somme relative alle progettazioni interne e all'avvocatura, mentre sono **incluse** le somme correlate al recupero dei tributi comunali (Ici in particolare) e le sponsorizzazioni nonché i progetti finanziati con il 50% delle sanzioni per violazione al codice della strada (par. n. 5/2011 Corte Conti Piemonte).

I compensi per censimento Istat sarebbero esclusi per la corte dei conti Lombardia (par. n. 550/2011). Di diverso avviso la corte dei conti Toscana (par. n. 291/2011)

La Corte dei conti, sez. controllo Puglia, con parere 21-7-2011, n. 58 ritiene che le economie di gestione derivanti dall'anno precedente non si computano nel calcolo del tetto massimo del fondo delle risorse decentrate.

L'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che **a partire da 1.1.2011 e fino al 31.12.2013** i trattamenti economici complessivi dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5% per la parte eccedente tale importo, fermo restando che il trattamento economico non può andare, comunque, al di sotto di tale importo. La parte eccedente i 150.000 euro è soggetta ad un'ulteriore riduzione del 10%. Tali riduzioni non rilevano ai fini previdenziali.

La suddetta disposizione è confermata dall'art. 2 comma 1, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011.

Con par. n. 259/2011 la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto sostiene che sono esclusi dai tagli i diritti di rogito, i compensi per le progettazioni interne e gli incentivi per il recupero dell'evasione Ici in quanto non considerati agli effetti del computo delle spese di personale. Di diverso avviso la RGS che, con risposta ad un quesito del Comune di Bologna, ritiene tali diritti rientranti nella nozione di trattamento economico complessivo.

(La Corte dei conti Toscana, con deliberazione n. 12/2011, ritiene che le aziende speciali debbano rispettare gli stessi obblighi).

Con il successivo comma 2 del suddetto articolo 2, viene introdotto un ulteriore “contributo di solidarietà” del 3% sui redditi complessivi lordi superiori ai 300.000 euro da cui sono, però, esclusi i redditi di cui all’art. 9, comma 2, del citato D.L. 78/2010.

Con lo stesso comma, ultimo periodo, si prevede che, con apposito DPR, su proposta del ministro dell’economia e delle finanze, l’efficacia delle suddette disposizioni può essere prorogata anche per gli anni successivi al 2013 fino al raggiungimento del pareggio del bilancio dello Stato.

L’art. 12, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che **a decorrere dal 31.5.2010** il riconoscimento dell’indennità di buonuscita, dell’indennità di premio di servizio o trattamento di fine servizio o di ogni altra indennità equipollente spettante a seguito della cessazione del servizio è effettuato:

- in unica soluzione se l’importo, al lordo delle ritenute erariali, non è superiore a 90.000 euro;
- in due importi annuali se l’importo al lordo delle ritenute erariali, è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro; in tal caso il primo viene erogato nella misura di euro 90.000 ed il secondo per la parte restante;
- in tre importi annuali se l’importo al lordo delle ritenute erariali, è superiore a 150.000 euro; in tal caso il primo viene erogato nella misura di euro 90.000, il secondo nella misura di 60.000 euro e il terzo per la parte restante.

L’art. 1, comma 22, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone che a partire dal 13.8.2011 i trattamenti di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vengono rinviati di 24 mesi in caso di pensionamento di anzianità, mentre il rinvio resta di sei mesi nel caso di uscita per raggiungimento dei limiti di età o di servizio

DIRIGENTI

- L’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che **a decorrere dal 31.5.2010 e fino al 31.12.2013** i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari di incarichi dirigenziali non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare o, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare tenendo, ovviamente conto delle predette riduzioni

L’art. 16, comma 7, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 dispone che qualora, per qualsiasi ragione compresi provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte Costituzionale, non siano conseguiti gli effetti derivanti dalle disposizioni ai cui al comma 2 dell’art. 9 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 (taglio degli stipendi superiori ai 90.000 euro), i medesimi effetti finanziari sono recuperati nell’anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni.

- L’art. 9, comma 32, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che **a decorrere dal 31.5.2010** alla scadenza di un incarico dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, è possibile attribuire al dirigente un incarico con posizione economica inferiore, anche in assenza di una valutazione negativa. Non si applicano le norme che garantiscono il trattamento economico più favorevole.
- E’ abrogata la norma (art. 19, comma 1-ter, secondo periodo, del Dlgs. 165/2001) secondo la quale l’amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non avesse inteso confermare l’incarico conferito al dirigente, era tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso

con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico. (art. 9, comma 32)

- L'art. 9, comma 3, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che **a decorrere dal 31.5.2010** ai dirigenti non sono più applicate le disposizioni normative e contrattuali che prevedevano la corresponsione a loro favore di un compenso derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.

Pagamento stipendi

Il comma 9 dell'art. 11 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 prevede la possibilità di stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze convenzioni per l'erogazione dei servizi di pagamento delle retribuzioni, che devono essere efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Con decreto del Ministro dell'economia viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Assunzioni

Programmazione triennale del fabbisogno del personale

L'art. 91, comma 1, del Dlgs. 267/2000 dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/1999 (disabili), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

L'art. 35 del Dlgs. 150/09 prevede che il suddetto documento sia elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

La delibera sul fabbisogno costituisce un allegato alla relazione previsionale e programmatica (principio contabile n. 1, punto 43)

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Dlgs. 165/2001, l'Ente che venga meno all'obbligo di programmazione non può procedere all'assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

Gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate. (art. 19, comma 8, legge 448/2001).

L'art. 16, comma 8, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 dispone che le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni effettuati in base a disposizioni che venissero successivamente dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale sono nulle di diritto con effetto retroattivo ripristinando, pertanto, la situazione antecedente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte

Piano della performance

L'art. 10, comma 1, lett. a) e c) combinato con l'art. 15, comma 2, lett. b) e c) del Dlgs. 150/2009 dispone l'approvazione da parte della Giunta della programmazione triennale del piano della performance, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. La mancata adozione comporta il divieto di procedere ad assunzione di personale, di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati e di erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso all'inadempienza (art. 10, c. 5 del Dlgs. 150/2009).

Il suddetto piano deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione in apposita sezione denominata "trasparenza, valutazione e merito" (art. 11, c. 8, lett. b, Dlgs. 17ottobre 2009, n. 150) e presentato alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato (art. 11, c. 6, Dlgs. 17ottobre 2009, n. 150).

L'art. 6, comma 1, del Dlgs. 141/2011 dispone che le fasce di merito, cioè la suddivisione dei dirigenti e del personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni ai fini della erogazione in modo differenziato del trattamento economico accessorio collegato alle performance, viene rinviata alla entrata in vigore del nuovo contratto nazionale, salvo per la eventuale ripartizione dei risparmi di cui al DI 98/2011 convertito nella legge 111/2010 derivanti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

Procedure di assunzione

Prima di avviare le procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato, gli enti locali sono tenuti a comunicare l'area, il livello, la sede di destinazione e, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per i quali si intende bandire il concorso, al Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione del personale presso altre amministrazioni (art. 7 della legge 3/2003).

Si può provvedere all'avvio delle procedure concorsuali decorsi due mesi dalla comunicazione e solo per le posizioni per le quali non sia intervenuta, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, assegnazione di personale collocato in disponibilità ovvero interessato ai processi di mobilità. (art. 34-bis, c. 2 e 4, Dlgs. 165/2001 e art. 7 della legge 3/2003).

Gli enti sono tenuti, ai sensi dell'art. 34 bis del Dlgs. 165/2001, ad inviare la comunicazione relativa all'avvio delle procedure di assunzione di personale alle strutture regionali e provinciali competenti, le quali valutano l'eventuale presenza nei propri elenchi di personale da assegnare. Soltanto in caso di esito negativo della ricerca da parte di queste strutture esse trasmetteranno la comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica, per la prosecuzione dell'istruttoria a livello nazionale (v. circ. Mininterno n. 1 del 9.3.2004).

Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle di diritto (art. 34 bis, comma 5, Dlgs. 165/2001).

La mancanza di attivazione della procedura di mobilità rende illegittimo il bando di concorso (sentenza n. 5830 del 18.8.2010 del Consiglio di Stato).

Ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. 165/2001 come modificato dal Dlgs. 150/2009 (art. 49), la competenza a disporre la mobilità dei dipendenti spetta in via esclusiva alla dirigenza.

L'Ufficio Personale Pubblica Amministrazione – Servizio Mobilità – del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Nota n. 179/03 del 15 ottobre 2003 ha chiarito che la comunicazione preventiva dell'intenzione di assumere personale a tempo indeterminato, di cui all'art. 34-bis, del Dlgs. n. 165/01, costituisce un obbligo da rispettare solo per l'avvio di nuove procedure selettive di reclutamento e non invece nelle ipotesi di scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati.

Va, comunque, ricordato che, sempre sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 30 del dlgs. 165/2001, l'attivazione delle procedure di mobilità non significa accettazione automatica delle domande presentate, visto che le amministrazioni hanno una sfera di discrezionalità, da esercitare ovviamente in modo motivato, nella loro accettazione.

In tema di assunzioni l'art. 5 della legge 183/2010 (collegato lavoro) prevede che la comunicazione delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni non dovrà più avvenire entro il giorno precedente, bensì entro 20 giorni dall'assunzione medesima.

Collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici

L'art. 16 della legge di stabilità 2012 dispone, a partire dal 1.1.2012, l'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di verificare annualmente l'eventuale presenza di situazioni che rilevinano eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria.

Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla suddetta ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

La mancata attivazione delle citate procedure da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

Qualora il dirigente responsabile accerti situazioni di esubero deve darne immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica nonché dare un'informativa preventiva alle organizzazioni sindacali.

Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione, l'amministrazione può proceder alla risoluzione unilaterale del contratto di lavoro nei confronti dei dipendenti con 40 anni di anzianità contributiva, oppure, in alternativa, verificare la possibilità di ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione.

Qualora non fosse possibile la ricollocazione all'interno dell'ente, l'amministrazione può attivare la mobilità forzata presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della Regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 o anche al di fuori del territorio regionale secondo i criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali.

Trascorsi novanta giorni dalla predetta comunicazione l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità, riconoscendo un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi, trascorsi i quali scatterà il licenziamento.

I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

Validità graduatorie

L'art. 3, comma 87, della legge 244/2007 dispone che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le P.A. rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Quelle scadenti al 31.12.2010 sono prorogate al 31.3.2011 (art. 1, comma 1, del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011) **ed ulteriormente al 31.12.2011 dal DPCM 25.3.2011.**

La Funzione pubblica, con parere 28.12.2007, n. 32, ha precisato che le vecchie graduatorie sono valide fino al 31 dicembre 2009 per gli enti soggetti al patto di stabilità.

Per le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni l'efficacia delle graduatorie approvate successivamente al 31 dicembre 2005, è prorogata fino al 31 dicembre 2012 (art. 1, comma 4, primo periodo, del D.L. 216/2011).

Da sottolineare, comunque, che lo scorrimento delle graduatorie non è obbligatorio ma solo facoltativo (T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II – Sentenza 11 febbraio 2010, n. 542).

In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. (art. 1, comma 100, della legge 311/2004).

Progressioni verticali

Sono considerate nuove assunzioni esclusivamente le progressioni da un'area funzionale ad un'altra, e non si estende alla mobilità verticale che si verifica all'interno della medesima area, che non determina l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, ma esclusivamente la modifica dell'inquadramento contrattuale e delle prestazioni esigibili nell'ambito di un preesistente rapporto di pubblico impiego. (par. 231/2009 sez. reg. le di controllo Corte dei conti Lombardia) L'art. 24 del Dlgs. 150/2009 prevede che a decorrere dal 1.1.2010 le progressioni verticali possono essere effettuate esclusivamente attraverso concorso pubblico con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno.

Con il par. n. 444/2010 la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Calabria sostiene che la riserva del 50% non si applica all'insieme dei posti vacanti da ricoprire, ma solo a ciascun singolo bando se i profili professionali sono diversi.

Progressioni orizzontali

Le progressioni orizzontali non costituiscono avanzamento di categoria ma progressione economica interna alla categoria di appartenenza, tuttavia nel triennio 2011/2013 hanno effetto solo giuridico (parere n. 69/2011 Corte conti Lombardia).

Spesa di personale

Il comma 7 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 riscrive l'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 prevedendo che, **con decorrenza 31.5.2010**, gli enti soggetti al patto di stabilità debbano assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale con azioni rivolte:

- a) alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Con il comma 8 dello stesso articolo 14 viene eliminata la possibilità di deroga prevista dall'art. 3, comma 120, dell'art. 3 della legge 244/2007 **sempre con decorrenza 31.5.2010**.

In caso di mancato rispetto del limite di spesa suddetto è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

Per gli enti non soggetti al patto di stabilità restano in vigore le disposizioni previste dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006 in base alle quali le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004.

Con il comma 10 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 è soppressa, **con decorrenza 31.5.2010**, anche per i comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci, la possibilità di deroga prevista dall'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per tutti gli enti le voci da considerare ai fini del rispetto del limite di spesa sono sostanzialmente quelle indicate dalla circolare n. 9/2006 integrate da quelle previste dal comma 1 dell'art. 76 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, ora sostituite dall'art. 1, comma 557 bis, della legge 296/2006 introdotto dall'art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, quali:

- i rapporti di collaborazione continuata e continuativa;
- la somministrazione di lavoro;
- il personale di cui all'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

Sono escluse, inoltre, a seguito della deliberazione n. 16 del 13.11.2009 la Corte dei conti sezione autonomie:

- gli incentivi per la progettazione interna
- i diritti di rogito spettanti ai segretari comunali
- gli incentivi per il recupero dell'ICI

In linea con la suddetta deliberazione la sezione regionale di controllo della corte dei conti per la Lombardia (parere n.1046/2010) sostiene che non sono da considerarsi spese di personale i corrispettivi per l'espletamento delle pratiche di condono edilizio e, quindi, tutte quelle alimentate dall'esterno (dall'U.E. e da soggetti privati) in quanto prive di impatto negativo sul bilancio.

Non vi rientrano anche le prestazioni lavorative richieste a seguito di erogazione di contributi (parere n. 882/2010 Corte Conti Lombardia)

La Corte dei conti Lombardia, con parere n. 1061/2010 sostiene che il mancato rispetto di questi vincoli può generare responsabilità amministrativa-erariale.

Per gli enti, però, in cui l'incidenza della spesa del personale sul totale delle spese correnti risulti pari o superiore al 40%, (**diposizione in essere dal 1.1.2011 ai sensi del comma 7 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010**), **comprese le mobilità (delibera n. 53/2010 reso dalla Sezioni riunite della Corte)**, ed al 50% dal 1.1.2012 come previsto dall'art. 28, comma 11, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011, scatta il divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale

Il calcolo della spesa da considerare ai fini del rispetto della suddetta percentuale va effettuato secondo le indicazioni della circolare Mef n. 9/2006 senza, però, togliere le voci che la stessa circolare esclude e, per la stessa, si deve fare riferimento a quanto in merito impegnato nell'esercizio precedente (delibera n. 27/2011 della corte dei conti sezioni riunite).

Il comma 9 dell'art. 20 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 dispone inoltre che, sempre ai fini del limite del 40%, dal 1.1.2012 del 50%, vanno incluse anche quelle relative alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, con esclusione delle società quotate. Ai fini del calcolo occorre fare riferimento alla deliberazione n. 14/2011 della Sezione autonomie della corte dei conti con cui viene precisato che la stessa deve essere determinata in base ai corrispettivi a carico dell'ente medesimo applicando la seguente proporzione:

il valore della produzione della società : spesa totale della società medesima = il corrispettivo erogato dal Comune : X.

Il valore di X deve essere aggiunto al numeratore per la determinazione dell'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti.

Limiti alle assunzioni

Il comma 9 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che a decorrere dal 1.1.2011 tutti gli enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Sul 20% non incidono le mobilità in entrata purché provengano da enti soggetti al regime di limitazione (par. n. 667/2011 sezione regionale controllo corte conti Lombardia)

Con l'art. 4, comma 103, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) viene integrato l'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008, precisando che il limite del 20% delle assunzioni è riferito al personale a tempo indeterminato.

Il comma 102 dello stesso articolo dispone che la norma (art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010) che prevede la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, è da considerarsi per gli enti locali principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica. In assenza di spese sostenute nell'anno 2009 il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009-

La Corte dei conti della Campania con la Del. 497/2011 ritiene debba essere considerato tra le forme di lavoro flessibile anche il personale in comando.

Con delibera n. 3/2011 la Corte dei conti sezione riunite ha sancito in via definitiva che il 20% del turn over non si applica ai piccoli comuni in quanto la norma non abroga il comma 562 della legge finanziaria 2007 che fissa per gli enti non soggetti al patto il tetto nel numero dei dipendenti cessati nell'anno precedente.

La sezione autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 52 dell'11.11.2010, ha chiarito in modo definitivo che il riferimento all'anno precedente deve essere inteso come arco temporale che ha inizio dal 2006 e all'interno del quale possono essere calcolate le complessive cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto, ovviamente, del limite della spesa complessiva permessa.

Occorre tener presente che l'art. 1, comma 118, della legge 220/2010 prevede che negli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno e dei limiti complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turnover che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'art. 21, comma 3, lettera b), **(quindi solo per polizia locale)** della Legge 5 maggio 2009, n. 42.

Si sottolinea che il tetto deve fare riferimento alla spesa e non alle "teste".

La Funzione pubblica, con il parere n. 46078 del 18.10.2010 sostiene che devono sempre essere calcolati su 12 mesi a prescindere dalla data effettiva della cessazione, condiviso dalla sezione regionale di controllo della corte dei conti della Toscana con parere n. 160/2010. Occorre sottolineare che il DPCM del 16 febbraio 2006, attuativo dell'articolo 1, comma 198, della legge 266/2005 prevedeva di conteggiare le cessazioni per 13 mensilità, sempre.

Riguardo alle modalità di calcolo dell'importo delle cessazioni, la Funzione pubblica, con il parere n. 46078 del 18.10.2010, sostiene che non devono essere conteggiati le indennità ed i compensi che confluiscono nel fondo della contrattazione decentrata e cioè RIA, progressioni orizzontali a carico del fondo ed assegni ad personam; pertanto l'importo da considerare dovrebbe essere pari al costo della posizione economica iniziale occupata.

In base al comma 11 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.

L'art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 prevede che a decorrere dal 31.5.2010, i trattenimenti in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsti dall'art. 16 del d.lgs n. 503/1992 possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie.

Secondo la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte, parere n. 28/2008, il passaggio a tempo pieno da lavoro a tempo parziale equivale a nuova assunzione, confermato con par. n. 226/2011 dalla Corte dei conti per la Lombardia.

Secondo la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte, parere n. 28/2008, il passaggio a tempo pieno da lavoro a tempo parziale equivale a nuova assunzione.

Mentre non sono da considerarsi nuove assunzioni le progressioni verticali (sentenza n. 647/2011 del TAR Sicilia secondo il quale le stesse costituiscono una mera modificazione del rapporto di lavoro). Tale sentenza supera il parere n. 3556/005 della Commissione speciale pubblico impiego del Consiglio di Stato per la quale, invece, le progressioni verticali sono nuove assunzioni.

In ogni caso non rientrano nei suddetti limiti le assunzioni per mobilità purché avvengano fra enti sottoposti allo stesso regime di limitazione (v. art. 1, c. 47, legge 311/2004 e nota n. 46078/2010 della Funzione Pubblica e Del. n. 59/2010 sezioni riunite Corte dei conti).

Ai fini del calcolo delle cessazioni si intendono quelle derivanti da estinzioni del rapporto di lavoro riferentesi al personale a tempo indeterminato **con esclusione delle mobilità** come precisato in via definitiva con Del. n. 21/2009 dalla sezione autonomie della Corte dei conti

Con il parere n. 498/2011 la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia sostiene, però, che la mobilità in uscita deve essere considerata cessazione se non sostituita entro l'anno finanziario.

La disposizione dell'art. 35 del Dlgs. 165/2001 secondo la quale a partire dal 1.1.2006 i vincitori dei concorsi non potranno chiedere la mobilità in altri enti per un periodo non inferiore a 5 anni. **non è applicabile agli enti locali** (parere dell'Ufficio del personale della pubblica amministrazione (Uppa) del Dipartimento funzione pubblica, 9.3.2006, n. 2), ma questi hanno comunque il potere, nel caso in cui abbiano interesse, a prevedere nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi una tale "limitazione" per tutti i vincitori di concorso o per coloro che tramite tale procedura ad evidenza pubblica vadano a ricoprire particolari ruoli e competenze.

L'art. 9, comma 36, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 prevede che gli enti di nuova istituzione possono, nei cinque anni successivi, assumere personale entro il tetto del 50% delle entrate correnti certe e continuative e del 60% della propria dotazione organica.

L'art. 2, comma 3 sexies del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011 prevede che il Comune dell'Aquila, in deroga alle norme vigenti ex art. 14, comma 9, del d.l. n. 78/2010 e all'articolo 24, comma 1, del dlgs n. 150/2009, può stipulare **contratti di lavoro a tempo determinato** per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno. I comuni montani della provincia dell'Aquila e quelli del cosiddetto "cratere" con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti che al 31 dicembre 2010 abbiano una dotazione di personale pari o inferiore ai due terzi della pianta organica, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di personale fino al limite di quattro quinti della pianta organica e nel rispetto delle condizioni prescritte dal patto di stabilità interno, fatto comunque salvo il limite del 40 per cento nel rapporto tra spese per il personale e spesa corrente. I predetti contratti sono consentiti nel rispetto del patto di stabilità interno.

Per i dirigenti l'art. 1 del Dlgs 141/2011 dispone che gli enti locali collocati nella classe di virtuosità di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, potranno assumere dirigenti a contratto nel limite del 18% dei posti in dotazione organica della medesima qualifica, con arrotondamento in eccesso o in difetto rispettivamente se il secondo decimale è superiore o inferiore a cinque.

Poiché la classificazione degli enti nelle quattro classi di virtuosità partirà dal 2012, fino ad allora il limite dovrebbe rimanere dell'8%.

Per gli enti che si collocano nelle tre classi di virtuosità inferiore si suppone che potranno assumere dirigenti a contratto nel limite dell'8%.

L'art. 6, comma 2, dispone, comunque, che fino alla emanazione del decreto sulla virtuosità le assunzioni a tempo determinato di dirigenti in eccesso rispetto alla soglia massima rimangono valide.

L'art. 2 del Dlgs. 141/2011 modifica l'art. 19, comma 6, del Dlgs. 150/2009 disponendo che le fasce di merito non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.

Apprendistato

Il Dlgs. 14-9-2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato" (G. U. n. 236 del 10-10-2011) apre agli enti pubblici e, quindi, anche agli enti locali, la possibilità di ricorrere all'apprendistato.

La regolamentazione di tale possibilità è. Però, demandata ad un apposito DPCM da emanarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

La possibilità espressamente prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del Testo unico «**di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante**, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, **sul piano finanziario le assunzioni in apprendistato potrebbero rivelarsi convenienti considerando che** le assunzioni possono avvenire entro il 20% del costo delle cessazioni avvenute.

Distacchi di personale per piccoli comuni

I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i Consorzi fra enti locali che gestiscono servizi a rilevanza non industriale, le Comunità montane e le Unioni di comuni possono servirsi di personale dipendente a tempo pieno da altri enti locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza. (art. 1, comma 557, della legge 311/2004)

Secondo la suddetta disposizione l'utilizzo potrebbe avvenire mediante rapporti di lavoro a carattere subordinato anche in deroga al principio secondo il quale tale ultima ipotesi sarebbe possibile soltanto per dipendenti in part-time per una frazione non superiore al 50%.

In merito il Consiglio di Stato, con il parere della Sezione I del 25.5.2005, n. 2141/2005, ha però precisato che il comma 557 è applicabile esclusivamente se il secondo rapporto di lavoro del dipendente interessato sia a tempo parziale, nel rispetto dell'art. 4 del CCNL 14.9.2000, ed inoltre occorre che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale cumulato non superi la durata massima consentita, comprensiva del lavoro straordinario (in media 48 ore settimanali). Il Consiglio di Stato ritiene, peraltro, necessaria anche una convenzione fra i due enti.

Con riferimento ai chiarimenti espressi dal Consiglio di Stato, con la circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, il Ministero dell'Interno è intervenuto in merito specificando che il principio da seguire nella definizione dell'ulteriore attività lavorativa, è quello della prevalenza del rapporto di lavoro originario, in modo che le "prestazioni lavorative non creino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza".

Dovranno essere, quindi, stipulate apposite convenzioni tra gli enti interessati in cui siano definiti i tempi e i modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro e precisato il rispetto delle seguenti regole:

- a) l'orario di lavoro non potrà superare la durata massima consentita per legge, per cui il secondo rapporto di lavoro dovrà essere per forza di cose a tempo parziale;
- b) il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà tener conto del doppio impegno lavorativo;
- c) le ferie annuali dovranno essere fruito nello stesso periodo o negli stessi periodi, fermo restando il limite di due settimane consecutive.

La circolare precisa, infine, che ai lavoratori che prestano servizio in due enti, è preclusa la possibilità di svolgere attività professionale essendo la stessa consentita soltanto ai dipendenti a tempo parziale ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 14 settembre 2000.

Utilizzo temporaneo di personale di altre amministrazioni

In base all'art. 13, comma 2 della legge 183/2010 (collegato lavoro) le amministrazioni pubbliche, per motivate esigenze organizzative da prevedere nel programma del fabbisogno di personale, possono utilizzare personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni. Il successivo comma 3 prevede la possibilità, entro 60 gg. dall'entrata in vigore della legge (21.1.2011), di rideterminare in tal senso le assegnazioni temporanee in corso (comandi), precisando che, in caso di mancata rideterminazione, le stesse continuano ad essere disciplinate come in passato.

Personale Consorzi di comuni

Si applica l'art. 1, comma 562, della legge 296/2007 (v. *parere* 25.7.2007, n. 15 del Dipartimento della Funzione pubblica, UPPA,)

Unioni di comuni

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 1.02.07, ritiene che l'art. 1, comma 562 sia applicabile anche alle Unioni di Comuni con la precisazione che le assunzioni saranno possibili con riferimento ai limiti assunzionali di personale dei singoli enti locali appartenenti alla medesima Unione.

Secondo la Sezione riunita della Corte dei conti (delibera n. 3/2011) il regime da applicare è quello previsto per gli enti non soggetti al patto di stabilità.

Riguardo al **limite di spesa massimo** consentito, secondo il parere n. 81 del 22.10.2008 espresso dalla sezione regionale di controllo della corte dei conti per la Lombardia, il riferimento, in assenza di una normativa specifica, deve essere la somma della spesa di personale sostenuta dall'Unione con quella complessiva sostenuta dai Comuni partecipanti all'Unione medesima. Ai fini del rispetto del limite previsto dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006 tale somma non deve essere superiore a quella analoga impegnata nel 2004.

Interpretazione confermata dalla Corte dei conti Toscana (par. n. 208/2010)

Lavoro flessibile

L'art. 17, comma 26, del D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009 rimodifica l'art. 36 del Dlgs. 165/2001 introducendo, tra le forme di lavoro flessibile per gli enti locali, anche il lavoro accessorio con il pagamento tramite "buoni di lavoro" (voucher) (cioè attività lavorative di natura meramente occasionale e accessorie, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro con la sola finalità di assicurare minime tutele previdenziali e assicurative per contrastare forme di lavoro nero o irregolare) **rese nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavoro di emergenza o di solidarietà (calamità naturali, terremoti, ecc.)** di cui alla lett. d) del comma 1, dell'art. 70 del Dlgs 276/2003, (già previsto dall'art. 7 ter, comma 12, del D.L.5/2009 convertito nella legge 33/2009)

allargate, con l'art. 2, commi 148 e 149, della legge 191/2009 anche per lavori **di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti** secondo le seguenti modalità:

- effettuati il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
- effettuati da parte di pensionati
- effettuati in via sperimentale per il 2010, prorogato al 31.3.2011 dall'art. 1, comma 1, del D.L. 225/2010, nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

L'unico vincolo imposto dalla norma è rappresentato dal rispetto del principio del contenimento della spesa e del patto di stabilità interno.

L'art. 17, comma 26, del D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009 **abroga il divieto dell'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali di natura flessibile per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.**

La stessa norma prevede, però, al fine di evitare abusi nell'utilizzo di lavoro flessibile, che entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva ministeriale, gli enti redigano un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non potrà essere erogata la retribuzione di risultato.

Nell'ambito del suddetto rapporto informativo dovranno pure essere comunicate le informazioni riguardanti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili come già previsto dall'49, comma 4, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008

Viene, poi, stabilito che nei confronti del personale assunto mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, è riconosciuto:

- a) a favore del soggetto che abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi con uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, il diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate nei precedenti rapporti a termine;
- b) a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali il diritto di precedenza in occasione di nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali;

Il diritto di precedenza può essere esercitato soltanto con il consenso del lavoratore interessato da esercitarsi entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro

Le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili sono pertanto:

1. contratti di lavoro a tempo determinato,
2. contratti di formazione e lavoro
3. contratti di somministrazione
4. lavoro accessorio

Si sottolinea l'impossibilità di utilizzare i contratti di somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

In caso di violazione delle suddette disposizioni resta in capo al lavoratore interessato il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Il pagamento degli emolumenti ai lavoratori indebitamente assunti con forme flessibili, si trasforma in danno, che le amministrazioni avranno l'obbligo di recuperare nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Nei confronti dei dirigenti, inoltre, potranno scattare anche le misure previste dall'art. 21 del Dlgs. 165/2001 che comportano la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico e tali violazioni saranno tenute in considerazione in sede di valutazione dei risultati conseguiti.

Assunzioni lavoratori socialmente utili

Con il parere 22.6.2007, n. 17 il Dipartimento della Funzione pubblica afferma che gli Lsu non stabilizzati continuano ad essere utilizzati per tutto il periodo previsto nella convenzione che li riguarda.

Personale proveniente dalle Poste

E' prorogato al 31.3.2011 dall'art. 1, comma 1, del D.L. 225/2010 il termine previsto dall'art. 2. Comma 100, della legge 244/2007 entro il quale il personale appartenente a Poste Italiane Spa e quello dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, comandato presso uffici delle P.A. fino al 2007, potrà essere inquadrato, a domanda, nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le altre P.A., tra cui gli Enti Locali, nei limiti dei posti di organico.

I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

Assenza per malattia

L'art. 71 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 prevede che per i periodi di malattia, di qualunque durata essi siano, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”.

Sono escluse le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital o a terapie salvavita.

L'art. 17, comma 23, del D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009 abroga il comma 5 dell'art. 71, del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 con il quale si stabiliva che le assenze dal servizio dei dipendenti non erano equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, con la precisazione che gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 78/2009 (**disposizione prevista anche dall'art. 5 del contratto di lavoro 2008/2009**).

La nuova disciplina trova applicazione nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato nonché, in quanto compatibile, anche ai dipendenti assunti con forme di impiego flessibile del personale.

I risparmi conseguenti concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio con la precisazione che gli stessi “non possono essere utilizzati per incrementare i fondi destinati alla contrattazione collettiva”.

Con circolare n. 7/2008 il Dipartimento della funzione pubblica ha chiarito le modalità di calcolo dei dieci giorni.

Se l'assenza si protrae, anche con diversi e successivi certificati, senza il rientro in servizio del dipendente, si deve considerare un'unica malattia e, quindi, le ritenute si operano solo sui dieci giorni. Se, invece, il dipendente rientra in servizio anche per un solo giorno, si è in presenza di

una nuova malattia con la conseguenza che le ritenute devono essere operate nuovamente per i primi dieci giorni di ogni periodo di malattia.

Qualora la malattia si protragga per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza deve essere giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da "struttura sanitaria pubblica" o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale (come modificato dall'art. 17, comma 23, del D.L. 78/2009 convertito nella legge 102/2009). Conseguentemente le Amministrazioni non potranno considerare come assenze giustificate quelle avvenute per malattia per le quali il dipendente produca un certificato di un medico libero professionista non convenzionato.

Le decurtazioni per i primi dieci giorni di malattia non producono effetti sui contributi che continuano ad essere calcolati sull'intera retribuzione.

Viene previsto con l'art. 16, commi 9 e 10, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011, che il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti sia effettuato valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita sempre nell'ottica di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo deve, in ogni caso, avvenire sin dal primo giorno quando la malattia segue o precede immediatamente una giornata o un periodo non lavorativo (il riferimento va al venerdì ed al lunedì, ai giorni immediatamente precedenti o seguenti le ferie, ai giorni in cui si può fare ponte).

Le fasce di reperibilità, cioè le ore nelle quali i dipendenti assenti per malattia devono necessariamente essere presenti nel proprio domicilio per le eventuali visite di controllo, ed il regime di esenzioni dalla reperibilità sono stabilite dalla circolare n. 10/2011 del Dipartimento della Funzione pubblica.

L'eventuale assenza per qualsiasi motivo, che deve essere a richiesta documentato, dal proprio domicilio durante tali ore deve essere preventivamente comunicata all'ente.

Qualora l'assenza per malattia derivi dalla necessità di effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, la stessa è giustificata con la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privata che ha svolto la visita o la prestazione.

Riguardo alla copertura degli oneri per gli accertamenti medico-legali, l'art. 17, comma 5, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 dispone che per tali spese viene prelevato dal "Fondo sanità" per gli anni 2011 e 2012 un importo di 70 milioni da destinare alle amministrazioni diverse da quelle statali ed ulteriori 70 milioni dal 2013 (quindi permanente) da ripartirsi tra le varie amministrazioni pubbliche

Assenze per permessi

L'art. 71, comma 4, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 dispone che i permessi fino ad ora fruibili sia a ore che a giorni, debbano essere fruiti solo a ore.

Tali permessi si riferiscono in particolare a quelli ex legge 104/92 Tali permessi si riferiscono in particolare a quelli ex legge 104/92, **ora ridisciplinati dall'art. 24 della legge 183/2010** per i dipendenti gravemente disabili o l'assistenza a congiunti gravemente disabili che prevedevano la fruizione alternativa a ore (18) o a giorni (3) nel corso di un mese.

La disciplina in esame, a mente dell'ultimo comma del suddetto art. 71, non può essere derogata dai contratti collettivi.

Con l'art. 23 della legge 183/2010 (collegato lavoro) il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati

Personale part-time

L'art. 73 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 abroga l'obbligo da parte della amministrazioni di concedere il part-time ai dipendenti che ne facciano richiesta, trasformandolo

in facoltà, tenendo presente che ai fini dell'eventuale diniego non sarà più necessario la presenza di un grave pregiudizio ma solo un pregiudizio ordinario.

Tale norma non è applicabile alla richiesta di passare da part-time a tempo pieno entro un biennio dalla trasformazione come previsto dall'articolo 4, comma 14, del Ccnl 14/09/2000, purchè siano rispettati i limiti di spesa.

Viene, poi, modificata la norma secondo la quale i risparmi dalla trasformazione da tempo pieno a part-time erano destinati per il 30% ad economie di bilancio, per il 50% a favorire le procedure di mobilità e per il 20% ad incrementare il fondo delle risorse decentrate.

L'art. 73 prevede ora che il 70% e non più il 50% sia destinato a favorire i processi di mobilità e, quindi, escludendo la possibilità di utilizzare parte di queste risorse per la contrattazione decentrata.

L'art. 16 della legge 183/2010 (collegato lavoro) prevede la possibilità, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (19.5.2011), nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, di sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Per il personale assunto con contratto di lavoro a part-time la trasformazione del rapporto a tempo pieno potrà avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno dovrà essere data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a part-time che ne abbiano fatto richiesta. (art. 3, comma 101, della legge 244/2007)

Aspettativa

L'art. 18 della legge 183/2010 (collegato lavoro) prevede la possibilità da parte dei dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. In tale periodo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del Dlgs 165/2001

Trasparenza sulle retribuzioni

Ai sensi dell'art. 21 della legge 69/2009 gli enti locali sono tenuti a pubblicare sul proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici o unità organizzativa di livello dirigenziale.

Riguardo al significato da attribuire al concetto di "tassi di assenza e di maggiore presenza", si può fare riferimento a quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione pubblica con Circolare n. 3/2009, secondo la quale il tasso di assenza va calcolato con riferimento al rapporto tra i giorni di assenza (a qualunque titolo) e i giorni lavorativi per ciascuna mensilità; viceversa il tasso di presenza si calcolerà con riferimento al rapporto tra i giorni di presenza e i giorni lavorativi per ciascuna mensilità.

Con parere del 16.7.2009 il Garante sulla privacy precisa che su internet vanno pubblicate tutte le retribuzioni, ma solo quelle relative al contratto di lavoro e non altre.

Tetto alle retribuzioni

Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di

incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. (art. 3, comma 44, della legge 244/2007).
La disposizione si applica a decorrere dal 1 settembre 2009 (art. 21, comma 3, della legge 69/2009) (DPR 195/2010).

Risoluzione del rapporto di lavoro

L'art. 33 del D.L. 223/2006 convertito nella legge 248/2006 abroga i periodi dal secondo al quinto dell'art. 16, comma 1, del Dlgs. 503/2004 che prevedevano il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

I dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2002 nei confronti dei quali alla data dell'entrata in vigore del suddetto decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento dell'accoglimento della richiesta.

L'art. 72, comma 11, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 come modificato dal comma 3 dell'art. 6 della legge 15/2009, prevede che gli enti locali possono, con un preavviso di sei mesi, risolvere il rapporto di lavoro con il personale dipendente che ha maturato un'anzianità massima di 40 anni di servizio effettivo (tale norma è venuta meno a seguito delle disposizioni in materia di pensioni introdotte dall'art. 24 del D.L. 201/2011).

I commi 35 novies e 35 decies dell'art. 17 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009 modificano la suddetta norma introducendo la possibilità per gli enti locali di risolvere il rapporto di lavoro del personale dipendente, anche dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, al compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, fermo restando la validità delle cessazioni operate sulla base della precedente norma prima dell'entrata in vigore della legge 15/2009, nonché dei preavvisi che le amministrazioni hanno disposto sempre prima della medesima data, in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.

L'art. 16, comma 11, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 prevede che per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per chi ha 40 anni di contributi, per l'esercizio della facoltà riconosciuta in merito dal suddetto art. 17, comma 35-novies, non servono motivazioni ulteriori qualora l'ente abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna.

Incedibilità del trattamento di fine servizio

L'art. 2, comma 42, del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011 dispone che fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici e privati non possono essere ceduti

Contrattazione integrativa

Il comma 2 bis dell'art. 9 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 dispone che il relativo ammontare, **dal 1.1.2011 al 31.12.2013**, non potrà superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ridotto annualmente in misura proporzionale all'eventuale avvenuta riduzione del personale in servizio.

I commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 67 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 dispongono l'obbligo da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001 di trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei conti, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, sulla base di un'apposita scheda predisposta dallo stesso Ministero.

In caso di accertamento di violazione dei limiti di spesa previsti, la Corte dei conti propone interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente e, contemporaneamente, scatta la

responsabilità erariale, nonché l'immediata sospensione delle clausole contrattuali da cui derivi la violazione stessa, con l'obbligo di recupero delle risorse nell'ambito della sessione negoziale successiva.

Gli enti, inoltre, hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.

Gli enti sono, inoltre, tenuti a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro 5 giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con allegata relazione tecnica ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri. I predetti testi contrattuali sono anche trasmessi al CNEL. (art. 40 bis, comma 5, del Dlgs. 165/2001 come modificato dal Dlgs. 150/2009).

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni comporta la sospensione per l'ente inadempiente dei trasferimenti erariali ed il divieto di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. (art. 40, comma 7, del Dlgs. 165/2001 come modificato dal Dlgs. 150/2009).

Ai sensi dell'art. 40, bis, comma 1, del Dlgs. 165/2001, come riscritto dall'art. 55 del Dlgs. 150/2009, l'organo di revisione è tenuto al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (ciò è sottolineato anche dalla Corte dei conti. Sezione riunite con delibera n. 41/Contr/Q.comp/09 del 21.12.2009, attesa l'impossibilità da parte della magistratura contabile di controllare tutti i contratti integrativi)

Qualora i controlli evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto (art. 40, comma 3-quinquies, Dlgs. 165/2001 come modificato dall'art. 55 del Dlgs. 150/2009) e scatta l'obbligo di recupero delle risorse nell'ambito della sessione negoziale successiva.

E' utile, inoltre, rammentare che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL 11.4.2008, l'incremento del fondo per le risorse destinate ai contratti integrativi decentrati è vincolato al rispetto del patto di stabilità ed al rispetto del principio della riduzione delle spese di personale.

Incompatibilità, cumuli di impieghi e incarichi

L'art. 47 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 prevede la possibilità da parte del Dipartimento della funzione pubblica di effettuare verifiche su attività lavorative svolte dai pubblici dipendenti senza autorizzazione, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica il quale, a sua volta, potrà stipulare convenzioni con i servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi anche della Guardia di finanza.

Assegnazione temporanea di personale

L'art. 23bis, comma 7, Dlgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.L. 7/2005, convertito nella legge 43/2005, dispone che sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs. 265/2001, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.

L'art. 23 bis, comma 1, Dlgs. 165/2001 prevede che i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività

presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale

Personale per l'ambiente

A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli Enti locali assoggettati al Patto di stabilità, fermo restando il rispetto delle regole del Patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 519, della legge n. 296/06 selezionato dal Ministero dell'Ambiente e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare l'attuazione del Progetto operativo "Ambiente" e del Progetto operativo "Difesa del suolo", nell'ambito del Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (Pon Atas) per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 (art. 3, comma 113, della legge 244/2007).

Lavoro straordinario

Le P.A. non potranno erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. (art. 3, comma 83, della legge 244/2007)

In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, il Comune potrà adibire i propri dipendenti a lavoro straordinario anche al di là del limite contrattuale delle 180 ore e legale delle 250 ore, ma col rispetto dell'obbligo di comunicazione e della disciplina in materia di riposo giornaliero, pause e lavoro notturno.

Da tenere comunque presente che il tetto medio delle 48 ore settimanali calcolate nel corso di un quadrimestre è assolutamente invalicabile.

(Nota Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 27/09/2006, n. prot. 25/I/0004137)

Ai dipendenti che ogni ente locale individua come addetti al supporto degli organi politici, cioè al personale degli "uffici di staff", nonché agli autisti e agli addetti all'assistenza alle riunioni dei Consigli, Giunta e commissioni, non si applicano i limiti per la durata massima dell'orario di lavoro. (Circolare 3.3.2005, n. 8 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali su Guida EE:LL. n. 14/2005 pag. 61).

Personale dell'avvocatura interna (art. 1, comma 208, legge 266/2005)

Le sezioni unite della Corte dei conti, però – con il parere 33/2010 si esprimono nel senso che, in sede di quantificazione dei fondi per l'incentivazione e per le avvocature interne, in primo luogo, vanno accantonati gli oneri fiscali quale l'Irap. Ciò significa, nella pratica, che ai dipendenti si distribuisce solo la differenza che resta una volta scorporata l'Irap, che quindi abbatte i fondi disponibili. In questo senso il dipendente "si paga" l'imposta in termini di minor reddito ricevuto. L'art. 2, comma 12, della legge 244/2007, prevede la possibilità da parte degli enti locali di istituire, mediante apposite convenzioni da stipulare ai sensi dell'art. 30 del TUEL, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.

Direttore generale

L'art. 2, comma 186 della legge 191/2009, come modificato dall'art. 1, comma 1 quater e comma 2 del D.L. 2/2010 convertito nella legge 42/2010, dispone, a partire dal 2010, la soppressione della figura del Direttore generale per i Comuni con meno di 100.000 abitanti alla data di scadenza del relativo incarico in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2/2010;

L'art. 16, comma 28, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone il controllo da parte del Prefetto il quale, in caso contrario, assegna un termine perentorio entro il quale provvedere decorso il quale, perseverando l'adempimento, nominerà un commissario ad acta per l'attuazione.

Collaborazioni e consulenze

L'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 prevede che a decorrere dal 1.1.2011, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1, della legge 196/2009, e, quindi anche gli enti locali, riducano dell'80% rispetto a quanto sostenuto (alias impegnato o programmato – v. parere Corte conti sezioni riunite n. 7/2011) nel 2009 le spese **per studi ed incarichi di consulenza** (vedasi in proposito il parere n. 68/2010 della sezione regionale di controllo della corte dei conti della Lombardia), inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.

Secondo la Corte dei conti della Lombardia (par. n. 111/2011) sono da ricomprendersi anche le spese per gli addetti stampa.

Le sezioni riunite della Corte dei conti (del. 50/2011) confermano l'inclusione nella stretta anche le consulenze altamente specialistiche che esulano dalle competenze delle professionalità interne alle amministrazioni (art. 110, comma 6 del TUEL)

Sono esclusi gli incarichi di studio e consulenza connessi a processi di privatizzazione ed alla regolamentazione del settore finanziario. **La violazione di tale disposizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.**

Sono escluse le consulenze finanziate dall'esterno sia pubblico che privato (del n. 7/2011 della Corte dei conti sezioni riunite)

L'art. 46 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 rivede nuovamente la disciplina degli incarichi esterni.

L'art. 7, comma 6, del Dlgs. 165/2001 è così modificato (in neretto le integrazioni):

“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione **anche** universitaria, in presenza dei seguenti presupposti **di legittimità**:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati **e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente**;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

L'art.22, comma 2, della legge 69/2009 prevede che sia possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione **non più di contratti d'opera**, ma di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o **dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276**, e successive modificazioni, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

L'art. 17, comma 27, della legge 102/2009 di conversione del D.L. 78/2009, prevede, inoltre, che anche per l'affidamento di tali incarichi, gli enti locali sono tenuti entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva ministeriale, a redigere un analitico rapporto informativo da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo di tali incarichi non potrà essere erogata la retribuzione di risultato.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.” (art. 46 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008)

L'art. 3, comma 55, della legge 244/2007 è così sostituito:

“Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”

L'art. 3, comma 56, della legge 244/2008 è così sostituito:

“Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.”

Non viene toccata e mantiene, quindi, la propria valenza la posizione della Funzione pubblica con la circolare n. 2/2008 secondo la quale:

- non soggiacciono all'obbligo di procedura comparativa e pubblicità gli incarichi che si esauriscono in una sola prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae”, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni ecc., se retribuite con compensi di modica entità (ovviamente al di sotto della soglia dei 5.000 euro). Di diverso avviso è, però, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna (deliberazione 18.12.2008, n. 110) secondo la quale non è consentito affidare senza procedura comparativa gli incarichi di collaborazione esterna soltanto perché essi sono inferiori ad un determinato importo.

Un'ulteriore eccezione è rappresentata dal reclutamento con contratti di collaborazione del personale impiegato negli uffici stampa in base all'art. 9, comma 2, della legge 150/2000;

- la pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'ente è da considerarsi requisito di efficacia per tutti gli incarichi sottoscritti dal 1.1.2008 e non solo per quelli aventi per oggetto le consulenze come, invece, prevede testualmente l'art. 3, comma 18, della legge 244/2007; tale pubblicazione deve avvenire anche riguardo ai relativi provvedimenti di pagamento dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto; (art. 3, comma 54, legge 244/2008)
- il contratto di collaborazione può essere prorogato, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati, per completare un'attività avviata, ma non rinnovato; un nuovo incarico deve fare riferimento a un nuovo progetto ed essere conferito dopo una comparazione;

Il mandato di difesa e patrocinio legale non rientra tra gli incarichi di consulenza (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, parere n. 48/2008)

Le suddette disposizioni non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione (art. 7, comma 6 quater, del Dlgs. 165/2001).

Gli incarichi di qualsiasi tipo vanno conferiti dal dirigente competente (in assenza della dirigenza dal responsabile di servizio) e non dagli organi politici. Ciò si deduce dal fatto che in caso di violazione delle norme scatta la responsabilità amministrativa del dirigente, nonché di danno erariale. Tesi confermata anche dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia con il parere n. 37 del 4.3.2008.

L'art. 17, commi 30 e 30 bis, del D.L.78/2009 convertito nella legge 102/2009 dispone che gli incarichi in argomento e gli atti e contratti concernenti studi e consulenze sono soggetti al controllo preventivo della corte dei conti, sezione centrale del controllo di legittimità.

E' da ritenere che tale disposizione non riguardi gli enti locali in quanto l'art.3, comma 1, della legge 20/1994 si riferisce alle amministrazioni periferiche dello Stato. Infatti, a seguito della riforma costituzionale (Legge 3/2001) che ha abrogato i Comitati regionali di controllo, nei confronti degli enti locali non esiste più il controllo preventivo di legittimità.

La Corte dei conti, sez. centrale di controllo, con deliberazione n. 20/2009 del 12-11-2009, sancisce che le Autonomie locali non sono tenute a sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti l'affidamento di incarichi, consulenze e collaborazioni di cui all'art. 17, comma 30 del "decreto anticrisi" (n. 78/2009), interpretazione confermata dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 172/2010, sancisce che le disposizioni sul controllo preventivo di legittimità (comma 1, art. 3, legge n. 20/94) non vanno applicate agli atti adottati dagli Enti locali

E' sempre in vigore, anche agli enti locali indipendentemente dalla loro dimensione, l'art. 1, comma 173 della legge 266/2005 per quanto riguarda l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti gli atti di spesa relativi ad incarichi di studio, consulenze, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza di importo superiore ai 5.000 euro.

Secondo la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, parere n. 213/2009, deve considerarsi ancora in vigore l'art. 1, comma 42, della legge 311/2004 che prevede il parere preventivo dei revisori dei conti sull'affidamento degli incarichi, in contraddizione con quanto espresso dalla Corte dei conti, sezione autonomie.

Dello stesso avviso la sezione reg.le di controllo Corte dei conti per la Toscana (del. n. 428/2009) e quella per il Piemonte (par. n. 42/09).

Iscrizione agli albi professionali

I Comuni e le Province non devono pagare l'iscrizione agli albi professionali da parte dei propri dipendenti (giurisprudenza costante della Corte dei conti)

Di avviso contrario la Corte di cassazione, sez. un. Civ., sentenza n. 3928 del 20.2.2007 che ha confermato la sentenza n. 338 del 2003 della Corte di appello di Torino. Vedasi anche Tribunale di Potenza, sez. lavoro, sentenza n. 152 del 25.1.2011 e Consiglio di Stato con parere 678/2010 del 23.2.2011.

Equo indennizzo (art. 1, comma 210, legge 266/2005)

A partire dal 1.1.2006, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio, si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.

La disposizione non si applica, quindi, per le domande presentate entro il 31.12.2005.

La disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi (comma 223).

Indennità di trasferta (art. 1, commi 214, 215, 216 e 217, legge 266/2005)

Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, quindi anche gli enti locali, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa, in merito alle abrogazioni ed alle riduzioni delle indennità di trasferta, disposte dal comma 213 (cioè la soppressione dell'indennità di missione (diaria) e delle relative maggiorazioni per rimborsi supplementari (10% biglietto ferroviario e marittimo, 5% biglietto aereo, 000,103291379 euro per ogni chilometro di percorrenza per viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione, nonché la soppressione di tutti i miglioramenti provenienti dalla concertazione e attinenti alla stessa indennità) (comma 214).

Tale disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi (art. 1, comma 223, legge 296/2006).

Sono fatte salve tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta che restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria (comma 215).

Il rimborso delle spese di viaggio in aereo, anche per il personale dirigente, spetta nel limite delle spese per la classe economica. (comma 216).

Tale norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 95 del 21.3.2007.

È soppresso l'incremento del 30% dell'indennità di missione per i viaggi all'estero (comma 217).

L'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che:

1) a decorrere dal 1.1.2011 gli enti locali non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009;

Il limite di spesa suddetto può essere superato solo in casi eccezionali motivati con un apposito provvedimento adottato dagli organi di vertice dell'ente (dirigente o responsabile di servizio), da comunicare preventivamente all'organo di revisione dell'ente medesimo.

Il divieto non si applica per lo svolgimento di compiti ispettivi.

La violazione di tale disposizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Tale disposizione non riguarda le missioni dei sindaci disciplinate, invece, dall'art. 5 (par. n. 10/2011 sezione regionale di controllo Corte dei conti Liguria)

2) a decorrere dal 31.5.2010 non sono più dovute le trasferte per missioni all'estero ma solo il rimborso delle spese di vitto e alloggio nella misura che sarà stabilita con apposito decreto ministeriale.

3) A decorrere dal 31.5.2010 al personale contrattualizzato di cui al Dlgs. 165/2001 non è più dovuta l'indennità chilometrica per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto.

Con il parere n. 949/2010, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia precisa che la norma, applicabile a tutto il personale anche a quello ispettivo, (ma lo stesso comma 12 esclude il personale ispettivo) deve intendersi riferita al divieto di effettuare il rimborso delle spese chilometriche e non all'utilizzo del proprio automezzo. Tuttavia ammette il rimborso per determinati servizi essenziali (es. servizi sociali, tutoraggi, stage) se resi con maggior efficacia ed economicità, in base ai principi di buon andamento dell'azione amministrativa discendenti dall'art. 97 della Costituzione.

Di diverso avviso il Ministero dell'economia, Dipartimento dell'economia e delle finanze che con circolare 22 ottobre 2010, n. 36 sostiene che resta esclusa in ogni caso la possibilità di rimborsare le spese nei riguardi dei dipendenti pubblici che facciano uso del mezzo proprio.

Concorda con il parere del Ministero anche la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana con il parere n. 170/2010.

Con del .n. 8/2011 la Corte dei conti sezione riunite conferma il divieto di riconoscimento del rimborso chilometrico per l'uso del proprio automezzo, consentendo, però, il rimborso del costo del biglietto del mezzo pubblico necessario a raggiungere il luogo della missione e garantendo la copertura assicurativa.

Con il parere n. 171/2010, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana ritiene che il divieto di riconoscere il rimborso delle spese di viaggio non sussista nei confronti dei Segretari comunali titolari di segreterie convenzionate nel caso in cui usino il proprio mezzo di trasporto per l'accesso alle diverse sedi nei limiti della spesa ammessa per le missioni (50% di quanto impegnato nel 2009), mentre il divieto sussiste per le missioni svolte nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di servizio. **Parere confermato dalla Corte dei conti sezioni riunite con del. n. 9/2011.**

Solemnità civili nazionali ricadenti in domenica (art. 1, comma 224, legge 266/2005)

E' abrogata la norma prevista dall'art. 1 della legge 90/1954 in base alla quale ai lavoratori degli enti pubblici che prestino la loro opera nelle festività civili nazionali ricadenti in domenica, era dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Passaggi di carriera (art. 1, comma 226, legge 266/2005)

In occasione di passaggi di carriera, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati od obiettivi, e quello spettante nella nuova posizione.

Divieto di rivalutazione di indennità e compensi (art. 41, comma 7, D.L. 207/2008)

Il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, previsto dall'art. 36 della legge 289/2002 continua ad applicarsi fino al 2013 (art. 8, comma 13, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010)

A decorrere dall'anno 2014 le indennità e i compensi potranno essere aggiornati, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2010, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Decisioni giurisdizionali

E' vietata per il triennio 2005/2007 l'adozione di provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche. (art. 1, comma 132, della legge 311/2004).

Il divieto è stato reso permanente dall'art. 41, comma 6, del D.L. 207/2008, convertito nella legge 14/09.

Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – ed al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. (art. 1, comma 133, della legge 311/2004)

Formazione

L'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone la riduzione del 50% della spesa per attività di formazione rispetto a quella sostenuta nel 2009, prevedendo che gli stessi debbano svolgere tale attività tramite la Scuola Superiore della pubblica amministrazione o tramite i propri organismi di formazione.

La violazione di tale disposizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Secondo la Funzione Pubblica (direttiva n. 10/2010) la norma è rivolta alle amministrazioni dello Stato, mentre per gli enti locali costituisce linee-guida finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla formazione dei pubblici dipendenti.

In ogni caso (parere n. 55/2011 Corte dei Conti Piemonte), se finanziata con contributi esterni, pubblici o privati, la spesa non è soggetta a vincoli.

Inoltre la Corte dei conti per la Lombardia (par. 116/2011) ritiene che ciò non riguardi quelli previsti da specifiche disposizioni normative, riferendosi solo a interventi posti in essere in modo discrezionale.

CONTENIMENTO COSTI DI GESTIONE

Riduzione costi apparati amministrativi

- L'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che, **a partire dal 31.5.2010**, è onorificata la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti. Sono consentiti esclusivamente i rimborsi spese, se previsti da norme vigenti e, sempre qualora siano già previsti, i gettoni di presenza comunque in misura non superiore a 30 euro per seduta.

Per gli enti e gli organismi pubblici interessati la violazione di tale norma comporta responsabilità erariale e la nullità degli atti adottati.

Gli enti privati che non si adeguano a tale disposizione non possono ricevere, nemmeno indirettamente, alcun contributo o utilità a carico delle finanze pubbliche, salvo il 5 per mille del gettito IRPEF.

La suddetta disposizione non riguarda:

- gli organi di governo centrale (Ministeri e Agenzie) di cui al Dlgs. 300/1999;
- gli enti di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001;
- le università;
- gli enti previdenziali ed assistenziali nazionali;
- gli enti previsti dalla tabella C della legge 191/2009 (legge finanziaria), cioè gli enti destinatari di contributi autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria;
- le ONLUS;
- le associazioni di promozione sociale;
- gli enti pubblici economici individuati con decreto del ministero dell'economia e delle finanze;
- le società.

Rientrano nella riduzione anche le Istituzioni e, conseguentemente, anche le Aziende speciali (par. 1065/2010 sezione regionale di controllo Corte dei Conti Lombardia)

La Corte dei conti Campania, con il parere n. 336/2011, sostiene che, considerata l'ampiezza e la genericità della locuzione "organismi collegiali, in essa vanno ricompresi anche gli organi di controllo senza alcuna eccezione.

I Comuni sono, pertanto, tenuti a vigilare che la suddetta normativa sia osservata dagli enti cui erogano contributi per non incorrere essi stessi in responsabilità di danno erariale.

- L'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che **a partire dal 1.1.2011** dovranno essere ridotti automaticamente del 10% rispetto all'importo **risultante al 30.4.2010**, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate per i componenti di organi di indirizzo, controllo e direzione, consigli di amministrazione e altri organi collegiali delle pubbliche amministrazioni comprese nel comma 3, articolo 1 della legge n. 196/2009 **ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.**

Fino al 31 dicembre 2013 i suddetti emolumenti non potranno superare quelli risultanti al 30 aprile 2010 ridotti del 10%.

Vi rientra l'organo di revisione (par. n. 204/2010 Corte dei conti della Toscana e par. 13/2011 Corte dei conti della Lombardia), nonché il nucleo di valutazione (v. delibera n. 173/2011 corte conti Campania) e il difensore civico (v. parere n. 90/2011 Corte conti Lombardia), nonché il direttore generale secondo i pareri n.315/2011 e n. 554/2011 della

Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia e il n.67/2011 della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana; di diverso avviso la RGS (nota 4.10.2011, prot. n 101433, in risposta a quesito Comune di Ferrara).

Tal disposizioni non si applicano al trattamento retributivo di servizio.

- L'art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone, **a partire dal 1.1.2011**, la riduzione dell'80% rispetto a quanto sostenuto nell'anno 2009 della spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

Con la delibera 50/2011 la Corte dei conti sezioni riunite precisa che non sono soggette alla decurtazione soltanto le forme di pubblicità previste dalla legge come obbligatorie (es. bandi di concorso, bandi di gara), mentre devono intendersi incluse quelle riguardanti la comunicazione istituzionale

Inoltre l'art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone l'obbligo da parte da parte degli enti locali di elencare le spese di rappresentanza sostenute per ciascun anno, in un apposito prospetto da allegare al rendiconto e da trasmettere alla sezione regionale di controllo della corte dei conti competente nonché da pubblicare sul proprio sito internet entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto medesimo. Uno schema tipo sarà indicato dal ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città-autonomie locali entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 138/2011 (11.11.2011).

La norma prevista dal comma 10 che prevede la possibilità di una compensazione tra queste spese e quelle relative agli incarichi di studio e non si applica agli enti territoriali.

- L'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone, **a partire dal 1.1.2011**, il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (non vi rientrano le concessioni di contributi a favore di associazioni private a sostegno di iniziative realizzate da soggetti terzi, ma rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività – parere n. 1075/2010 sezione di controllo Corte dei conti Lombardia e parere n. 11/2011 e 28/2011 sezione di controllo Corte dei conti Liguria)
- L'art. 6, comma 11, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 prevede, **a decorrere dall'esercizio 2011**, l'applicazione delle suddette disposizioni anche alle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1, della legge 196/2009, disponendo inoltre che:
 - in sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi siano ridotti in applicazione dei risparmi di spesa derivanti dai tagli sopra riportati;
 - all'atto dell'approvazione del bilancio sia distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa;
 - l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità nonché per sponsorizzazioni sia attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.
- L'art. 6, comma 14, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone, **a decorrere dall'esercizio 2011**, la riduzione del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio, l'esercizio di autovetture e l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato esclusivamente in presenza di contratti pluriennali già in essere. (riguarda tutte le spese collegate al parco autovetture sia obbligatorie che facoltative come tassa di circolazione, premio di assicurazione, manutenzione, ecc. - parere n. 1075/2010 sezione di controllo Corte dei conti Lombardia).
- L'art. 6, comma 19, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che gli enti locali non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore di società partecipate (anche parzialmente) non quotate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, , a meno che la perdita non comporti la riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale e

imponga, quindi, obbligatoriamente il ripristino del capitale medesimo ai sensi dell'art.2447 c.c..

I trasferimenti sono consentiti, invece, a fronte di convenzioni, di contratti di servizio relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse o alla realizzazione di investimenti.

- L'art. 8, comma 2, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 stabilisce che gli enti locali debbano adottare misure finalizzate al contenimento della spesa per:
 - locazioni passive;
 - manutenzione ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili

senza prevedere, tuttavia, alcun termine né misura.

Trattasi di una norma di indirizzo.

Si rammenta l'obbligo annuale previsto dall'art. 2, comma 222, della legge 191/2009 di comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento del tesoro – le variazioni intervenute rispetto all'elenco degli immobili di proprietà dello Stato e degli stessi enti e utilizzati o detenuti a qualsiasi titolo che avrebbe dovuto essere trasmesso entro il 30 marzo 2010.

Auto blu

L'art. 2 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 dispone che la cilindrata delle “auto di servizio” non può superare i 1.600 c.c.. Quelle attualmente in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.

Con DPCM del 3.8.2011, pubblicato sulla G.U.14.9.2011, n.214, sono disposte modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre numero e costo. Tali disposizioni non si applicano alle amministrazioni che utilizzano non più di un'autovettura di servizio nonché alle autovetture adibite ai servizi della sicurezza stradale, si prevede che le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 196/2009 compresi, quindi, anche gli enti locali, procedano in particolare:

- a) alla riduzione del numero complessivo di autovetture di proprietà, limitando l'acquisizione ai soli casi di documentato risparmio, provvedendo, in tal caso, all'acquisto di autovetture a bassa emissione di agenti inquinanti ed a basso consumo energetico anche mediante la Consip S.p.A., privilegiando contratti di locazione o noleggio
- b) alla stipula di convenzioni con società di tassisti
- c) all'utilizzo condiviso delle autovetture con altre amministrazioni per percorsi in tutto o in parte coincidenti
- d) all'utilizzazione di contratti di locazione o noleggio con costi prefissati per chilometro
- e) all'adozione di sistemi telematici per il controllo dell'uso degli automezzi
- f) al contenimento dei costi di gestione delle autovetture di servizio (carburante, premi assicurativi e spese di manutenzione)
- g) alla predeterminazione dei criteri per l'utilizzo delle stesse

Restano ferme le disposizioni previste dall'art.6, comma 14 del D.L.78/2010 convertito nella legge 122/2010 che impone, **a decorrere dall'esercizio 2011**, la riduzione del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio, l'esercizio di autovetture e l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato esclusivamente in presenza di contratti pluriennali già in essere. (riguarda tutte le spese collegate al parco autovetture sia obbligatorie che facoltative come tassa di circolazione, premio di assicurazione, manutenzione, ecc. - parere n. 1075/2010 sezione di controllo Corte dei conti Lombardia).

Gli enti sono tenuti, entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del suddetto DPCM (13.12.2011), a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica sulla base di un questionario dallo stesso predisposto, l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate, specificandone le modalità di utilizzo.

La medesima comunicazione deve avvenire per le successive acquisizioni entro 30 giorni dall'acquisizione medesima o dall'entrata in possesso.

Dalla comunicazione sono escluse le autovetture acquisite in noleggio per un periodo inferiore a 30 giorni.

La mancata comunicazione comporta responsabilità disciplinare del dirigente responsabile o del responsabile di servizio.

Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

L'art. 16, commi 4, 5 e 6, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 prevedono la possibilità da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001, di adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani, da aggiornare annualmente, devono indicare i risparmi che si presumono conseguire in relazione a ciascuna voce di spesa e sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

Il 50% di tali economie possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione collettiva, con destinazione del 50% all'erogazione dei premi utilizzando le fasce di merito, purché le stesse siano accertate a consuntivo con riferimento a ciascun esercizio e certificate dai competenti organi di controllo.

A seguito dell'entrata in vigore Dlgs. 141/2011 (modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) l'obbligo delle fasce, nelle more del prossimo rinnovo del CCNL, scatta solo in questo caso.

La norma che prevede che il restante 50% sia versato al bilancio dello Stato non è applicabile agli enti locali. (commi 4, 5 e 6)

Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

Con l'art.7, commi 31 ter, 31 quater, 31 quinquies, 31 sexies del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 viene soppressa l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali le cui funzioni sono trasferite al Ministero dell'interno. La data di effettivo esercizio delle funzioni trasferite sarà individuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia.

A partire dal 1 gennaio 2011, prorogato al 1 luglio 2012 dall'art. 15, comma 5, del D.L. 216/2011, è soppresso il relativo contributo a carico degli enti locali e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari secondo criteri definiti con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-città Autonomie locali.

Taglia-carta

L'art. 27 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 dispone che, con decorrenza 1.1.2009, al fine di ridurre l'utilizzo della carta, le amministrazioni pubbliche sono tenute a ridurre del 50%, rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.

Dal 1.1.2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico.

Risparmio energetico

L'art. 48 della legge 133 di conversione del D.L. 112/2008 dispone che anche gli enti locali, come le pubbliche amministrazioni statali, sono tenuti ad approvvigionarsi di combustibile da

riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica avvalendosi delle convenzioni Consip o in via autonoma purché a prezzi almeno uguali a quelli praticati dalla Consip.

Processi di dematerializzazione

L'art. 32 della legge 69/2009 dispone che a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

Dal 1° luglio 2010 (art. 2, comma 5, del D.L. 194/2009), al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

Gli adempimenti di cui sopra possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Acquisto di beni e servizi

L'art. 11 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 prevede un incremento dei processi di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi nel contesto del sistema a rete previsto dall'art. 1, comma 457, della legge 296/2006 per l'acquisto di beni e servizi.

A tal fine Consip elaborerà appositi indicatori e parametri per supportare le amministrazioni nel misurare l'efficienza dei processi di approvvigionamento.

Con il comma 6 del citato articolo si conferma che qualora le amministrazioni non utilizzino le convenzioni stipulate dalla Consip, gli atti e i contratti posti in essere in violazione dei parametri previsti dalle suddette convenzioni, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Le suddette disposizioni non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti (art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e successive modificazioni).

E', infine, previsto dall'art. 198 bis del Dlgs. 267/2000 che la struttura preposta al controllo di gestione debba fornire la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei conti.

L'art. 23, comma 4, del D.L.201/2011 convertito nella legge 214/2011 dispone che i comuni con meno di 5 mila abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile. La norma si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.

E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi, anche se previsti da apposite clausole contrattuali (v. decisione Consiglio di Stato, sez. IV, 31.10.2006, n.

642). I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli (art. 23, comma 1, legge 18.4.2005, n. 62, cosiddetta “legge comunitaria”).

Divieto ribadito dal Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 3391 dell’8 luglio 2008: “alla scadenza dei contratti di servizi e forniture è sempre obbligatoria la gara, eventuali proroghe o rinnovi sono illegittimi”.

Con sentenza del 7 aprile 2011 n. 2151 la V sezione del Consiglio di Stato ha confermato il divieto di proroga.

Le procedure per gli acquisti di forniture di beni e servizi sono ora disciplinate dal Dlgs. 163/2005 (codice dei contratti)

Con la Direttiva 20.2.2007 (G.U. del 15.5.2007) il Dipartimento della funzione pubblica prevede che tutta l’attività negoziale della P.A., di importo superiore ai 20.000 euro, debba essere resa nota attraverso i siti internet istituzionali, curando di rendere noti, altresì, gli esiti delle procedure di aggiudicazione (obbligo già previsto dall’art. 54, comma 1, lett. f), del Dlgs. 82/2005 – codice dell’amministrazione digitale).

Disposizioni in materia di arbitrato (art. 3, commi 19, 20 e 21, della legge 244/2007)

È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

Le suddette disposizioni si estendono alle società a totale o prevalente partecipazione pubblica.

Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della legge finanziaria e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai suddetti soggetti di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti. Dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

L’applicazione delle suddette disposizioni sono differite al 30.6.2010 dall’art. 2, comma 5 del D.L. 194/2009 , convertito nella legge 25/2010

PAGAMENTI

Adempimenti preliminari all’effettuazione dei pagamenti

Il comma 9 dell’art. 2 del D.L. 262/2007, convertito nella legge 286/2006 (collegato fiscale alla finanziaria 2007), come modificato dall’art. 19 del D.L. 159/2007, convertito nella legge 222/2007, dispone che “le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’apposito regolamento con cui saranno stabilite le relative modalità di attuazione, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”.

Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 in vigore dal 29.3.2008 sono state stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni sopra indicate

Rientrano in tale obbligo anche le società a totale partecipazione pubblica mentre per quelle a “prevalente” capitale pubblico si rinvia ad un ulteriore apposito regolamento.

Con le circolari n. 22 del 29 luglio 2008 e n. 27 del 23.9.2011 la Ragioneria generale dello Stato fornisce indicazioni in ordine all'interpretazione delle suddette disposizioni.

DURC

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva, con la circolare n. 35 datata 8 ottobre 2010 ha confermato la durata trimestrale del Durc rilasciato relativamente ai contratti pubblici disciplinati dal Dlgs n. 163/2006, mentre, con espresso riferimento alla selezione del contraente, è ribadito che deve essere acquisito un Durc per ogni procedura.

Termini di pagamento spese correnti

Con la Direttiva 29.6.2000, n. 35 la Comunità europea regola le modalità di pagamento delle transazioni commerciali tra pubbliche amministrazioni e imprese, allo scopo di eliminare i ritardi nei pagamenti, visti come "abuso della libertà contrattuale in danno al creditore". Tale Direttiva prevede la decorrenza automatica degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza contrattuale (non vengono stabiliti termini massimi) o, in mancanza, trascorsi 30 gg dal ricevimento della fattura.

La Direttiva europea è stata recepita con Dlgs. 9.10.2002, n. 231.

tassi dal 2010

Periodo	Tasso base	Maggiorazione	Tasso interesse di mora	Gazzetta Ufficiale
01/01/2010 30/06/2010	1,00%	+7%	8,00%	n. 40 del 18.2.2010
01/07/2010 31/12/2010	1,00%	+7%	8,00%	n. 190 del 16.8.2010
01/01/2011 30/06/2011	1,00%	+7%	8,00%	n. 31 dell'8.2.2011
01/07/2011 31/12/2011	1,25%	+7%	8,00%	n. 165 del 18.7.2011

N.B. Nel caso di transazioni riguardanti prodotti alimentari deteriorabili, la maggiorazione è di 9 punti percentuali

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 469 del 2-2-2010, sancisce che sono nulle le clausole contrattuali che prevedono termini di pagamento più lunghi rispetto a quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2002 (30 giorni) in quanto si tratta di norme imperative e non derogabili, nonché clausole che determinano interessi in misura diversa da quelli previsti dalla legge.

Sempre il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 1728 del 21 marzo 2011 ha evidenziato come l'individuazione delle modalità di pagamento costituisca un elemento che il bando di gara deve prevedere.

Certificazione pagamenti

L'art. 9, comma 3-bis, del citato decreto-legge n. 185/2008, come sostituito dall'art. 13 del ddl di stabilità 2012 dispone che, a decorrere dal 1.1.2012, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale.

Le modalità di attuazione sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del ddl di stabilità 2012.

come modificato dall'art. 31, comma 1 ter, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, prevede a partire dal 2009, la possibilità da parte degli enti locali di certificare (allegato 1 del DM) con l'osservanza dei limiti previsti per il rispetto del patto di stabilità, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti (allegato 2 del DM), entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. In caso di insussistenza o inesigibilità occorre darne tempestiva comunicazione all'interessato. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilità del credito medesimo.

Resta fermo l'obbligo, per gli importi superiori ai 10.000 euro di procedere alla consueta verifica se il creditore è in regola con il fisco.

Gli enti locali devono indicare nella certificazione il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari dell'importo certificato e le relative modalità, nel rispetto dei limiti consentiti dal patto di stabilità.

Qualora, infine, esistessero debiti nei confronti dell'ente da parte del richiedente la certificazione, il credito potrà essere certificato al netto di tali debiti.

La certificazione del credito costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione dei crediti.

L'art.9 del D.L.78/2009 convertito nella legge 102/2009 introduce ulteriori disposizioni al fine di accelerare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni compresi gli enti locali.

Prevede, infatti, l'obbligo di adottare entro il 31 dicembre 2009 le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, misure da pubblicare sul proprio sito internet.

Al fine, poi, di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (v. par. n. 120/2010 Corte conti Puglia). L'accertamento dovrebbe essere effettuato sin dall'approvazione del bando di gara. La violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

Compensazione dei crediti con la P.A. con debiti erariali

L'art. 31., comma 1 bis del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 prevede, a partire dal 1.1.2011, la possibilità di compensare i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti anche degli enti locali per somministrazione, forniture ed appalti con debiti erariali a seguito di iscrizione a ruolo. Come previsto dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 185/2008 convertito nella legge 2/2009, il creditore ha la possibilità di richiedere la certificazione se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentirgli la compensazione condizionata, appunto, a detta certificazione la quale, se sussistono le condizioni, deve essere rilasciata entro 20 giorni dalla richiesta con l'indicazione del periodo temporale entro il quale verrà effettuato il pagamento.

Qualora l'ente locale non proceda a versare all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro 60 giorni dal termine indicato, lo stesso agente procede, sulla base del ruolo emesso, alla riscossione coattiva.

Le modalità di attuazione sono stabilite con decreto del ministro dell'economia e delle finanze al fine del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, a tutt'oggi non ancora emanato.

Fondo per pagamenti interessi passivi per ritardati pagamenti

L'art. 1, commi 59 e 60, della legge 220/2010 (legge di stabilità), al fine di velocizzare i pagamenti dei Comuni nei confronti delle imprese fornitrici, istituisce un fondo di 60 milioni di euro per l'anno 2011 per il pagamento degli interessi passivi maturati dai Comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.

Il riparto del fondo avverrà con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell'interno fra gli enti che:

- hanno rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio
- hanno un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale

Interventi del settore creditizio a favore del pagamento delle imprese creditrici degli enti territoriali

Con l'art. 13 quater del Dlgs. 149/2011 viene previsto che entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto di istituire un tavolo tecnico per il perseguimento dei seguenti obiettivi, da realizzare anche attraverso apposita convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari:

- a) formulare soluzioni finalizzate a sopperire alla mancanza di liquidità delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti degli enti territoriali;
- b) valutare forme di compensazione all'interno del patto di stabilità a livello regionale previsto dalla normativa vigente, anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali degli enti territoriali, articolate come segue: comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti; comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti; comuni capoluoghi di provincia;
- c) valutare la definizione di nuove modalità ed agevolazioni per la cessione pro soluto dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- d) stabilire criteri per la certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni, secondo le modalità definite dall'articolo 9, comma 3-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009;
- e) definire i casi in cui la stipulazione, da parte degli enti locali, di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la realizzazione e la successiva concessione in locazione finanziaria di un bene immobile non costituisce forma elusiva delle regole del patto di stabilità interno, in considerazione della convenienza economica per l'amministrazione contraente.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Disciplinata dalla legge 136/2010, artt. 6 e 7, e dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito nella legge 217 del 17.12.2010.

(vedansi anche le Determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 8 del 18.11.2010 (G.U. n. 284 del 4 dicembre 2010), n. 10 del 22.12.2010 e n. 4 del 7.7.2011).

Sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità, in quanto stazioni appaltanti, tutti i soggetti obbligati alla applicazione del codice dei contratti pubblici e, dunque, tutti i soggetti di cui all'art. 32 del codice dei contratti, compresi quindi i privati beneficiari di un contributo pubblico (lettera d) ed i privati titolari di un permesso a costruire che realizzano opere di urbanizzazione a scomputo dei contributi concessori (lettera g) e tutti i soggetti in qualche misura coinvolti nella esecuzione della prestazione principale oggetto del contratto e cioè tutti i subcontraenti dell'appaltatore principale e tutti i subcontraenti del subappaltatore.

Non si ritengono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Naturalmente occorre porre

particolare attenzione nell'operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo e il contratto di appalto di servizi disciplinato dal Codice dei contratti e soggetto alle regole di tracciabilità.

Viene chiarito che le disposizioni in materia di tracciabilità sono immediatamente applicabili ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge ed ai relativi subappalti, mentre per i contratti già stipulati a quella data, e per i relativi subappalti e subcontratti, è previsto un periodo di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge 217/2010 di conversione del D.L.187/2010 (cioè 16.6.2011) per consentire gli adeguamenti necessari. Da ciò discende che, prima della scadenza di tale termine, le stazioni appaltanti potranno legittimamente effettuare, in favore degli appaltatori, tutti i pagamenti richiesti in esecuzione di contratti, sottoscritti anteriormente al 7 settembre 2010, anche se sprovvisti della clausola relativa alla tracciabilità in quanto ai sensi dell'art. 1374 c.c., devono intendersi automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dall'art. 3 della L. 136/2010. Con specifico riguardo agli obblighi di tracciabilità, in conseguenza di tale previsione, qualora alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti su base volontaria, detti contratti saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi.

Dopo il 16 giugno 2011 i relativi pagamenti saranno assoggettati alle disposizioni previste per la tracciabilità.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni **costituisce causa di** risoluzione del contratto.

L'espressione di "conto dedicato anche in via non esclusiva" è da interpretare nel senso che è possibile utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali anche per più commesse, purché per ciascuna commessa venga effettuata la comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti stessi; è inoltre possibile far transitare sui medesimi conti anche movimenti finanziari estranei alle commesse pubbliche comunicate.

Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il "conto corrente dedicato" una sola volta valevole per tutti i rapporti contrattuali. Con tale comunicazione l'appaltatore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà, fatte salve le eventuali modifiche successive, di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi) senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.

Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per le eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse successive.

L'espressione "eseguiti anche con strumenti diversi" si interpreta nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria (RIBA, RID)

Viene chiarito che l'indicazione nei mandati di pagamento del codice unico di progetto (CUP) diventa obbligatoria solo nei casi in cui il CUP sia obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (progetti di investimento pubblico); mentre l'elemento identificativo della commessa pubblica, da riportare nei mandati di pagamento, diventa il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Il CIG deve essere richiesto dal Rup in momento antecedente all'indizione della procedura di gara, oppure, nel caso di procedure senza bando di gara, nella lettera di invito a presentare l'offerta

Per le spese effettuate dai cassieri, utilizzando il fondo economale, deve ritenersi consentito da parte delle stazioni appaltanti l'utilizzo di contanti, nel rispetto della normativa vigente; sono state indicate, ad esempio, le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni. Si tratta, in

sostanza, delle spese che ciascuna amministrazione disciplina in via generale con il regolamento di contabilità in cui vengono indicate le spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'ente entro un limite di importo fissato, anch'esso, nel medesimo regolamento.

Ovviamente, non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto.

Efficienza dell'azione amministrativa

L'art. 17, comma 29 del D.L. 78/2009 convertito nella legge 102/2008 dispone, al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali, l'istituzione di un indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

Le amministrazioni sono tenute ad aggiornare gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili

Con circolare 1/2010 la Funzione pubblica sostiene che, in base alla ratio della norma seppure non espressamente indicato, sull'apposita sezione del sito web degli enti locali – da denominarsi **“trasparenza, valutazione e merito”** - dovranno essere inseriti (art. 11, comma 8, del Dlgs. 150/09) anche i nomi ed i curricula dei componenti dell'organismo indipendente di valutazione, l'ammontare dei premi stanziati e distribuiti ai dipendenti, i curricula (e non le retribuzioni) anche dei titolari di posizione organizzativa, gli incarichi, sia retribuiti che non, conferiti a dipendenti pubblici e a soggetti privati e, per i dirigenti, compresi i segretari comunali e provinciali, oltre alle retribuzioni la specifica evidenza delle componenti retributive variabili e quelle legate al risultato. Inoltre dovranno essere indicati le buste paga ed i curricula di “coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo” vale a dire del Presidente della Provincia, del Sindaco e degli assessori. Tali obblighi sono da ritenersi immediatamente applicabili.

Il mancato assolvimento di tali obblighi comporta il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti ai suddetti adempimenti.

Pagamenti per cassa

L'art. 12, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 dispone che le pubbliche amministrazioni entro il 6 marzo 2012 debbano effettuare i pagamenti in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro.

Lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze

Interessi legali

La misura del saggio degli interessi legali è fissata al 2,50% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

(Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 12/12/2011, G.U. 15/12/2011, n. 291)

Interessi sulla contabilità speciale fruttifera

A decorrere dal 1.9.2010 il tasso di interesse annuo posticipato sulle somme depositate nelle contabilità fruttifere è dello 0,60% (D.M. 7.10.2010 in G.U. n. 261 dell'8.11.2010), ritoccato all'1% con D.M. 13 maggio 2011 in G.U. n. 126 del 1.6.2011

Riduzione dei costi della politica

Circoscrizioni di decentramento

L'art. 2, comma 29, della legge 244/2007 modifica l'art. 17 del TUEL disponendo l'obbligo di articolare il loro territorio in circoscrizioni di decentramento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti (prima era 100.000) e solo la facoltà per i Comuni con popolazione tra i 100.000 e 250.000 abitanti; in quest'ultimo caso la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti. Ai sensi dell'art. 42 bis del D.L. 248/2007 convertito nella legge 31/2008, la disposizione si applica a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008.

L'art 2, comma 186, della legge 191/2009 ne dispone, comunque, la soppressione in concomitanza del prossimo rinnovo dei consigli comunali, tranne per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti (art. 1, comma 1 quater del D.L. 2/2010 convertito nella legge 42/2010)

L'art. 16, comma 28, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone il controllo da parte del Prefetto il quale, in caso contrario, assegna un termine perentorio entro il quale provvedere decorso il quale, perseverando l'adempimento, nominerà un commissario ad acta per l'attuazione.

Consorzi di funzione

L'art. 2, comma 186 della legge 191/2009, come modificato dall'art. 1, comma 1 quater del D.L. 2/2010 convertito nella legge 42/2010, dispone in concomitanza con il rinnovo dei rispettivi consigli di amministrazione (parere n. /2010 della sezione regionale di controllo della corte dei conti Piemonte) a partire dal 2011 la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani costituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 959/1953. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei Comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei Comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

(va soppresso il Consorzio che gestisce servizi sociali: parere n. 188 del 29.7.2010 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania)

L'art. 2, comma 4, del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011 dispone che fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli Enti Parco istituiti con legge regionale sono esclusi dall'applicazione della disposizione sulla soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM)

L'art. 16, comma 28, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone il controllo da parte del Prefetto il quale, in caso contrario, assegna un termine perentorio entro il quale provvedere decorso il quale, perseverando l'adempimento, nominerà un commissario ad acta per l'attuazione.

Difensore civico

L'art. 2, comma 186 della legge 191/2009, come modificato dall'art. 1, comma 1 quater del D.L. 2/2010 convertito nella legge 42/2010, dispone, a partire dal 2010, la soppressione della figura del difensore civico comunale alla data di scadenza del relativo incarico in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2/2010; le relative funzioni potranno essere assegnate,

mediante convenzione, al difensore civico della Provincia nel cui territorio rientra il relativo Comune; in tal caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di “difensore civico territoriale”.. L’art. 16, comma 28, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone il controllo da parte del Prefetto il quale, in caso contrario, assegna un termine perentorio entro il quale provvedere decorso il quale, perseverando l’adempimento, nominerà un commissario ad acta per l’attuazione.

Autorità d’ambito territoriale (ATO)

L’art. 1, comma 1 quinquies del D.L. 2/2010 convertito nella legge 42/2010, dispone la soppressione delle Autorità d’ambito territoriale (ATO) entro un anno dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2/2010, corretto entro il 31.3.2011 dall’art. 1, comma 1, del D.L. 225/2010, convertito nella legge 10/2011 **ed ulteriormente al 31.12.2012 dall’art. 13, comma 2, del D.L. 216/2011.**

Decorso tale termine ogni atto compiuto dalle ATO è nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2/2010 le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle stesse ATO, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Numero assessori, indennità e gettoni di presenza amministratori

L’art 2, commi 184, 185 e 186, della legge 191/2009 come modificat1 dall’art. 1, comma 1 bis, del D.L. 2/2010 convertito nella legge 42/2010, dispongono che con il rinnovo dei rispettivi consigli:

1. a partire dal 2010 gli enti che vanno al rinnovo dei rispettivi consigli, sono tenuti a determinare il numero degli assessori in misura non superiore ad un quarto del numero dei consiglieri del Comune e della Provincia, sulla base del numero dei consiglieri che rimane immutato, con arrotondamento, in entrambi i casi, all’unità superiore; ai fini del calcolo del 25% **sono computati** il Sindaco ed il Presidente della Provincia
2. a partire dal 2011 gli enti che vanno al rinnovo dei rispettivi consigli, sono tenuti a ridurre il numero dei consiglieri comunali; **non sono computati** il Sindaco ed il Presidente della Provincia

L’art. 15, comma 5, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone che, a partire dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo all’entrata in vigore dello stesso decreto (13:8:2011), il numero dei consiglieri e degli assessori previsto dalla legge vigente attualmente, è ridotto della metà, con arrotondamento all’unità superiore.

Le giunte comunali e provinciali degli enti rinnovati nella **tornata elettorale dello scorso marzo 2010** dovranno, pertanto, essere costituite applicando il criterio da ultimo indicato (vedasi tabella successiva)

Occorre, comunque, tener presente che, ai sensi dell’art. 47, comma 1, del TUEL, il numero massimo degli assessori **non può superare le 12 unità.**

La seguente tabella riporta il calcolo del numero massimo dei consiglieri consentito ai Comuni che andranno al voto a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 (16.9.2011) secondo quanto disposto dall’art. 16, comma 17, dello stesso D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011, anche alla luce della circolare n. 2915 del 18-2-2011 del Ministero dell’interno:

Abitanti	Numero consiglieri comunali
più di 1 milione	48
da 500.001 a 1 milione	40
da 250.001 a 500.000	36
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con	32

popolazione inferiore	
da 30.001 a 100.000	24
da 10.001 a 30.000	16
da 5.001 a 10.000	10
da 3.001 a 5.000	7
da 1.001 a 3.000	6
Fino a 1.000	6

ed il numero massimo degli assessori:

Abitanti	Numero massimo assessori comunali
più di 1 milione	12
da 500.001 a 1 milione	11
da 250.001 a 500.000	10
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	9
da 30.001 a 100.000	7
da 10.001 a 30.000	5
da 5.001 a 10.000	4
da 3.001 a 5.000	3
da 1.001 a 3.000	2
Fino a 1.000	0

L'art 2, comma 186, della legge 191/2009 prevede, a partire dal 2011, in concomitanza con il rinnovo dei consigli comunali la possibilità nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori.

L'art. 2 della legge 244/2007 con i commi da 23 a 27 dispone che:

- la possibilità di essere collocati in aspettativa:
 - a) è limitata ai sindaci, ai presidenti delle province, ai presidenti dei consigli comunali e provinciali, ai presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché ai membri delle giunte di comuni e province;
 - b) i consiglieri comunali e provinciali, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86 del Dlgs. 267/2000;
 - c) è esclusa per i membri delle giunte metropolitane e gli assessori delle comunità montane. Con nota operativa n. 6/2008 l'INPDAP precisa che:
 - a) per i primi continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore e cioè per questi l'amministrazione presso la quale svolgono le loro funzioni ha l'obbligo di versare i contributi previdenziali calcolati sulla retribuzione virtuale spettante all'amministratore se non avesse usufruito dell'aspettativa. Fanno eccezione gli assessori di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e i presidenti di consiglio di Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per i quali i contributi devono essere versati dall'amministrazione che ha concesso l'aspettativa;

- b) per i secondi i contributi previdenziali sia per la quota a carico dell'ente che per la quota a carico del dipendente, pur essendo a loro carico devono essere versati dall'ente presso il quale hanno assunto la carica. In pratica l'ente presso il quale viene svolto il mandato acquisisce la delega ad effettuare i versamenti in nome e per conto dei consiglieri incamerando preventivamente i contributi dei consiglieri medesimi.
- l'art. 5, comma 5 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che ai titolari delle cariche elettive (parlamentari, amministratori locali), a cui venga conferito dalle pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 1, comma 3, della legge 196/2009 (quindi anche i Comuni), lo svolgimento di qualsiasi incarico inclusa la partecipazione a qualsiasi tipo di organi collegiali, spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute ed eventualmente gettoni di presenza di importo non superiore a 30 euro per seduta. **(in vigore dal 31.5.2010)**.
 - l'art. 5, comma 6 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 modifica il comma 2 dell'art. 82 del TUEL stabilendo che il gettone di presenza dei consiglieri comunali e provinciali percepito per la partecipazione a consigli e commissioni che sarà determinato (previsto dal comma 7 dello stesso articolo) con apposito Decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 78/2010 **(quindi entro il 28 settembre 2010)**, non può superare complessivamente, nell'ambito di un mese, il quarto (prima era un quinto) dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco o Presidente della Provincia.
 - l'art. 5, comma 6 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione di quelli delle città metropolitane per i quali l'importo del gettone non può, comunque, superare il quarto dell'indennità prevista per il rispettivo Presidente
 - l'art. 5, comma 6 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone la soppressione il comma 8, lett. e) dell'art. 82 del TUEL in base al quale l'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco non poteva essere inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario comunale
 - l'art. 5, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che apposito Decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 78/2010 **(quindi entro il 28 settembre 2010)** verranno ridotti per un periodo di almeno tre anni, gli importi delle indennità dei componenti della Giunta già determinate dal DM 119/2000, di una percentuale del:
 - 3% per i Comuni fino a 15.000 abitanti e le Province fino a 500.000 abitanti;
 - 7% per i Comuni tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le Province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti;
 - 10% per i Comuni per i restanti Comuni e Province.

Sono esclusi dalle riduzioni i Comuni fino a 1.000 ab.

- l'art. 5, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che nessuna retribuzione, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma possano essere percepiti dagli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche. **(in vigore dal 31.5.2010)**
- l'art. 5, comma 8 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che **a partire dal 31.5.2010** i parlamentari nazionali ed europei che ricoprono cariche negli enti locali, non possano percepire, oltre che gettoni di presenza, anche qualsiasi altro emolumento comunque denominato
- l'art. 13, comma 3, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dichiara incompatibile a partire dalle prossime elezioni, la carica di parlamentare con quella di Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

- i parlamentari non possono fare i sindaci di comuni con più di 20.000 abitanti (Corte costituzionale, sentenza 21.10.2011, n. 277)
- l'art. 5, comma 8 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che a partire dal 31.5.2010 per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate rientranti nell'esercizio delle proprie funzioni pubbliche, agli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, del TUEL, non possano essere corrisposti, oltre che alcun compenso, anche le indennità di missione
- l'art. 5, comma 9 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, abrogando, quindi, il rimborso forfetario omnicomprensivo delle altre spese nella misura recentemente fissata con il decreto interministeriale del 12.2.2009 (G.U. 21.3.2009, n. 67) **(in vigore dal 31.5.2010)**. Con decreto ministeriale del 4.8.2011 (G.U. n. 256 del 3.11.2011) è stata precisata la misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
- l'art. 5, comma 11 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 prevede che chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo può percepire un solo emolumento a sua scelta (ad es. non è più ammissibile il cumulo fra indennità di sindaco e consigliere provinciale) **(in vigore dal 31.5.2010)**.
- L'art. 16, commi 19, 20 e 21, del D.L. 138/2011 convertiti nella legge 148/2011 dispongono che nei Comuni fino a 15.000 abitanti:
 - le sedute del Consiglio e della Giunta si tengano preferibilmente in un arco di tempo non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti;
 - i componenti del Consiglio hanno diritto di assentarsi dal loro lavoro per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento.

L'art. 76, comma 3, D.L. 25.06.2008, n.112 dispone che:

- la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità.

L'art. 77 bis comma 13, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, dispone che il rimborso chilometrico per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è pari ad un quinto del costo di un litro di benzina.

Secondo il Ministero dell'interno (parere 15900/TU/00/82-84) la norma, che entra in vigore in via immediata, non riguarda i membri della Giunta.

Meccanismi sanzionatori previsti dal Dlgs. 149/2011

L'art. 4 prevede l'obbligo da parte di Province e Comuni di redigere una relazione di fine mandato sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve essere certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato e invia, entro venti giorni, apposito rapporto al Presidente della Provincia o al Sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia o del Comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto medesimo da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte dell'organo di revisione avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e trasmessi al Tavolo tecnico interistituzionale. Quest'ultimo invia quindi al Presidente della Provincia o al Sindaco il rapporto citato in precedenza che, insieme alla relazione di fine legislatura, sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia o del Comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento.

La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante **il mandato**, con specifico riferimento a:

- a) sistemi ed esiti dei controlli interni
- b) eventuali rilievi della Corte dei Conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma 1 dell'art. 2359 del Codice Civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine mandato il presidente della provincia o il sindaco sono tenuti a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

L'art. 5 prevede che il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile qualora un Ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi

secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'attività di verifica è eseguita prioritariamente nei confronti dei comuni capoluogo di provincia.

L'art. 6 modifica il comma 5 dell'articolo 248 del Dlgs. 267/2010, prevedendo che in caso di dissesto finanziario, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 in ordine alle azioni di responsabilità, gli amministratori che la Corte dei conti riconosca responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati.

I Sindaci e i Presidenti di Provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di Sindaco, di Presidente di Provincia, di Presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici

Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei Conti accerti anche gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata

comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto economico e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Qualora l'ente locale non provveda all'adozione delle citate misure correttive e continuino a sussistere le condizioni di dissesto, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un Commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Commissioni elettorali

L'art. 2, comma 30, della legge 244/2007 prevede che le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale; l'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Sedi di rappresentanza

I commi 597, 598 e 599, art. 1, della legge 296/2006 prevedono, fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle associazioni nazionali degli Enti Locali presso gli organi dell'Unione europea, il divieto per Comuni e Province acquistare o gestire, anche in forma associata, sedi di rappresentanza in Paesi esteri, o l'istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale, turistica, nonché coprire le suddette spese con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato. In caso contrario una cifra di pari importo verrà detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti dallo stato all'Ente locale nel medesimo anno.

GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI FONDAMENTALI

(art. 14, commi 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010)

Fino all'entrata in vigore del nuovo codice delle autonomie con cui saranno individuate le funzioni fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei Comuni quelle indicate dal comma 3 dell'art. 21 della legge 42/2009 e cioè:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;(la soglia del 70% si dovrebbe intendere come minima)
- b) funzioni di polizia locale;
- c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- f) funzioni del settore sociale.

L'art. 16, comma 1, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 modifica quanto sopra disponendo che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, a decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del Comune che, successivamente al 13.8.2012, sia per primo interessato al rinnovo, sono tenuti a svolgere tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici in forma associata mediante la costituzione di Unioni di Comuni ai sensi dell'art. 32 del TUEL.

Il comma 2 prevede la possibilità di partecipare a tali Unioni anche i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti al fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali loro spettanti.

In base al comma 16 sono esclusi dal suddetto obbligo i Comuni che, alla data del 30.9.2012, esercitano le funzioni amministrative ed i servizi pubblici mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del TUEL. Questi Comuni sono tenuti a trasmettere al ministero dell'interno entro il 15.10.2012, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia e di efficienza della gestione effettuata, appunto, mediante convenzione. Le modalità ed i contenuti di tali attestazioni saranno indicate con un apposito decreto del ministro dell'interno da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 (16.12.2011). A seguito delle attestazioni ricevute e previa valutazione delle stesse, il ministero dell'interno con proprio decreto, da adottare entro il 30.11.2012, predispone l'elenco dei Comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo.

Il comma 4 dispone che alle Unioni siano affidate, per conto dei Comuni membri, la programmazione economico finanziaria e la gestione contabile. I Comuni membri delle Unioni concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione delle Unioni medesime per l'anno successivo, mediante l'approvazione da parte del Consigli comunali, da adottarsi annualmente entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito di un piano generale di indirizzo deliberato dalle Unioni stesse entro il predente 15 di ottobre. Le procedure di attuazione saranno disciplinate con apposito DPR. da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.138/2011 (14.3.2012).

In base al comma 5 le Unioni succedono a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di inizio dell'attività ed alle stesse sono trasferite tutte le risorse umane strumentali in relazione alle funzioni ed ai servizi ad esse affidati. A decorrere dall'anno 2014 saranno soggette al patto di stabilità interno secondo la disciplina prevista per i Comuni aventi corrispondente popolazione.

Il comma 6 del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone, invece, che la popolazione complessiva delle Unioni, di norma, dovrà essere superiore ai 5.000 abitanti o 3.000 per i Comuni che appartengono o che siano appartenuti a Comunità montane. Entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 (16.11.2011) la Regione ha la facoltà di individuare diversi limiti demografici.

Il comma 8 dispone che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 (16.3.2012) i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare a maggioranza dei componenti, devono avanzare alla Regione una proposta di aggregazione conformemente ai limiti sopra indicati e di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva Unione. Entro il 31.12.2012 la Regione dovrà provvedere a sancire l'istituzione di tutte le Unioni del proprio territorio sulla base dell'elenco di cui al comma 16 predisposto dal ministero dell'interno. La Regione provvede anche nel caso di mancanza della proposta da parte dei Comuni o la stessa non sia conforme alle suddette disposizioni.

Il comma 9 dispone che dalla data di proclamazione degli eletti negli organi di governo del Comune che, successivamente al 13.8.2012, sia per primo interessato al rinnovo, in tutti i

Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti che sono parte della stessa Unione ed in quelli con popolazione superiore che esercitano mediante tale Unione tutte le proprie funzioni, le Giunte in carica decadono di diritto e gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale al quale competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell'Unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi spettano in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l'Unione.

Dalla stessa data ai consiglieri dei Comuni fino a 1.000 abitanti non compete più alcuna indennità di cui all'art. 82 del TUEL e la retribuzione delle assenze dal lavoro per la partecipazione ai consigli resta a carico del datore di lavoro, senza alcun rimborso. (comma 18).

Ai sensi dei commi da 10 a 18 gli organi dell'Unione sono:

- il consiglio, costituito dai Sindaci e da 2 consiglieri per Comune, di cui uno di minoranza;
- il presidente, nominato dal Consiglio con i compiti del sindaco e dura in carica 2 anni e mezzo;
- la giunta, nominata dal Presidente tra i sindaci.

Restano in carico ai Sindaci di ciascun Comune le attribuzioni di cui all'art. 54 del TUEL (competenze quale ufficiale del Governo).

Sono, poi, disciplinate, le norme per il funzionamento degli organi.

L'art. 16, comma 24 del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone che i Comuni fino a 5.000 abitanti sono tenuti a svolgere le funzioni fondamentali in forma associata, mediante convenzione o Unione, tenendo conto che il limite demografico minimo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla Regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 (16.11.2011).

I suddetti Comuni dovranno aggregare almeno due funzioni, a scelta, entro il 31.12.2011, prorogato al 30.6.2012 dall'art. 29, comma 11, del D.L. 216/2011 e tutte le sei funzioni entro il 31.12.2012 prorogato al 30.6.2013 dall'art. 29, comma 11, del D.L. 216/2011.

Le funzioni fondamentali svolte in forma associata non possono essere esercitate singolarmente dai Comuni.

La stessa funzione può essere esercitata da una sola forma associativa.

I Comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a 100.000 abitanti non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.

ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI

a) Norma generale

Tutti i Comuni sono tenuti a promuovere le opportune azioni per dar corso all'esternalizzazione dei servizi diretta a realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza dei servizi (comma 8, art. 24 legge 448/2001).

Ai sensi dell'art. 3, commi, 30, 31 e 32 della legge 244/2007, gli enti che costituiscano società o enti, comunque denominati, o assumano partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, dovranno adottare, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate tramite società o Enti e dovranno provvedere alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione, le dotazioni organiche saranno provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni in società o Enti sopra richiamati, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.

I Collegi dei Revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e delle società o Enti affidatari di servizi dovranno asseverare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettere una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica e al Mef – Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle Sezioni competenti della Corte dei conti.

L'art. 22 della legge 69/2009 autorizza le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, previa gara, ad acquistare sul mercato i servizi prodotti al proprio interno, al fine di ottenere economie di gestione, provvedendo, in caso di attuazione di tali processi, al congelamento dei posti ed alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno degli enti che attivano tali processi, vigilano sull'applicazione delle suddette disposizioni dando evidenza nei propri verbali i risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, ed il Nucleo di valutazione dovrà tener conto di tali verifiche nella valutazione del personale dirigenziale.

Infine l'art. 13, comma 1 della legge 183/2010 (collegato lavoro) prevede che in caso di trasferimento di funzioni tra pubbliche amministrazioni, si applica l'art. 33 del Dlgs. 165/2001 in base al quale il personale addetto a tali funzioni dovrà essere trasferito all'ente cui sono state assegnate le funzioni medesime. In caso contrario il personale è considerato in esubero e inserito nelle liste di disponibilità per un massimo di 24 mesi (indennità all'80% dello stipendio).

Società a partecipazione pubblica

• Limiti alla costituzione ed alla partecipazione in società delle Amministrazioni pubbliche

Gli enti locali potranno costituire soltanto società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e non potranno assumere o mantenere direttamente (**o indirettamente soppresso dall'art. 71 della legge 69/2009 sulla semplificazione**) partecipazioni anche di minoranza in società che perseguano fini diversi.

Il comma 32 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, come modificato e integrato dall'art. 2, comma 43, del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011, prevede però (**con decorrenza dal 31.5.2010**), il divieto da parte dei Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti di costituire o di acquisire partecipazioni di società.

Le società già costituite alla data di entrata in vigore del D.L. devono essere messe in liquidazione ovvero devono esserne cedute le partecipazioni entro il 31.12.2012 (così modificato dall'art. 16, comma 27, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011).

Sono escluse dal divieto le società con partecipazione paritaria o con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti dei Comuni partecipanti, purché la popolazione complessiva degli stessi sia superiore ai 30.000 abitanti, ovvero che:

- 1) abbiano, al 31 dicembre 2012 (così modificato dall'art. 16, comma 27, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011), il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- 2) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- 3) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime

I Comuni con popolazione compresa fra i 30.000 ed i 50.000 abitanti possono partecipare ad una sola società; eventuali altre società già costituite devono essere messe in liquidazione entro il 31.12.2013 (come precisato dalla sezione regionale di controllo della corte dei conti per la Lombardia con pareri 602 e 603/2011).

Sull'osservanza di quanto sopra dovrà vigilare il Prefetto che, in caso di inadempimento, assegnerà un termine perentorio entro il quale provvedere decorso il quale, perseverando l'adempimento, nominerà un commissario ad acta per l'attuazione (art. 16, comma 28, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011).

Con il comma 13 dell'art. 20 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 viene soppresso l'ultimo periodo dell'art. 14, comma 32 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 con cui veniva prevista l'emanazione di un apposito decreto ministeriale con cui dettare le modalità attuative per procedere, da parte dei Comuni fino a 30.000 abitanti e di quelle fra i 30.000 e 50.000 abitanti, alla dismissione delle società partecipate.

- **reclutamento del personale ed affidamento incarichi**

L'art. 18 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 dispone che a partire dal 60° giorno successivo alla sua pubblicazione (20.10.2008) le società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici sono tenute ad adottare, con propri provvedimenti, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi a soggetti estranei, secondo i principi generali contenuti nell'art. 35, comma 3, del Dlgs 165/2001.

L'art. 4, comma 17, della legge 183/2011 di stabilità dispone che, fino all'adozione dei predetti provvedimenti, è fatto divieto di procedere al reclutamento di personale e di conferire incarichi.

Secondo la sezione regionale di controllo della corte dei conti Lombardia (par. n. 350/2011), la suddetta disposizione si applica in via diretta a tutte le forme associative (istituzioni, associazioni, aziende speciali e fondazioni) partecipate dagli enti per la gestione dei propri servizi istituzionali e pubblici.

Per le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo (che erogano, ad esempio, servizi strumentali all'ente) il 2° comma dello stesso art. 18 della legge 133/2008 prevede che le stesse debbano adottare provvedimenti diretti a determinare criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Dalla nuova disciplina sono escluse le società quotate.

L'art. 19, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito nella legge 102/2009 integra la suddetta disposizione estendendo i limiti alle assunzioni ed alla spesa di personale previsti per l'ente controllante alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 31, che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

Infine le predette società devono adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

In definitiva anche queste società devono attenersi all'obbligo di ridurre le spese di personale come previsto dal comma 7 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010.

Ai sensi dell'art. 9, comma 29, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, le società non quotate inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3, dell'art. 1 della legge 196/2009, controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni restrittive previste dallo stesso art. 9.

- **Assoggettamento al patto di stabilità**

Relativamente al “patto di stabilità” come previsto dall’art. 19, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito nella legge 102/2009, il regolamento emanato con DPR 168/2010 prevede che gli enti locali debbano vigilare sull’osservanza del patto delle società, rinviando, tuttavia, il tutto in sede di attuazione della delega della legge sul federalismo fiscale (legge 42/2009) nell’ambito del bilancio consolidato degli enti locali.

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 325 del 17 novembre 2010, ritiene illegittimo l’assoggettamento al patto di stabilità delle società in house.

- **Prestiti alle società partecipate**

Secondo la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto (parere n. 40/2009), con la liquidità giacente in cassa il Comune non può concedere prestiti alle società partecipate qualora gli interessi siano pari a quelli riconosciuti dal proprio tesoriere, se non dopo aver verificato l’inesistenza sul mercato di soluzioni di investimento del proprio capitale maggiormente remunerativo. Inoltre sarebbe necessario porre in essere preventivamente nei confronti della stessa, tutti gli strumenti idonei a un controllo approfondito della gestione operativa e finanziaria della società medesima, al fine di appurare se la stessa non necessiti, piuttosto, di interventi di ricapitalizzazione.

Secondo la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia (parere n. 385/2009) la concessione di un mutuo da parte di un comune in favore della propria società in house rientra nel novero delle operazioni di finanziamento provenienti dal socio di riferimento e può essere ammissibile a condizione che si rispetti il vincolo dell’indebitamento per le sole finalità d’investimento ai sensi dell’art. 119, u.c. Cost., nei limiti quantitativi e nelle modalità di ammortamento specificate nelle prescrizioni degli art. 201-204 TUEL e art. 62 legge n. 133/2008. Il finanziamento concesso si configura quale mutuo di scopo. La determinazione del tasso d’interesse è rimessa al prudente apprezzamento dei competenti organi comunali, i quali possono anche prevedere il tipo contrattuale del mutuo gratuito

Il mutuo concesso è comunque rilevante agli effetti del rispetto del patto di stabilità.

- **Indennità agli amministratori**

Il comma 12 dell’art. 61 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 riduce ulteriormente, con decorrenza 1.1.2009, le indennità degli amministratori delle società a totale partecipazione pubblica modificando come segue (le modifiche sono indicate in neretto) l’art. 1, comma 725 della legge 296/2006:

“Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento (prima 80%) e per i componenti al 60 per cento (prima 70%) delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell’articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo (prima: ed in misura ragionevole e proporzionata).

Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma”.

La sezione regionale di controllo della corte dei conti per la regione Liguria, con parere n. 4/2008, sostiene che la riduzione debba essere parametrata a quanto effettivamente percepito dal sindaco o dal Presidente della Provincia e non a quella indicata dal D.M. 119/2000.

Sulla base del comma 6 dell’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, i compensi degli organi di amministrazione e di quelli di controllo (cda, sindaci e revisori dei conti) delle società totalmente partecipate in modo diretto o indiretto e delle società inserite nel conto

economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1, della legge 196/2009, sono ridotti del 10% a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore de D.L. La disposizione non è applicabile alle società quotate ed alle loro controllate, nonché alle società miste.

Ovviamente gli enti partecipanti sono tenuti a vigilare sull'osservanza di tali disposizioni.

- **revoca anticipata organi amministrativi**

L'art.17, comma 22 bis, del D.L. 78/2009 convertito nella legge 102/2009 prevede la possibilità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (e quindi entro il **5 febbraio 2010**), di revocare anticipatamente gli organi amministrativi e di controllo delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, per motivi riconducibili alla riduzione del numero e/o dell'ammontare dei compensi degli amministratori e/o dei sindaci delle società medesime.

La revoca integra i presupposti civilistici della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non dà diritto a risarcimento del danno.

- **Incompatibilità degli amministratori locali**

Le incompatibilità previste dall'art. 63, commi 1 e 2, del Dlgs. 267/2000 per ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale non si applicano per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza in società sia inferiore al 3% e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e cioè che la carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

(art. 2, comma 42 del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011).

L'art. 4, comma 20, del Dl. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 prevede che non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali, coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore (come indicato dall'art. 77 del TUEL) negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.

- **diritto di accesso**

Le norme sull'accesso ai documenti amministrativi si applicano anche alle società a totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative (art. 29, comma 1, della legge 241/1990 come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. b, n. 1, della legge 69/2009)

- **adempimenti relativi a partecipazioni a società o enti**

Gli incarichi di amministratore delle società conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a diecimila euro, irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento. (art. 1, comma 735, della legge 296/2006)

Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per

l'anno sul bilancio dell'Amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante. (art. 1, comma 587, della legge 296/2006).

Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi. (art. 1, comma 588, della legge 296/2006).

Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno (art. 1, comma 589, della legge 296/2006).

Liberalizzazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica

L'art. 4 del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 riprende l'art. 2 del DPR. 168/2010 (regolamento in materia di servizi pubblici locali) imponendo agli enti locali di verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

La suddetta verifica deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del D.L. 138/2011 (13.8.2012), e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali e, comunque, sempre prima di procedere al conferimento ed al rinnovo della gestione dei servizi.

In assenza di tale delibera l'ente locale non può procedere all'attribuzione di dritti di esclusiva (art. 9, comma 2, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012).

All'esito delle verifica gli enti dovranno adottare una delibera quadro nella quale illustrare l'istruttoria compiuta ed evidenziare, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni ed i benefici derivanti da tale decisione.

Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa (art. 9, comma 2, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012).

Alla delibera dovrà essere data adeguata pubblicità e trasmessa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La stessa delibera dovrà essere adottata ogni qualvolta l'ente intenda procedere al conferimento o al rinnovo della gestione.

Il conferimento della gestione dei suddetti servizi deve avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, a meno che il valore economico del servizio abbia un valore annuo pari o inferiore a 900.000 euro, nel qual caso l'affidamento può avvenire direttamente a "società in house", le quali sono, però, assoggettate alle regole del patto di stabilità interno secondo le modalità che saranno definite con decreto del ministro dell'economia e delle finanze (**da sottolineare in merito che tale assoggettamento è già stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 325 del 17 novembre 2010**), su cui gli enti saranno obbligati a vigilare.

E' vietato procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento (art. 9, comma 2, lett. d) della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012).

L'art. 9, comma 18 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012), dispone il l'obbligo da parte dell'organo di revisione di vigilare sul rispetto del relativo contratto di servizio e su ogni eventuale suo aggiornamento Sempre l'art.9 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012), dispone, a partire dal 13.8.2011:

- 1) il divieto da parte di amministratori, dirigenti, responsabili degli uffici e dei servizi dell'ente locale, nonché degli organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo, di controllo di servizi pubblici locali, di svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati (comma 19)
- 2) il suddetto divieto è esteso anche nei confronti di coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado dei soggetti sopra citati e nei confronti di coloro che prestano o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale (comma 19)
- 3) il divieto di essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali da parte di coloro che nel triennio precedente alla nomina abbiano ricoperto la carica di amministratore ai sensi dell'art. 77 del TUEL negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società (comma 21)

Il comma 28 dell'art. 4 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) dispone che, ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

I commi 29, 30 e 31 dell'art. 4 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) prevedono che alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore ceda al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio come individuati nel bando di gara ai sensi del precedente comma 11, provvedendo, qualora gli stessi beni non siano stati ancora interamente ammortizzati, a corrispondere un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici ricevuti, come indicato nel bando di gara.

Obblighi di trasparenza

L'art. 8 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 prevede che tutti gli enti pubblici, anche gli enti locali, sono tenuti, entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.L. 98/2011 e cioè entro il 6.10.2011, curandone successivamente il periodico aggiornamento, a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritarie, indicandone l'entità e se le stesse, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, hanno conseguito o meno il pareggio di bilancio.

La pubblicazione deve, inoltre, contenere una rappresentazione grafica che evidenzi i collegamenti tra l'Ente e le società o tra le società controllate.

Polizze assicurative amministratori

È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo (art. 3, comma 59, della legge 244/2007).

(Già la Corte dei conti per la regione siciliana con sentenza n. 3054 del 25.10.2006 aveva considerato illegittima la polizza assicurativa stipulata da un ente pubblico per la copertura della responsabilità degli amministratori per danni erariali, prevedendo che la copertura è possibile soltanto per la copertura di danni verso terzi).

Secondo la sezione regionale di controllo della corte dei conti per il Molise, parere n. 34/2008 la stipula dell'assicurazione a carico dell'ente è possibile per la copertura di rischi derivanti da colpa lieve del dipendente con premio a totale carico dell'ente medesimo, in quanto l'assenza di

dolo o colpa grave non giustificerebbe alcuna azione di rivalsa su chi ha provocato il danno, con conseguente ricaduta dell'onere economico del risarcimento interamente sull'ente stesso. Secondo la sezione regionale di controllo della corte dei conti per la Lombardia, parere n. 57/2008, non è neppure ammissibile l'inclusione in contratti a copertura di danni per colpa lieve, di una clausola estensiva alla colpa grave, ancorché il relativo premio sia a carico del contraente. I soggetti, siano essi amministratori o dipendenti, che intendano tutelarsi in tal modo, potranno sottoscrivere separati contratti, con oneri a proprio carico.

Sponsorizzazioni

(art. 119, comma 1, Dlgs. 267/2000)

OGGETTO:

corresponsione di un contributo
fornitura di un servizio
acquisizione di un bene

- ADEMPIMENTI:
 - adozione regolamento
 - predisposizione dei progetti
 - adozione bando di gara
 - scelta del parter privato
 - fatturazione
- DESTINAZIONE:
 - trattamento economico accessorio
 - economie di bilancio

Le sponsorizzazioni sono soggette all'IVA (v. Risoluzione n. 88/E dell'11 luglio 2005, dell'Agenzia delle Entrate)

Ammortamento finanziario

Disciplinato dall'art. 167 del Dlgs. 267/2000.

L'art. 27, comma 7, della legge 448/2001 ha reso facoltativa la sua applicazione.

Aree concesse in diritto di superficie

Possono essere cedute in proprietà (art. 3, comma 64, legge 662/1996).

Modificata dall'art. 11 della legge 12.12.2002, n. 273:

“I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate ad insediamenti produttivi fino ad oggi adottati. Sarà l'ente interessato a determinare, con delibera di consiglio, il corrispettivo che dovrà essere, comunque, non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà ed il valore delle aree da cedere in diritto di superficie.

ACCESSO AL CREDITO

Norme generali

L'accesso al mercato dei capitali è coordinato dal Ministero dell'economia e finanze (art. 41, comma 1, legge 448/2001 modificato dall'art. 2, comma 1 bis, aggiunto al D.L. 13/2002 dalla legge di conversione n. 75/2002), al fine di “*contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica*”.

Con il Decreto 1.12.2003, n. 389/03 (Regolamento attuativo del citato art. 41) e successivamente con circolare 27.5.2004, sono state fornite agli Enti territoriali dal Ministero dell'economia e finanze le indicazioni operative per l'accesso al mercato dei capitali.

L'art. 1 del Regolamento disciplina, ai sensi del richiamato art. 41, comma 1, della legge 448/2001, l'obbligo per Province, Comuni, Città metropolitane, Comunità montane e Comunità

isolate, Consorzi tra Enti territoriali e Regioni interessate di comunicare, entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno, al Dipartimento del Tesoro, Direzione II, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, i dati relativi all'utilizzo di anticipazioni di cassa, ai mutui accessi con soggetti esterni alla P.A., alle operazioni derivate concluse ed ai titoli obbligazionari emessi, nonché alle operazioni di cartolarizzazione effettuate. Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 giugno 2004, emanato di concerto con il Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. n. 168 del 20 luglio 2004, sono stati approvati i modelli relativi alle suddette comunicazioni trimestrali.

Oltre che con gli usuali mezzi postali, le comunicazioni trimestrali potranno essere inviate sia tramite fax (al numero 06/4761-3197), che via *e-mail* (all'indirizzo di posta elettronica: accesso.mercati@tesoro.it).

Le comunicazioni preventive previste dall'art. 1, comma 2, del Decreto 389/2003 riguardano esclusivamente le operazioni derivate effettuate e gli ammortamenti costituiti dagli enti territoriali per un importo superiore ai 100 milioni di euro.

Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall'articolo 41 della legge 448/2001 conservano, per almeno cinque anni, appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa sopra citata. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi. (art. 1, comma 738, della legge 296/2006).

Indebitamento permesso solo per spese di investimento

L'art. 5 della legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 ha modificato l'art. 119 della Costituzione stabilendo che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

Tale obbligo è ribadito dall'art. 3, comma 16, della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004).

Nelle operazioni di indebitamento rientrano anche le aperture di credito il cui utilizzo è stato introdotto dall'art. 1, comma 68, della legge 311/2004 come modificato dall'art. 1 sexies del D.L. 44/2005 convertito nella legge 88/2005.

Dal 1.1.2007 alle operazioni di indebitamento di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 2003, n. 350, si aggiungono le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento. (art. 1, comma 739, della legge 296/2006).

Dal 1.1.2007 costituiscono indebitamento le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata solo se collegati a un'attività patrimoniale preesistente. (art. 1, comma 740, della legge 296/2006).

Non costituiscono indebitamento le anticipazioni di cassa.

Non sono considerati investimenti i conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società partecipate, finalizzata al ripiano di perdite. (comma 19 dell'art. 3 della legge 350/2003).

Esaustive delucidazioni si trovano nella Circolare 29 luglio 2003, n. 1253 della Cassa DD.PP.

L'art. 30, comma 15, della legge 289/2002 dispone la nullità degli atti e dei contratti relativi al ricorso all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento. Le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori che hanno assunto la relativa delibera, una sanzione pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita la momento della commissione della violazione.

L'art. 41, comma 4, della legge 448/2001 rende possibile il ricorso all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 3, del Dlgs. 267/2000 soltanto per quelli maturati anteriormente alla data di entrata in vigore (8.11.2001) della legge costituzionale 18.10.2001, n. 3. (secondo questa legge gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento soltanto per finanziare spese di investimento).

Per gli adempimenti in ordine all'istruttoria relativa alla richiesta di finanziamento dei debiti fuori bilancio alla Cassa DD.PP., si rinvia alla circolare della stessa Cassa n. 1251 del 27 maggio

2003 nonché ai comunicati emessi sempre dalla Cassa in data 18 giugno 2003, pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24 giugno 2003 ed in data 8.4.2004.

Limite di indebitamento

Occorre ricordare che l'art. 70 della legge 448/2001 autorizza la Cassa DD.PP. a concedere mutui ai Comuni, anche in deroga ai limiti di indebitamento di cui all'art. 204 del Dlgs. 267/2000, per il finanziamento delle opere relative alla costruzione di asili nido, nonché per l'eventuale acquisto del terreno occorrente..

L'art. 1, comma 108, della legge 220/2010, modificato dall'art. 2, comma 39 del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011, prevede che le province e tutti i comuni per il triennio 2011-2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 supera il limite del:

12% per il 2011,

10% per il 2012,

8% per il 2013

delle entrate relative ai primi tre titoli dell'entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

L'art. 8 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012).rettifica le suddette percentuali come segue:

8% per il 2012

6% per il 2013

4% per il 2014

Secondo la Corte dei conti per il Piemonte (par. n. 11/2011) le entrate di riferimento devono essere depurate di tutte quelle non ricorrenti (es. aventi vincolo di destinazione, una tantum).

Secondo al Corte dei conti per la Lombardia (par. n. 122/2011) per la quantificazione degli interessi ai fini della valutazione del limite di indebitamento, sono da escludersi, oltre a quelli finanziati con contributi statali e regionali, anche quelli a carico di altri soggetti.

Lo stesso art. 8 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012).dispone, inoltre, che con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite:

a) distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;

b) la percentuale annua di riduzione del debito;

c) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, si considera comunque equivalente alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge di stabilità 2012.

Agli enti che non adempiono alle suddette prescrizioni si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità).

Durata e decorrenza ammortamento mutui

La durata minima dell'ammortamento dei mutui è ridotta a 5 anni.

L'inizio dell'ammortamento può essere fissato, in alternativa al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto, al primo luglio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto o al primo gennaio del secondo esercizio successivo. Per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno sarà, inoltre, possibile anticipare la decorrenza dell'ammortamento al primo luglio dello stesso anno. (art. 1 comma 68, della legge 311/2004).

L'art. 62 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 203/2008 (finanziaria 2009), prevede, inoltre, che per gli enti locali la

durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non possa essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

Prestiti flessibili di scopo

Si tratta di uno strumento di prestito per il finanziamento di opere da realizzarsi in più anni che, rispetto alle forme di prestito tradizionale, presenta le seguenti particolarità:

- un periodo di preammortamento (compreso tra 1 e 6 anni) a scelta dell'ente;
- la possibilità di ridurre, a costo zero, l'importo del finanziamento in relazione alla effettiva spesa di investimento e di restituire, quindi, soltanto gli importi erogati durante il preammortamento e il periodo di utilizzo;
- la possibilità, a date prestabilite durante il periodo di utilizzo, di cambiare il regime dei tassi di interesse (passando da variabile a fisso), applicabile sia al preammortamento residuo che all'ammortamento;
- la possibilità di rinunciare al finanziamento a costo zero in caso di non realizzazione dell'opera o di acquisizione di finanziamenti alternativi (che non siano rappresentati da assunzione di mutui presso altri istituti)

L'importo nominale minimo del prestito deve essere almeno pari a 2.000.000 di euro.

Per maggiori dettagli si può consultare la circolare della Cassa DD.PP 1263/2005

Aperture di credito

E' introdotta dall'art. 1, comma 68, della legge 311/2004, come modificato dall'art. 1 sexies del D.L. 44/2005 convertito nella legge 88/2005, la possibilità per gli enti locali di ricorrere, per le spese di investimento, anche all'istituto dell'apertura di credito previsto dagli artt. 1842 e 1843 del codice civile.

Le aperture di credito sono di competenza del Consiglio se non previste in atti fondamentali del Consiglio stesso.

Il ricorso all'apertura di credito è subordinato alle stesse condizioni previste per la contrazione dei mutui indicate dagli artt. 203, comma 1, e 204, comma 1, del Dlgs. 267/2000 come modificato dal precedente comma 45.

Gli interessi, al fine del rispetto del limite di indebitamento, sono riferiti all'importo complessivo dell'apertura di credito stipulata.

I contratti di apertura di credito devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma pubblica.

Il Decreto del Ministero dell'economia 3 marzo 2006 pubblicato in G.U. 6.3.2006, n. 54 nel determinare il tasso dispone che le aperture di credito hanno una durata massima di tre anni.

Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto stesso e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi.

Locazione finanziaria

L'art. 160 bis del Dlgs 163/2006 (codice degli appalti), introdotto dal Dlgs. 113/2007, in sostituzione dei commi 907, 908, 912, 913 e 914 della legge 296/2006 abrogati, prevede che: "Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria".

Le operazioni di leasing presentano indubbi vantaggi nell'esecuzione dei lavori pubblici.

Infatti, oltre che rappresentare un'ulteriore possibilità di finanziamento, per gli enti soggetti al patto di stabilità, tale strumento fa incidere l'investimento solo per il canone annuo anziché per il suo intero ammontare (parere dell'11.10.2006 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia).

Le sezioni unite della Corte dei conti con del. 49/2011 affermano, invece, che quando viene stipulato un contratto di leasing immobiliare, gli enti locali devono rispettare i limiti dell'indebitamento.

L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste (comma 913)

L'opera pubblica da realizzare con tale procedura va inserita nel programma e nell'elenco annuale delle opere pubbliche.

Con questo metodo la contabilizzazione avviene iscrivendo il bene nel conto del patrimonio solo al momento del riscatto.

Il canone periodico, comprensivo sia della quota capitale che della quota interessi, viene contabilizzato nel Titolo 1° nell'intervento "utilizzo beni di terzi" codice SIOPE 1403.

In questo caso gli interessi non concorrono alla determinazione del suddetto limite.

Nei conti d'ordine nella voce "Beni di terzi" va inserito inizialmente il costo del bene annualmente ridotto della quota capitale pagata.

Al momento del riscatto il valore del bene confluirà nell'attivo del conto del patrimonio e nel conto economico confluirà la differenza fra valore del bene ed importo del riscatto a titolo di sopravvenienza attiva.

Nell'ambito del "leasing" rientra anche l'operazione cosiddetta "**sale and lease back**" che consiste nel vendere beni mobili o immobili ad una società di leasing che acquisisce il bene lasciandone la disponibilità al venditore dietro il pagamento di un canone periodico. Alla fine del contratto il venditore ha la facoltà di riacquistare il bene pagando una somma a titolo di riscatto.

E' necessario tener presente che il provento derivante dall'alienazione è utilizzabile esclusivamente per spese di investimento essendo in presenza di un'operazione rientrante tra le forme di finanziamento e che il canone periodico ha natura di spesa corrente.

Impegno formale (Cassa DD.PP.)

Con l'art. 4-bis del D.M. Tesoro 7.1.1998, così come modificato e integrato dall'art.1 del D.M. 30.9.1999 è stato istituito l'istituto del "formale impegno" alla concessione di mutui da parte della Cassa DD.PP. con cui la quest'ultima si impegna in modo irrevocabile per un periodo di tre anni alla concessione dei mutui richiesti (vedasi circolare attuativa 17.4.2000, n.1237 della Cassa DD.PP.).

Rinegoziazione mutui

L'art. 41, comma 2, della legge 448/2001 permette agli enti locali, purché le relative pattuizioni contrattuali lo consentano, di convertire i mutui contratti dopo il 31.12.1996 anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari o rinegoziazioni, anche con altri istituti di credito, a condizione che l'operazione comporti una riduzione delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e di altri oneri (eventuali indennizzi e spese di estinzione anticipata).

Si rammenta che il beneficio derivante dall'operazione di rinegoziazione dei mutui eventualmente conclusa entro il 30.9.2003 con la Cassa DD.PP. consentita dal D.M. dell'economia e delle finanze 20.6.2003 (G.U. 24.6.2003, n. 144), dovrà rappresentare nel bilancio di previsione fino alla completa estinzione del nuovo mutuo, avanzo economico da destinarsi a spese di investimento.

Ciò a seguito della clausola obbligatoria prevista dalla Cassa DD.PP. ed inserita nella deliberazione di rinegoziazione, riguardante l'impegno formale da parte del Comune a non utilizzare i conseguenti benefici finanziari per spese correnti.

In merito alla rinegoziazione proposta dalla Cassa DD. PP. con la recente circolare n. 1278 del 21.9.2010, si richiama l'attenzione su quanto affermato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Basilicata con sentenza n. 216 del 7.10.2010 secondo la quale non è possibile utilizzare le relative economie per finanziare spese correnti.

Estinzione anticipata mutui

DA TENER PRESENTE CHE L'EVENTUALE INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA NON PUO' ESSERE FINANZIATO CON IL NUOVO MUTUO IN QUANTO DEVE CONSIDERARSI COME SPESA CORRENTE DA ISCRIVERSI NEL TITOLO 1°, INTERVENTO 6, NELLA VOCE SIOPE 1699 "ONERI FINANZIARI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLE VOCI PRECEDENTI"

Mutui assunti con la Cassa DD.PP. con onere a carico dello Stato

In forza dell'art. 9 bis, commi 6, 7 e 8, del D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009 i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento.

L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta:

a) in misura non superiore al 50 per cento dell'importo non erogato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa;

b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che residuano, al netto di quanto previsto ai sensi della lettera a), ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio;

c) per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, sono definite le modalità di attuazione.

Mutui per Unioni di comuni

Con un Decreto in data 19 aprile 2002, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 30 aprile 2002, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Direttore Generale della Cassa DD.PP., ha proceduto alla riduzione dei tassi di interessi sui mutui concessi dallo stesso Istituto per il finanziamento di investimenti connessi allo svolgimento coordinato, associato o congiunto, di funzioni o servizi tra Enti Locali.

Al riguardo, il Provvedimento stabilisce che al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2002 viene aggiunto l'art. 2-bis, il quale prevede che i tassi di cui al comma 1 del medesimo Decreto sono ridotti di 15 centesimi di punto per il finanziamento:

- delle spese di investimento dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzione ex art. 30 del Dlgs. 267/2000, di funzioni o servizi;

- delle spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni o servizi, tramite Comunità montane, isolate o di arcipelago, Unioni di Comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale, di cui all'art. 33, comma 3, del Dlgs. 267/2000.

Istituto del credito sportivo

L'art. 1, comma 7 quater del Dl. 392/2000, convertito nella legge 26/2001, estende la possibilità per l'Istituto del credito sportivo di concedere contributi in conto interessi anche sui mutui contratti con la Cassa DD.PP.. Con il comma 191 dell'art. 4 della legge 350/2003 tale possibilità viene ulteriormente estesa sui mutui concessi da altre aziende di credito.

Altre disposizioni in materia di indebitamento

A fronte di operazioni di emissioni di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, l'ente capofila può rilasciare una garanzia fideiussoria complessiva, con l'obbligo, da parte degli altri enti emittenti, di rilasciare contestualmente a favore dell'ente capofila medesimo, garanzia fideiussoria in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza.

Ovviamente la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del proprio limite di indebitamento solo per la quota di competenza dell'ente stesso. (art. 1, comma 68, della legge 311/2004)

L'art. 3 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 203/2008 (finanziaria 2009), dispone per gli enti locali il divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.

L'art. 1, comma 163, legge 266/2005 ripristina al 100% la retrocessione agli enti territoriali emittenti dell'imposta sostitutiva del 12,50% gravante sugli interessi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti stessi. Occorre, tuttavia, tener presente che tale imposta si azzerava in caso di collocazione dei titoli presso le banche.

Con circolare FL 4/2007 il Ministero dell'interno ha precisato che nessun rimborso è dovuto "a decorrere dall'anno 2006".

In caso di emissione di titoli obbligazionari con rimborso di capitale in unica soluzione alla scadenza, è introdotto l'obbligo di costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito o la conclusione di un'operazione di swap per l'ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall'art. 2 del regolamento di cui al DM. 1.12.2003, n. 389. (art. 1, comma 74, della legge 311/2004).

Per la gestione del fondo di ammortamento è prevista la possibilità di non applicare il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere previsto dagli artt. 209, comma 3, e 211, comma 2, del Dlgs. 267/2000. (art. 1, comma 69, della legge 311/2004).

Contabilizzazione delle operazioni finanziate mediante mutui con onere interamente a carico di altri enti pubblici

A partire dall'anno 2005 le rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti locali con onere totalmente a carico statale, sono pagate agli enti mutuanti direttamente dallo Stato. (art. 1, comma 75, della legge 311/2004).

Costituiscono nuove operazioni finanziarie anche le operazioni di conversione o rinegoziazione del debito (RM Economia e Finanze, Ragioneria generale dello Stato, 28.6.2005 in G.U. n. 154 del 5.7.2005).

I commi 76 e 77 dello stesso articolo dispongono che, al fine del consolidamento dei conti pubblici per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, sempre a partire dall'anno 2005, con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, nel caso in cui il mutuo assunto da un ente

pubblico sia interamente a carico di un altro ente pubblico, entrambi debbano iscrivere nel loro bilancio il ricavato del mutuo come indicato nel seguente esempio:

L'ente A assume un mutuo di €. 1.000.000,00 destinato al finanziamento di un'opera pubblica, con onere interamente a carico della Regione.

La Regione, oltre ad inserire la quota di ammortamento a suo carico, è tenuta a contabilizzare nel proprio bilancio, unitamente al ricavato del mutuo tra le accensioni di prestiti, il corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale.

L'ente A, a sua volta, iscriverà nel proprio bilancio il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale e, contemporaneamente, pari importo nelle spese in conto capitale al fine di consentire la regolarizzazione contabile dell'operazione.

Tale disposizione mira ad evitare duplicazioni di registrazione delle operazioni finanziarie da parte delle Amministrazioni pubbliche coinvolte. (art. 1, commi 76 e 77, della legge 311/2004)

ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Pubblicità

Le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le spese relative a inviti e comunicazioni devono essere inserite nel quadro economico dello schema di contratto, tra le somme a disposizione della stazione appaltante. (art. 80 del Dlgs. 163/2006).

Tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 30 del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici

- Con Decreto 3 aprile 2001, pubblicato sulla G.U. n. 34 del 23 aprile 2001, il Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con quello del Tesoro, ha stabilito, così come previsto dell'art.26 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 – modificato dall'art.9, comma 44 della Legge 18 novembre 1998, n. 415 –, **nell'8%** la misura del tasso di interesse di mora da applicare al periodo che va **dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001** ai sensi dell'art.30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici –.
- Con Decreto 31 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n.215 del 13.9.2002, il Ministero delle strutture e dei trasporti di concerto con quello dell'Economia, ha stabilito, così come previsto dell'art.26 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 – modificato dall'art.9, comma 44 della Legge 18 novembre 1998, n. 415 –, **nel 7,25%** la misura del tasso di interesse di mora da applicare al periodo che va **dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002** ai sensi dell'art.30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici –.
- Con Decreto 19 marzo 2003, pubblicato sulla G.U. n.82 dell'8.4.2003, il Ministero delle strutture e dei trasporti di concerto con quello dell'Economia, ha stabilito nel **7,375%** la misura del tasso di interesse di mora da applicare al periodo che va **dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003** ai sensi dell'art.30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici –.
- Con Decreto 12 marzo 2004, pubblicato sulla G.U. n.88 del 15.4.2004, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'Economia, ha stabilito nel **7,125%** la misura del tasso di interesse di mora da applicare al periodo che va **dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004** ai sensi dell'art.30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici –.
- Con Decreto 12 aprile 2005, pubblicato sulla G.U. n.91 del 20.4.2005, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'Economia, ha stabilito nel **7,125%** la misura del tasso di interesse di mora da applicare al periodo che va **dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005** ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici –.
- Con Decreto 12 maggio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 118 del 23.5.2006 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha determinato nella misura del **5,35%** - per il periodo **1° gennaio 2006-31 dicembre 2006** - il saggio di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.

- Con Decreto 24 ottobre 2008, pubblicato sulla G.U. n. 264 del 11.11.2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha determinato nella misura del **5,95%** - per il periodo **1° gennaio 2007-31 dicembre 2007** - il saggio di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
- Con Decreto 19 febbraio 2009, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 2.3.2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha determinato nella misura del **6,83%** - per il periodo **1° gennaio 2008-31 dicembre 2008** - il saggio di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
- Con Decreto 4 agosto 2009, pubblicato sulla G.U. n. 194 del 22.8.2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha determinato nella misura del **6,64%** - per il periodo **1° gennaio 2009-31 dicembre 2009** - il saggio di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
- Con Decreto 14 giugno 2010, pubblicato sulla G.U. n. 143 del 22.6.2010 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha determinato nella misura del **4,28%** - per il periodo **1° gennaio 2010-31 dicembre 2010** - il saggio di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.

Cessioni di crediti

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici (art. 117, comma 2, del codice dei contratti Dlgs. 163/2006).

(V. parere sezione regionale di controllo Corte dei conti per il Lazio n. 8/c/2006 del 10.5.2006)

Progettazioni.

Gli oneri inerenti la progettazione, direzione lavori, vigilanza, collaudi, progettazioni piani di sicurezza, altre prestazioni professionali e specialistiche non possono superare il 10% del totale degli stanziamenti relativi alle opere da eseguire (art. 92, comma 7, del codice dei contratti Dlgs. 163/2006);

Gli oneri relativi al progetto, fanno carico allo stanziamento previsto per la realizzazione dei lavori (art. 93, comma 7, del codice dei contratti Dlgs. 163/2006);

Tali spese possono essere finanziate con l'eventuale mutuo assunto per l'esecuzione delle opere, anche se anticipate dall'ente mutuante.

Anche il progettista deve stipulare una polizza assicurativa (art. 111 del codice dei contratti Dlgs. 163/2006).

Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi. (art. 90, comma 5, del codice dei contratti Dlgs. 163/2006).

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.

(art. 92, comma 1, legge 163/2006, codice degli appalti, già previsto dall' art. 17, comma 12 bis della legge 109/1994).

Con la sentenza 12195/2005 le Sezioni unite civili di Cassazione hanno stabilito che l'atto con cui si affida a un professionista l'incarico di progettare un'opera pubblica, è valido e vincolante nei confronti dell'Ente soltanto se contiene la previsione dell'ammontare del compenso dovuto e dei mezzi per farvi fronte. L'inosservanza di questa prescrizione determina la nullità dell'atto che si estende anche al contratto di prestazione d'opera professionale.

L'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 248/06 prevede la possibilità di parametrare i compensi al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Incentivo sulle progettazioni interne

L'art. 35, comma 3, della legge 183/2010 (collegato lavoro) riporta al 2% la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Sulla base della deliberazione n. 7/2009 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, cui si sono conformate molte altre sezioni regionali (Toscana pareri nn. dal 31/09 al 38/09 e n. 40/09; Veneto parere n. 82/09; Basilicata parere n. 21/09; Piemonte parere n. 19/09 e 20/09), il momento che rileva ai fini della definizione dell'importo da corrispondere è quello della realizzazione della prestazione (principio di competenza). Pertanto il 2% potrà essere riconosciuto per le prestazioni effettuate dal 24.11.2010, data di entrata in vigore della legge.

L'art. 1, 10 quater, del D.L. 162/2008 convertito nella legge 201/2008 dispone che "la corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie".

La sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, con il parere n. 4/2008, sostiene che tale compenso debba essere comprensivo oltre che degli oneri riflessi a carico dell'ente, anche dell'IRAP.

La sezione riunita della Corte dei conti, con delibera 33/Contr/2010 del 30.6.2010, conferma la tesi della sezione lombarda.

In base all'art. 92, comma 5, del codice degli appalti Dlgs 163/2006 la percentuale è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

La percentuale effettiva, nel limite massimo previsto dalla legge, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie.

Destinatari dell'incentivo sono, quindi, esclusivamente il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i loro collaboratori.

Il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti amministrativi, con il parere 366472007, riguardo al regolamento attuativo dell'art. 92, comma 5, del Dlgs. 163/2006, suggerisce di suddividere i lavori almeno in 5 fasce secondo l'entità e la complessità dell'opera, al fine di

graduare la misura dell'incentivo, tenendo, tuttavia, presente l'opportunità di attribuire una maggiorazione per progetti che, seppure in fasce inferiori rispetto a quella massima, presentano particolari complessità.

La ripartizione dell'incentivo è riferito alle progettazioni esecutive dei lavori effettivamente appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive. (D.M. dei lavori pubblici 2.11.1999, n. 555).

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo Puglia, con parere n. 8 del 18.5.2007 sostiene correttamente che l'allocatione in bilancio delle risorse destinate all'incentivazione per la progettazione deve essere effettuata dall'ente nel Titolo 2° della spesa relativo alla spesa in conto capitale. Ovviamente l'effettivo pagamento al personale interessato non può che avvenire con imputazione al Titolo 1° concorrendo lo stesso alla determinazione del limite massimo di spesa consentito per il personale.

Pertanto occorrerà procedere mediante giro contabile creando una risorsa nel Titolo 3° dell'entrata, catg. 5^, con codice SIOPE 3516.

Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento tra dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto. (art. 92, comma 6, codice dei contratti Dlgs. 163/2006 come modificato dall'art. 3 Dlgs. 26.01.2007, n. 6, con decorrenza dal 01.02.2007).

I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego. (art. 90, comma 4, codice degli appalti).

Si rammenta che il conferimento di incarico professionale da parte del Comune ad un proprio dipendente per la redazione di un progetto è in contrasto con il disposto dell'art. 58, comma 2, del Dlgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Il divieto è confermato dal provvedimento 8.11.1999 emesso dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (G.U. del 15.11.1999, n. 268).

Contributo all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 67, della legge 266/2006)

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare dei contributi ad essa dovuti dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza. Tra i soggetti pubblici vi rientrano anche gli enti locali come stazioni appaltanti.

A partire dal 1 febbraio 2007 la tassa sulle gare riguarda tutti gli appalti di servizi e forniture oltre che i lavori per l'esecuzione delle opere pubbliche.

Sono obbligati a versare un contributo a favore della suddetta Autorità i seguenti soggetti, pubblici e privati:

- a) le stazioni appaltanti (tra cui gli Enti Locali) di cui all'art. 32 del Dlgs. 163/2006;
- b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dalle stazioni appaltanti;

Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sopra indicati dovranno pagare i seguenti contributi (delibera 3/11/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici) con decorrenza 1.1.2011

Fascia di importo n migliaia di euro	Quota per la stazioni appaltanti (in euro)	Quota per ogni partecipante (in euro)
Inferiore a 40	esente	esente
da 40 a 150	30,00	esente
da 150 a 300	225,00	20,00
da 300 a 500	225,00	35,00
da 500 a 800	375,00	70,00
da 800 a 1.000	375,00	80,00
da 1.000 a 5.000	600,00	140,00
Da 5.000 a 20.000	800,00	200,00
oltre 5.000	800,00	500,00

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. Le stazioni appaltanti sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV) emessi dall'Autorità con cadenza almeno quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.

2. gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente.

3. Per le procedure di scelta del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere la contribuzione secondo l'importo totale posto a base di gara indicati nella suddetta tabella; gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare la contribuzione per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo.

4 Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>

Il mancato pagamento della contribuzione determinerà l'avvio della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Fondo rotativo per la progettualità

Tale Fondo è stato istituito presso la Cassa DD.PP. con la legge 549/95 e successive modificazioni.

L'art. 6 ter del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone che le risorse disponibili sul Fondo di rotazione sono destinate prioritariamente alla progettazione delle opere, inserite nei piani triennali degli enti locali approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che ricadono su terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale interessato, aventi già destinazione urbanistica conforme all'opera o alle opere che si intendono realizzare.

IMMOBILI

Comunicazione annuale elenco immobili

Ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge 191/2010 tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro entro il 31 luglio **(come indicato dall'art. 24, comma 1, del D.L.**

216/2011) di ogni anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco (31.3.2010) le eventuali variazioni intervenute secondo le modalità indicate con nota 24.2.2010 n. DT 16132/10 dello stesso Ministero.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2010, la ricognizione del patrimonio pubblico e' stata estesa alle concessioni e alle partecipazioni.

La violazione degli obblighi di comunicazione è causa di responsabilità amministrativa (art. 12, comma 13 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011)

Indennità di esproprio

L'art. 2, commi 89 e 90, della legge 244/2007 apporta al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento. 2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento»;

b) all'articolo 45, comma 2, lettera a), le parole: «senza la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2»;

c) all'articolo 20, comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45»;

d) all'articolo 22, comma 3, le parole: «, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1» sono soppresse;

e) all'articolo 55, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene».

Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, come sostituiti dal comma 89, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile

Esecuzione forzata nei confronti degli enti locali

Ai sensi dell'art. 159, comma 3, del Dlgs. 267/2000, è opportuno che la Giunta adotti semestralmente la deliberazione per limitare le procedure di esecuzione forzata nel primo semestre.

L'art. 3-quater del D.L. 13/2002 convertito nella legge 75/2002 dispone che “non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato e intestate al ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità.”

Il pignoramento è possibile senza l'osservanza dell'ordine cronologico delle fatture o delle deliberazioni di impegno (Sentenza Corte costituzionale 4-18 giugno 2003, n. 211)

Titolarità della gestione

L'art. 29, comma 4, della legge finanziaria 448/2001 prevede la possibilità per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la possibilità, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 4, lettera d), del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali –Dlgs. 267/2000-, anche al fine di operare un contenimento della spesa, di adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, del Dlgs. 29/1993 e successive modificazioni, e all'art. 107 del predetto Testo Unico, attribuendo ai componenti dell'Organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Per attuare tale disposizione non è più necessario riscontrare e dimostrare la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti.

Con la sentenza della sezione V[^], 5.7.2005, n. 3692, il Consiglio di Stato considera illegittimi gli atti gestionali sottoscritti sia dal Sindaco che dal dirigente.

Il TAR Sardegna , sezione II[^], con la sentenza 24.1.2005, n. 105 ed il TAR Sicilia – Catania, Sezione I[^], con la sentenza 17.6.2005, n. 1032, affermano che i provvedimenti di concessione di contributi sono da considerare atti gestionali e, dunque, di competenza dei dirigenti e non della giunta comunale.

Il Consiglio di Stato, Sez. V[^], con sentenza 9 settembre 2005, n. 4654, ha statuito che le giunte comunali non hanno competenza alcuna in materia di affidamento degli incarichi professionali di qualsiasi genere. L'affidamento di incarichi professionali, infatti, rientra tra le attività tipicamente gestionali che sono sottratte agli organi di governo, essendo rimesse, dal nostro ordinamento, esclusivamente ai dirigenti. Le disposizioni contenute nell'art. 107 del Dlgs n. 267/2000, in materia di competenze dirigenziali, sono assai chiare al riguardo, statuendo che la scelta del contraente spetta ai dirigenti in via esclusiva.

Il Dipartimento per la Funzione pubblica, con circolare n. 3/2006 interviene sulla corretta gestione degli organici, la cui responsabilità è in capo ai dirigenti, nel quadro della programmazione triennale dei fabbisogni.

Il Tar Toscana, sez. II, con sentenza n. 3225 del 25-7-2006 afferma che sono illegittime le disposizioni organizzative che subordinino l'attività gestionale dei dipendenti a informazioni preventive e direttive degli assessori

Con sentenza del TAR Toscana Sezione II 25.7.2006, n. 3218 viene affermato che l'approvazione dei verbali delle commissioni di concorso con l'assunzione dei vincitori è di esclusiva competenza dei dirigenti dell'ente locale, così come le procedure di gara per l'acquisizione di appalti, servizi o forniture.

Una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che i Segretari Comunali e i Dirigenti non sono fungibili in base ai seguenti principi:

- il segretario comunale ha compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa;
- nella sfera di queste attribuzioni non vi è un potere di sostituzione del dirigente;
- la sostituzione del dirigente da parte del segretario comunale pregiudica l'esclusività delle attribuzioni dirette di compiti ai dirigenti e responsabili di area;
- è possibile attribuire a segretario comunale funzioni gestionali circoscritte.

È obbligatorio, e non solo facoltativo, che il Presidente della Commissione di valutazione di un concorso per l'assunzione negli enti locali territoriali, sia un dirigente della medesima P.A.

locale, atteso che l'art. 107, comma 3°, lett. a) del TUEL, in tale materia, ha implicitamente abrogato l'art. 9, comma 2° lett. a) del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
(TAR Catanzaro, Sentenza, Sez. II, 03/10/2006, n. 1095)

Rappresentanza legale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17360 del 17.11.2003, ha stabilito che la legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza del Comune spetta in via esclusiva al Sindaco e non al dirigente come previsto dall'art. 36 della legge 142/90 confermato dall'art. 50 del Dlgs. 267/2000.

Quanto sopra è confermato dalla stessa Corte con la sentenza n. 10787 del 7.6.2004 affermando che né lo statuto comunale né il regolamento comunale possono conferire la rappresentanza legale ai dirigenti.

Tuttavia con la sentenza 16.6.2005, n. 12868, la Cassazione, Sezioni unite, ha previsto la possibilità di inserire negli statuti l'attribuzione alla dirigenza della rappresentanza giudiziale. In assenza di tale norma statutaria la rappresentanza in giudizio rimane in capo al Sindaco.

L'art.3 bis del D.L.44/2005 convertito nella legge 88/2005 dispone che nel contenzioso tributario: "l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio"

Indennità di fine mandato per gli amministratori locali

Il Dm. 4 aprile 2000, n. 119, emesso ai sensi dell'art. 82 del Dlgs. 267/2000, all'art. 10 stabilisce che "a fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno".

Per la corresponsione di tale indennità non occorre alcuna richiesta da parte dell'amministratore interessato.

Con la Risoluzione Prot. n. 15900/L.265/99/23DM/2001, il Ministero dell'Interno, Direzione generale dell'Amministrazione civile – Direzione centrale delle Autonomie, ha precisato che l'istituto dell'indennità di fine mandato è previsto all'art. 82, comma 8, lett. f) del TUEL, unicamente a favore del Sindaco e del Presidente della Provincia e che l'art. 10 del Dm. n. 119/00, nel regolamentare la materia, ne ha stabilito la misura in una somma pari ad una indennità mensile per ogni dodici mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno e commisurata, ai sensi della Circolare n. 5/00 dello stesso Dicastero, al compenso effettivamente corrisposto.

La Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, con parere n. 414/2010, interviene sulla modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato e sulla sua natura

L'art. 1, comma 719, della legge 296/2006 dispone che l'indennità di fine mandato (*ex art. 10, Legge n. 119/00*) spetta soltanto nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata ininterrotta superiore ai 30 mesi

Responsabilità

La mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte degli enti pubblici comporta danno erariale pari all'ammontare degli interessi e delle sanzioni pecuniarie conseguenti, il cui addebito va ascritto al funzionario responsabile di tale mancato adempimento.

(Sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, n. 107/2007)

Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica

Il comma 29 dell'art. 2 della legge 350/2003 prevede per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la possibilità di affidare i lavori di cui all'art. 31 della legge 457/1978

(manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica) ad imprese individuali in deroga alla normativa vigente, purché l'importo degli interventi in argomento non siano superiore a 15.000 Euro. Sembra, quindi, che l'aggiudicazione in questi casi possa avvenire tramite trattativa diretta senza alcuna procedura concorsuale.

IVA su lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

L'art. 2, comma 11, della legge 191/2009 proroga al 31.12.2012 la norma che prevede l'applicazione dell'IVA nella misura ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica (lettere c, d ed e dell'art. 31 della legge/457/1978) l'aliquota da applicare ai contratti di appalto resta sempre del 10%.

Manutenzione strade provinciali attraversanti centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti

La manutenzione delle strade, sia ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata dall'ente proprietario della medesima ai sensi dell'art. 14 del Dlgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni. L'art. 2, comma 7, del medesimo Dlgs. 285/92 stabilisce che le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, tuttavia la stessa norma introduce un'eccezione per i tratti interni di strade statali, regionali e provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti. Ne consegue che in tali Comuni la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade compete alla Provincia in quanto proprietaria (vedasi in tal senso, Corte di Appello Milano sezione III, del 25 maggio 2006, n. 1303 e Cassazione civile sezione III del 13 aprile 2007, n. 8837).

Conti consuntivi

Con la legge 4-12-2008, n. 189 di conversione del DL 7-10-2008, n. 154, art. 2 quater, comma 6, si prevede che il termine per l'approvazione del conto consuntivo è anticipato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Contemporaneamente si prevede che la presentazione dei rendiconti da parte degli agenti contabili e del tesoriere deve avvenire entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio di riferimento.

Controllo sulla deficiarietà strutturale degli enti locali

Con D.M. 24.9.2009 (G.U. 238 del 13.10.2009) sono stati definiti i nuovi parametri per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari validi per il triennio 2010/2012.

L'art. 1, comma 714, della legge 296/2006, in riferimento all'art. 242, comma 2, del TUEL, prevede che fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente.

Conto economico e prospetto di conciliazione (art. 1, comma 164, legge 266/2005)

In riferimento alla redazione del conto economico e del prospetto di conciliazione viene disposto che da tale obbligo sono esclusi in via permanente i Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

Esenzioni da registro e bollo

Le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei Comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 410/2001, in favore di fondazioni o società sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte

ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. (art. 1, comma 275, della legge 311/2004)

Cinque per mille

L'art. 2, comma 1 del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011 estende all'esercizio finanziario 2011 la disciplina del 5 per mille 2010 (articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge n. 40 del 2010 convertito nella legge 73/2010 e al DPCM. 23 aprile 2010).

L'art. 33 della legge 183/2011 (di stabilità 2012) estende le suddette disposizioni anche al 2012 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011.

Fra i soggetti beneficiari del 5 per mille 2010 sono inseriti anche i comuni di residenza del contribuente per le attività sociali poste in essere a favore dei cittadini.

Il comma 4-undecies, dell'art. 2 del D.L. 40/2010 convertito nella legge 73/2010, analogamente a quanto previsto con riferimento alla disciplina relativa all'esercizio finanziario 2009, dispone uno specifico obbligo di rendicontazione in capo ai soggetti beneficiari del riparto, chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, ed a trasmettere entro 30 giorni dalla data ultima per la compilazione, un apposito rendiconto delle stesse, da cui deve risultare chiaramente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme attribuite ai soggetti beneficiari.

Gli enti che hanno ricevuto importi inferiori ai 20.000 euro non devono trasmettere il rendiconto, ma soltanto redigerlo e conservarlo per dieci anni (circolare n. 8/2011 del Dipartimento della Finanza Locale del Viminale)

Con apposito DPCM saranno stabilite, tra l'altro, anche i termini di recupero delle somme non rendicontate.

Mod. F/24 EP (enti pubblici)

L'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Servizi ai contribuenti, con le attese Risoluzioni nn. 96/E, 97/E, 98/E e 101/E del 7 ottobre 2010, ha approvato i codici-tributo grazie ai quali vien esteso ufficialmente, a partire dal 2 novembre 2010, l'utilizzo del Modello F24 EP per il versamento dei contributi previdenziali (Inpdap e Inps), dei premi assicurativi (Inail) e dei tributi erariali

Dichiarazioni telematiche sostituti di imposta

L'art. 29, comma 7, del D.L.216/2011 (mille proroghe) dispone il rinvio al mese di gennaio 2014 dell'obbligo per la trasmissione telematica mensile da parte dei sostituti di imposta dei dati su retribuzioni e contribuzioni, previa sperimentazione, a partire dall'anno 2013, con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale

Compensazioni IVA con F/24

L'art. 10 del D.L.78/2009 convertito nella legge 102/2009 dispone che, a partire dal 1.1.2010 come da comunicato stampa del 2.7.2009 da parte dell'agenzia delle entrate, le compensazioni IVA con altri tributi possono avvenire come segue:

- crediti IVA fino a 10.000 euro: rimangono ferme le regole vigenti e cioè la compensazione può essere effettuata a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale deve essere presentata la dichiarazione nella quale essi risultano, anche se la relativa dichiarazione annuale sarà presentata successivamente, di norma entro il 30 settembre;
- crediti IVA superiori a 10.000 euro: la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui risultano; a tale proposito la dichiarazione può essere effettuata già entro il mese di febbraio 2010 in modo separato dal modello Unico;
- obbligo, in capo ai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, di richiedere l'apposizione del visto di

conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 relativamente alle dichiarazioni IVA dalle quali emerge il credito. Tale adempimento non è previsto per i contribuenti che intendono chiedere l'eccedenza IVA a rimborso.

Le nuove norme sono irrilevanti nel caso in cui il contribuente esegua la compensazione IVA da IVA, cosiddetta compensazione verticale.

A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del ministro economia e finanze, il limite della compensazione annuale del credito Iva può essere elevato da 516.457,00 euro fino a 700.000,00 euro. (art. 10, c. 1, lett. b, D.L. 78/2009, convertito dalla legge 102/2009)

Tutela ambientale

L'art. 52, comma 14, della legge 448/2001 dispone che lo Stato, le Regioni, gli enti locali ed i gestori di servizi pubblici debbano riservare almeno il 20% dei loro acquisti di pneumatici a quelli ricostruiti.

Ai sensi del Dlgs 24/2011 adottato in recepimento della direttiva comunitaria 2009/33/Ce (G.U. del 24.3.2011, n. 68), a decorrere dall'8.4.2011 le pubbliche amministrazioni ed i soggetti incaricati di servizi pubblici sono tenuti a scegliere i propri nuovi mezzi di trasporto su strada esclusivamente tra i veicoli a ridotto impatto ambientale e basso consumo energetico, con esclusione delle macchine adibite a particolari lavori

Mobilità nelle aree urbane

Gli enti locali devono provvedere, nel rinnovo del parco autoveicoli, in modo che una quota di sostituzioni avvenga con autoveicoli elettrici, ibridi o con alimentazione a gas naturale, a GPL, con carburanti alternativi con pari livello di emissioni, dotati di dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti (art. 5 DM 27.3.1998 in G.U. n. 1793 del 3.8.1998)

Collaborazioni coordinate e continuative

L'art. 3, comma 76, della legge 244/2007 dispone che gli incarichi con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa possono essere affidati soltanto a soggetti "di particolare e comprovata specializzazione universitaria".

La legge 183/2011 di stabilità 2012 (art. 22, comma 1) prevede che dal 1 gennaio 2012 le aliquote contributive saranno le seguenti:

- 18% per iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria;
- 18% per coloro che sono titolari di pensione diretta (di vecchiaia, anzianità, invalidità ecc.);
- 27% per coloro che non sono iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria e non siano titolari di pensione diretta, oltre ad uno 0,72% a tutela della maternità e della malattia.

(l'art. 1, comma 39, della legge n. 220/10 ha abrogato l'art. 1, comma 10, della legge n. 247/07, il quale prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un innalzamento, nella misura di 0,09 punti percentuali, dell'aliquota)

Il massimale nel 2012 non è ancora noto.

L'art. 39 della legge 183/2010 (collegato lavoro) considera reato il mancato versamento alla gestione separata Inps nei termini di legge da parte dei committenti, della quota contributiva a carico dei collaboratori sia con contratto a progetto sia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Ai sensi del comma 788, dell'art. 1 della legge 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori a progetto e categorie assimilate non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni.

In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, tutti i datori di lavoro, ivi comprese le

Pubbliche Amministrazioni, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. (art. 1, comma 1180, della legge 296/2006).

Ai collaboratori non è possibile affidare compiti di gestione e rappresentanza propri di funzionari e dirigenti pubblici.

E' illegittimo costituire gli uffici di staff agli organi di governo degli enti locali assegnando personale acquisito mediante contratti di co.co.co.. L'art. 90 del Dlgs. 267/2000 autorizza ad assumere solo attraverso contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Incarichi di staff mediante co.co.co. possono configurare danno erariale. (sentenza della Corte dei conti Puglia n. 241 del 17.4.2007).

Contratto di somministrazione

Il contratto di somministrazione è applicabile soltanto nella forma del contratto a tempo determinato (art. 86, comma 9) ed utilizzabile esclusivamente per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo da inserirsi nel contratto medesimo a pena di nullità che, tuttavia, per i soggetti pubblici, non comporta alcun obbligo di assunzione ma soltanto responsabilità di tipo patrimoniale. Viene rinviato al CCNL la determinazione di eventuali limiti per il ricorso a tali forme di contratto.

In alcun modo la somministrazione potrà essere utilizzata per eludere le disposizioni in materia di divieto ad assumere

Vedasi in proposito la circolare n. 2 del 12 febbraio 2007 del Dipartimento della Funzione pubblica.

La circolare n. 9/2007 del Dipartimento della funzione pubblica ha previsto che i dipendenti assunti con tale contratto non possono svolgere compiti di rappresentanza per conto dell'ente; essi sono direttamente responsabili della loro attività e tale responsabilità si estende alla Pa, in quanto datore di lavoro sostanziale. Le amministrazioni possono stipulare specifiche polizze assicurative, sostenendone direttamente i costi.

Il trattamento economico deve essere pari a quello spettante ai lavoratori dipendenti dell'ente, con riferimento al loro trattamento economico complessivo. I benefici previsti dai contratti decentrati, come la produttività e le altre forme di trattamento economico, nonché l'eventuale buono pasto, vanno erogati nella stessa misura spettante ai dipendenti.

Le amministrazioni sono responsabili, solidalmente con le società di somministrazione, del versamento degli oneri previdenziali per cui è opportuno prevedere nei contratti forme di verifica.

Ai lavoratori somministrati non possono essere affidati compiti di responsabilità, a partire dall'affidamento di incarichi di posizione organizzativa, in quanto non si determina la "immedesimazione organica" con l'ente.

In caso di danni apportati ad altri soggetti nel corso dell'attività lavorativa, maturano la responsabilità dell'amministrazione e, se ne ricorrono i presupposti, quella del lavoratore somministrato. Le amministrazioni possono coprire tali rischi con la stipula di una polizza assicurativa, che non può invece essere contratta da parte delle società di somministrazione.

Infine la responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro è ripartita tra la società di somministrazione e l'amministrazione.

I costi delle attività di formazione e informazione dei lavoratori sono a carico della società, fatta salva diversa pattuizione. E' opportuno ricordare nei bandi la presenza di questa duplice responsabilità.

Prestazioni occasionali

Elemento distintivo tra prestazione occasionale e la collaborazione deve essere ricercato nell'assenza del coordinamento con l'attività del committente che determina una completa autonomia del lavoratore senza alcun inserimento funzionale nell'organizzazione dell'ente.

L'art. 44, comma 2, del D.L. 269/2003, convertito nella legge 326/2003, prevede che, a decorrere la 1.1.2004, anche i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale siano iscritti alla gestione separata INPS qualora il loro reddito annuo derivante da tale attività sia superiore a 5.000 euro. Per il versamento si applicano le modalità ed i termini previsti per i contratti di co.co.co..

Con circolare del 6.7.2004, n.103 l'INPS ha precisato che i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente l'importo di € 5.000,00 derivante da uno o più rapporti di lavoro occasionale.

Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare ai committenti interessati, all'inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, l'eventuale superamento del limite dei 5.000 euro (Occorre fare riferimento alla cassa e non alla competenza).

Occorre, inoltre, ricordare che, nel caso il prestatore addebiti anche alcune spese, queste ultime non concorrono a determinare l'importo soggetto a contribuzione mentre, invece, concorrono a determinare l'importo soggetto alla ritenuta di acconto del 20%.

Per le prestazioni occasionali affidate da parte delle autonomie locali non esiste il limite dei 30 giorni né l'obbligo della stipula del contratto a differenza del contratto di co.co.co.

Prestazioni professionali

A decorrere dal 4 luglio 2006 (art. 2, comma 1, lett. a) D.L. 233/2006 convertito nella legge 248/2006) sono abrogate tutte le disposizioni che, con riferimento alle attività nel settore dei servizi professionali, definiscono tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento di obiettivi prefissati.

L'art. 2 del Dlgs. 152/2008 ha abrogato il comma 4 dell'art. 92 del Dlgs. 163/2006 lasciando, pertanto, alla libera contrattazione i compensi, senza più prevedere tetti al ribasso.

Indennità per l'esercizio di pubbliche funzioni

Il comma 36 dell'art. 2 della legge 350/2003 dispone che le indennità, i gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni sono considerati reddito di lavoro autonomo se rese da soggetti che esercitano un'arte o una professione di cui al 1° comma dell'art. 49 del TUIR., i quali, quindi, dovranno emettere fattura. In tale ambito ricadono, pertanto, anche le prestazioni effettuate dai revisori dei conti negli enti locali.

Con Risoluzione n. 68 del 10 maggio 2004, l'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa e Contenzioso, è intervenuta in merito a tale modifica stabilendo il principio secondo il quale se un soggetto che esercita abitualmente un'arte o una professione, percepisce un'indennità di pubblica funzione in quanto componente di una commissione costituita in base a legge, regolamento, ecc., tale compenso viene sempre "attratto" nel proprio reddito di lavoro autonomo, a prescindere dal tipo di professione svolta, anche se questa non è in alcun modo connessa al ruolo ricoperto all'interno della commissione.

Organo di revisione

L'art. 1, comma 732, della legge 296/2006, modifica il comma 3 dell'art. 234 del Tuel estendendo ai Comuni fino a 15.000 abitanti la presenza di un solo revisore anziché un collegio di tre componenti.

La Corte dei conti della Lombardia si è pronunciata, con delibera n. 305 del 2010 del 16 marzo 2010, in merito alla composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, sostenendo che, a seguito del processo di unificazione degli albi con la creazione di un unico albo denominato albo dei commercialisti e degli esperti contabili avviato con il Dlgs.

28 giugno 2005 n. 139, la scelta dei componenti dell'organo di revisione debba avvenire come segue:

- presidente nell'ambito degli iscritti al registro dei revisori contabili
 - due componenti, nell'ambito degli iscritti nella sezione A commercialisti dell'albo
- precisando, inoltre, che l'iscrizione al registro dei revisori assorbe i requisiti richiesti per la nomina a componente e, quindi, rende idoneo il revisore a far parte del collegio come componente.

Anche il Consiglio di Stato, sez. V, con decisione 13-7/17-9-2010, n. 6964 ha sancito che quanto contenuto nella lettera c), comma 2, art. 234 TUEL non può più trovare applicazione a seguito della soppressione dell'Ordine dei ragionieri.

Inoltre il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, con ordinanza n. 5324 del 26 ottobre 2009 ha specificato che la corretta interpretazione del comma 1 dell'art. 235 del TUEL, che prevede che i revisori dei conti sono rieleggibili per una sola volta, porta ad escludere una terza rielezione solo qualora questa sia consecutiva, in quanto il divieto scatta solo a seguito di due elezioni consecutive, posto che la rielezione è tale solo se segue una precedente elezione senza soluzione di continuità, traducendosi altrimenti la disposizione in un irrazionale ed ingiustificato divieto di elezione a vita per chi, come nella specie, ha ricoperto l'incarico in un ente per due trienni nell'arco della propria attività professionale.

Con il comma 25 dell'art. 16 del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 viene disposto che, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 13.8.2011, i revisori degli enti locali sono scelti mediante "estrazione" da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale nel registro dei revisori legali di cui al decreto 39/2010, nonché nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

I criteri per l'inserimento nell'elenco saranno dettati con un decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 (15/11/2011), nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

Allo stato attuale non è chiaro il significato del termine "estratti (a sorte o selezionati), chi gestirà l'elenco, quali saranno le procedure di nomina, quale sarà il ruolo del consiglio comunale.

Fino all'emanazione del suddetto decreto e la costituzione dell'elenco il rinnovo dell'organo di revisione può avvenire sulla base dell'attuale procedura (par. Corte conti Basilicata n. 125/2011).

Erogazione di contributi

La disciplina della concessione di benefici economici da parte degli enti locali è contenuta nell'art. 12 della legge 241/1990 il quale prevede che la concessione di contributi deve essere subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui gli stessi enti sono tenuti ad attenersi.

Pertanto è da ritenersi illegittima l'erogazione di un contributo non preceduto dalla predeterminazione e pubblicazione dei requisiti necessari, al pari di quei provvedimenti concessori nella cui motivazione non ci sia traccia dei criteri prefissati.

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza devono essere formalmente previste in bilancio. Esse devono rispondere a rigorosi criteri di ragionevolezza, debitamente esposti nella motivazione dei provvedimenti con i quali si dispone la spesa e avere una stretta corrispondenza con le finalità

istituzionali dell'ente, nell'ambito delle relazioni, ordinarie e straordinarie, con altri soggetti pubblici o privati.

Il destinatario deve essere, di norma, un soggetto estraneo all'amministrazione e deve avere una particolare posizione esponenziale e rappresentativa, che giustifica la necessità o l'opportunità che l'ente abbia, con esso, una particolare relazione. Infine, tali spese devono essere finalizzate ad accrescere l'immagine dell'ente locale verso l'esterno.

In merito l'art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone l'obbligo da parte da parte degli enti locali di elencare le spese di rappresentanza sostenute per ciascun anno, in un apposito prospetto da allegare al rendiconto e da trasmettere alla sezione regionale di controllo della corte dei conti competente nonché da pubblicare sul proprio sito internet entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto medesimo. Uno schema tipo sarà indicato dal ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città-autonomie locali entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 138/2011 (11.11.2011).

Associazioni pro-loco

Il comma 37 dell'art. 80 della legge 289/2002 prevede che le disposizioni in materia di semplificazione delle procedure di certificazione dei corrispettivi riscossi da associazioni e società sportive di cui al DPR. n. 69/02, sono applicabili anche alle manifestazioni organizzate dalle associazioni pro-loco.

Incremento aliquota IVA

Con l'art. 2, commi 2 bis, ter e quater, del D.L.138/2011 convertito nella legge 148/2011 viene previsto l'incremento dell'IVA dal 20% al 21%.

IVA su prestazioni socio-sanitarie effettuate da cooperative

L'art. 1, comma 331, della legge 296/2006, stabilisce che il n. 41-*bis*) della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72 – dove si prevede l'aliquota Iva del 4% - si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni, in via generale esenti da IVA, di cui ai numeri:

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

27 ter) le prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di

tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall' articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS; dell'art. 10 del Decreto stesso, rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo n. 41-*bis*) (anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza) da cooperative e loro consorzi, sia direttamente e sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali (che, ricordiamo, sono onlus di diritto) di cui alla Legge n. 381/91, di optare per il regime di esenzione Iva ai sensi dell'art. 10 del Dlgs. n. 460/97.

Inversione contabile (Reverse charge) (IVA)

A seguito dell'entrata in vigore, a decorrere dal 1° ottobre 2007, delle disposizioni contenute nel Decreto Ministero Economia e Finanze 25 maggio 2007, dovrà essere adottato il meccanismo dell'inversione contabile ("reverse charge") tra venditore e compratore ai fini degli adempimenti Iva nelle operazioni di cessione di fabbricati strumentali, secondo quanto regolato dall'art. 17, comma 5, del Dpr. n. 633/72.

Tale novità è stata introdotta in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 44, lett. b), della Legge n. 296/06 ("Finanziaria 2007").

ADEMPIMENTI ENTI LOCALI

Nel caso in cui l'Ente Locale figuri come venditore di un immobile strumentale per il quale è possibile esercitare l'opzione per l'imponibilità (escluse quindi le vendite a privati, a soggetti Iva con pro-rata non superiore al 25% e ad altri Enti pubblici in veste istituzionale e non commerciale), dovrà emettere la fattura "senza applicazione dell'Imposta" citando in essa il regime dell'art. 17, comma 5, del Decreto Iva o anche il Dm. Mef 25 maggio 2007, per poi rilevarla nel registro delle vendite (o dei corrispettivi) con "aliquota zero" e conteggiarla regolarmente nella Dichiarazione annuale, senza per ciò perdere il diritto alla detrazione d'imposta assoluta sugli acquisti di beni e servizi inerenti l'immobile ceduto;

Nell'ipotesi nella quale l'ente locale si trovi nella posizione di acquirente in regime d'impresa, la comunicazione da parte del venditore (possibilmente prima del rogito notarile) di esercizio dell'opzione d'imponibilità comporta per il primo (ente locale) l'obbligo di integrazione della fattura con aliquota Iva 20%, la sua doppia rilevazione nel Registro vendite e nel Registro acquisti, ed il conseguente inserimento "a debito" ed "a credito" nella relativa liquidazione periodica, con il suo riepilogo finale nella Dichiarazione annuale (art. 17, comma 5, Dpr. n. 633/72).

Attività sportiva dilettantistica

I commi 24,25 e26 dell'art. 90 della legge 289/2002 dispongono che:

- l'uso degli impianti sportivi degli enti locali deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive
- qualora l'ente locale, ai fini del rispetto del patto di stabilità, non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione deve essere affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.
- Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, devono essere posti a disposizione di società ed associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in Comuni confinanti.

Comodato

Gli enti locali possono concedere in comodato alle parrocchie ed enti ecclesiastici della Chiesa cattolica ed agli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione, beni mobili ed immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica, per le attività di oratorio e similari (art. 3, legge 2003/2006).

Sanzioni amministrative

L'art. 16 della legge 3/2002 dispone che per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Aree fabbricabili

L'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006 convertito nella legge 248/2006 dispone che un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Gestione catastale (art. 19 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010)

E' prevista, a decorrere dal 1.1.2011 l'istituzione dell' "Anagrafe Immobiliare Integrata" costituita e gestita dall'agenzia del Territorio cui i Comuni potranno accedere attraverso regole tecnico-giuridiche da determinarsi entro e non oltre il 1.3.2010 con decreti del ministro dell'economia e delle finanze.

Viene garantita ai Comuni la consultazione gratuita su tutto il territorio nazionale delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio.

Le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte in forma partecipata dai Comuni e dall'agenzia del Territorio sulla base di regole tecnico-giuridiche uniformi stabilite con apposito DPCM da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 78/2010.

L'art. 2, comma 12 del Dlgs. 23/2010 prevede, a decorrere dal 1.5.2011, la devoluzione ai Comuni del 75% dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data per l'inadempimento degli obblighi derivanti dall'accatastamento degli immobili fantasma.

Comunicazione delle spese pubblicitarie

Le amministrazioni pubbliche sono obbligate a dare comunicazione, entro il 31 marzo di ogni anno, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relative a ciascun esercizio finanziario, in attuazione del disposto dell'art. 41 della legge 177/2005.

La comunicazione va effettuata mediante compilazione dell'apposito telematico disponibile all'indirizzo www.agcom.it/enti_publici ed il successivo invio del modello medesimo, a mezzo casella postale elettronica certificata assegnata all'ente in conformità all'art. 47 del Dlgs. 82/2005, all'indirizzo di posta elettronica entipubblici@cert.agcom.it.

La trasmissione dei modelli va effettuata anche nel caso in cui le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici non abbiano impegnato, nell'esercizio precedente, alcuna somma per l'acquisto dei predetti servizi.

Ai fini dell'attuazione delle suddette disposizioni, le amministrazioni pubbliche nominano un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse e salvo il caso di non attuazione per motivi a lui non imputabili, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro.

Contributo IFEL

L'art. 1, comma 23, della legge 220/2010 incrementa, a partire dal 1.1.2011, dall'0,8 per mille all'1 per mille sull'ICI il contributo all'IFEL da parte dei Comuni

Tirocini formativi

Con direttiva del Dipartimento della funzione pubblica 1.8.2005, n. 2/2005, sono state disciplinate le modalità di svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento nella P.A. ai fini di una costante cooperazione tra la stessa ed il mondo universitario.

I promotori dei tirocini dovranno essere le università e gli istituti universitari statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici.

L'attivazione del tirocinio avviene tramite la stipula di una apposita convenzione con il soggetto promotore, con allegato progetto formativo, da trasmettere in copia alla regione ed alla competente struttura territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La durata del tirocinio non può superare il 12 mesi.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non consente alcuna retribuzione.

Il soggetto promotore deve obbligatoriamente provvedere ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e la responsabilità civile verso terzi.

Le amministrazioni ospitanti potranno riconoscere, a loro discrezione, un rimborso spese sotto forma di borse di studio.

I tirocinanti non potranno essere utilizzati in sostituzione per colmare vacanze di organico.

Buoni pasto

Vedi DPCM 18.11.2005 (G.U. 17.1.2006, n. 13)

Il Dipartimento delle Politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare 27-4-2006 interviene sui "Principi da applicare nelle gare per l'attribuzione del servizio sostitutivo di mensa (buoni pasto)". G. U. n. 167 del 20-7-2006

Con sentenza del TAR Lazio, Sezione I, 11 ottobre 2006 – 26 gennaio 2007, n. 572, sono stati annullati l'art. 3, commi 1 e ; l'art. 7, comma ; l'art. 8, comma 2; l'art. 9; l'art. 10, comma 2 del suddetto DPCM

Agevolazioni costo Gpl e gasolio zone non metanizzate

A partire dalla data del 1° gennaio 2010 viene meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448.

Tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera del consiglio comunale - ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale.

La previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 che ha prorogato tale ampliamento anche nell'anno in corso non è stata, infatti, reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010.

Pertanto, l'ambito applicativo del beneficio in questione deve ora essere individuato sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) come modificato dall'art. 12, co. 4, della legge 23.12.1999, n. 488 e di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23.11.2000, n. 354.

In buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come "... porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori

del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”.

Pertanto si evince che l’agevolazione di costo su tali combustibili è tutt’ora vigente, ma limitata nella sua estensione rispetto al precedente. Infatti mentre fino al 31.12.2009 il beneficio poteva anche essere riconosciuto alle parti di territorio non metanizzate, ancorche in quelle stesse vi fosse ubicata la casa comunale, a partire dal 01.01.2010 il beneficio applicabile alle sole frazioni non metanizzate appartenenti a comuni metanizzati , poste al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse.

Conseguentemente i Comuni sono chiamati a rivedere le proprie delibere a suo tempo emanate per individuare tali zone, alla luce della nuova limitazione sopra riportata.

PATTO DI STABILITA' 2012

Art.1, commi 87-122, della legge 220/2010

D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011, art. 20

D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011, art. 1, commi 8 e 9

Legge 183/2011 (di stabilità 2012), artt. 30 e 31

Enti soggetti al patto

Nel 2012 le regole del patto di stabilità dovranno essere osservate dalle Province e dai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (art. 1, comma 87, della legge 220/2010).

A decorrere dal 2013 rientreranno nell'obbligo anche i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti (art. 16, comma 31, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011)

A decorrere dal 2014 rientreranno nell'obbligo anche le Unioni di Comuni costituite fra i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. (art. 16, comma 5, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011)

Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità interno, si applica il criterio previsto dall'art. 156 del TUEL, ossia quello della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT e, cioè, per il 2011, quella al 31 dicembre 2009. **(lett. A.1., circolare ministero economia e finanze, 27 gennaio 2009, n.2).**

Gli enti istituiti a decorrere dall'anno 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo alla istituzione medesima.

Gli enti istituiti negli anni 2006 e 2007 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007- 2008 e le risultanze dell'anno 2008 (art. 1, comma 113, della legge 220/2010).

Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali (art. 1, comma 114, della legge 220/2010).

A decorrere dal 2012 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali del territorio possono essere concordate tra Stato, Regioni e Province autonome, previo accordo del consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'Anci e dell'Upi regionali.

La Regione risponde del mancato raggiungimento dell'obiettivo attraverso un maggiore concorso alla manovra nell'anno successivo in misura pari allo sfioramento conseguito. Restano ferme le sanzioni vigenti a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto e il monitoraggio a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi.

Il tutto sarà monitorato dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite **entro il 30 novembre 2011** le modalità di attuazione nonché le modalità e le condizioni per l'esclusione dall'applicazione di tale procedura per le Regioni che in uno dei tre anni precedenti non hanno rispettato il patto di stabilità e per le Regioni sottoposte a piani di rientro dai deficit sanitari (at. 20, comma 1, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011).

Il contributo in milioni di euro alla manovra richiesto dal 2012 ai Comuni sulla base dell'art. 14 del D.L.78/2010, dell'art. 20, comma 5, del D.L. 98/2011 come modificato dall'art. 1, commi 8 e 9 del D.L. 138 è il seguente:

2012	2013	2014
4,2	4,5	4,5
(2,5 + 1,7)	(2,5 + 2)	(2,5 + 2)

In base al combinato disposto dell'art. 1, comma 12, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 e dell'art. 30, comma 1, della legge di stabilità 2012, il concorso alla manovra da parte dei Comuni nel 2012 è ridotto nella misura di 520 milioni (derivanti dal gettito della "robin tax").

Il comma 2, dell'art. 20 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011, come modificato dall'art. 1, comma 8, del D.L. 138/2012 convertito nella legge 148/2011, prevede che, ai fini di ripartire l'ammontare del suddetto concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 2012 gli enti locali sono suddivisi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in due classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

1) a decorrere dal 2012:

- a. rispetto del patto di stabilità interno;
- b. autonomia finanziaria;
- c. equilibrio di parte corrente;
- d. rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
- e. attribuzione del servizio di trasporto pubblico con procedura ad evidenza pubblica (aggiunto dall'art. 1, comma 13, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011)

2) a decorrere dal 2013 (oltre a quelli precedenti)

- a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- b) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse ai fini di verificare indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi (vedasi comma 2 bis dello stesso art.20);
- c) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale;
- d) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- e) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- f) operazioni di dismissioni di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente;
- g) adeguamento entro il 15.9.2012, dei rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - in proposito uscirà un apposito DPR - (aggiunto dall'art. 3, comma 4, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011)

Il comma 2 ter dello stesso art. 20 dispone inoltre che il suddetto decreto del Ministero delle Economia e delle Finanze deve individuare, oltre la suddivisione degli enti in due classi di

virtuosità, anche un coefficiente di correzione connesso alla dinamica di miglioramento delle singole amministrazioni con riguardo ai parametri di virtuosità sopra elencati.

L'art. 20, comma 3, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011, come modificato dall'art. 1, comma 9, del D.L. 138/2012 convertito nella legge 148/2011 e integrato dall'art. 30 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) dispone che gli enti che saranno collocati nella classe più virtuosa in base ai parametri più sopra citati, a decorrere dal 2012:

- 1) avranno uno sconto di 65 milioni di euro sulla manovra posta a loro carico per il 2012;
- 2) saranno esentati dalle decurtazioni previste a partire dal 2012 dal D.L. 78/2010, art. 14, e dai D.L. 98/2011 e 138/2011.

Tali enti conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a "zero".

Il "bonus" riconosciuto agli enti "virtuosi" sarà comunque recuperato nei confronti degli altri enti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012), per gli enti che partecipano alla sperimentazione riguardo all'applicazione dei sistemi contabili previsti dal Dlgs. 118/2011 il contributo alla manovra è ridotto di 20 milioni di euro.

Determinazione della manovra correttiva.

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale che suddividerà gli enti in due fasce, applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le seguenti percentuali come indicato dall'art. 31, comma 6, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012):

- per le province il 16,90% per il 2012 ed il 20,10% per il 2013 e successivi
- per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti il 16% per il 2012 ed il 15,80% per il 2013 e successivi;
- per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti il 15,80% per il 2013 e successivi;

Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti il valore così ottenuto è diminuito dell'importo pari alla riduzione del "fondo sperimentale di riequilibrio" avvenuti nei rispettivi esercizi ai sensi dell'art.14, comma 2, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010) (comma 91).

Resta confermato che il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

Voci non considerate utili ai fini del rispetto del patto di stabilità negli anni 2012, 2013 e 2014

(art. 31, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, della legge 183/2011)

- le risorse provenienti dallo Stato, anche trasferite per il tramite delle Regioni, e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

Sono, parimenti, da escludere i mutui ed i prestiti finanziati dallo Stato, finalizzati a fronteggiare i predetti stati di emergenza, e non anche quelli contratti dall'ente locale con oneri a proprio carico. (parere presidenza consiglio ministri, dipartimento protezione civile, 20 marzo 2009, n. DPC/ABI/21315).

A tal fine gli enti interessati sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco

delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in conto capitale

- gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento dei grandi eventi rientranti nella competenza dei Dipartimenti della protezione civile
- le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali.

L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto sopra previsto, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

- le risorse trasferite dall'ISTAT e le relative spese nei limiti delle stesse risorse trasferite per la realizzazione del censimento generale della popolazione previsto dal comma 2 dell'art. 50 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e del 6° censimento dell'agricoltura previsto dal comma 6, lett. a) dello stesso art. 50.
- le spese relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del Dlgs 85/2010 per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 maggio 2010, n. 85.
- nel 2013 e 2014 le spese relative ad investimenti in infrastrutture nei limiti definiti con decreto ministeriale (finanziate da una quota del "fondo infrastrutture" pari a 250 milioni di euro riconosciuta agli enti locali in misura non superiore alla somma ricavata dalle dismissioni di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica diverse dal servizio idrico che gli stessi enti effettueranno nel 2012 e nel 2013 come previsto dall'art. 5 del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011
- fondo ammortamento e fondo svalutazione crediti (lett. c.1, circolare ministero economia e finanze 22.2.2007, n. 12)

I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

Requisito di legittimità (art. 31, comma 18, legge 183/2011)

Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Monitoraggio(art. 31, comma 19, legge 183/2011)

Gli enti soggetti al patto di stabilità sono tenuti a trasmettere semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento (quindi entro il 30.7 ed il 31.1), tramite il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità nel sito Web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista sulla base del prospetto e delle modalità stabilite con decreto del predetto Ministero. Con lo stesso decreto viene pure definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente soggetto al patto di stabilità

Il mancato invio del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro 45 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto sulla G.U. costituisce inadempimento al patto di stabilità.

La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento avvenuta ai sensi dell'art. 143 del TUEL, comporta per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità (comma 109).

Verifica rispetto degli obiettivi (art. 31, comma 20, legge 183/2011)

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, gli enti interessati devono trasmettere, unicamente a mezzo raccomandata, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dallo stesso decreto più sopra citato.

la certificazione priva delle tre richiamate sottoscrizioni non è ritenuta valida ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilità interno. (circolare n. 11/2011 MEF).

La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità.

Nel caso in cui la certificazione, anche se trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applica solo il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo.

Decorsi 15 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non può essere rettificata.

Se la violazione al patto di stabilità è accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni vengono applicate nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto. La riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori è applicata a quelli che erano in carico nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità.

Per la verifica degli obiettivi non è necessaria l'approvazione formale del rendiconto dell'anno di riferimento, in quanto le risultanze possono essere determinate con riferimento alle scritture di bilancio (lett B, circolare ministero economia e finanze 17.2.2006, n. 8), mentre l'approvazione del conto consuntivo individua il termine ultimo per la verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti del raggiungimento degli obiettivi del patto.. (lett. B. 1, circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n. 5).

Sanzioni (art. 7 del Dlgs. 149/2011)

In caso di mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità a decorrere dall'anno 2010, scattano a carico degli enti inadempienti le seguenti sanzioni per l'anno successivo:

- 1) riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi

realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.

Con pareri n. 133 e 134/2011 la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia ritiene possibile, in via eccezionale, qualora il taglio non permetta di conseguire il pareggio del bilancio, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto.

- 2) impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio

Il limite degli impegni di spesa non può essere superato neppure per introitare contributi assegnati da altri Enti da destinare in maniera vincolata su capitoli di spesa corrente (parere n. 21/2010 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Piemonte).

Le sanzioni di cui ai punti 1) e 2) possono essere ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente della finanza pubblica.

- 3) divieto al ricorso di indebitamento per gli investimenti. A tal fine scatta l'obbligo per tutti gli enti soggetti al patto di stabilità, in caso di assunzione di mutui o di ricorso a prestiti obbligazionari per il finanziamento degli investimenti, di rilasciare apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obiettivi del patto relativi all'anno precedente. In mancanza di tale attestazione gli istituti finanziatori o l'intermediario finanziario non potranno procedere alla concessione del finanziamento o al collocamento del prestito obbligazionario

(Secondo la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia – parere n. 87/2008 – il divieto sussiste anche per le locazioni finanziarie quando l'ente non ha la facoltà, ma l'obbligo di riscattare il bene al termine del contratto – v. anche circolare n. 11/2011 del MEF).

Non costituiscono indebitamento i mutui e le emissioni obbligazionarie per l'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento e i mutui con rata di ammortamento a carico di altra amministrazione pubblica (lett. G1, circolare ministero economie e finanze 27.1.2009, n. 2)

- 4) divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in corso, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del blocco. Sono da considerarsi riconducibili alla spesa di personale degli enti locali le spese sostenute da tutti gli organismi variamente denominati (istituzioni, aziende, fondazioni, ecc.) che non abbiano indicatori finanziari e strutturali tali da attestare una sostanziale posizione di effettiva autonomia rispetto all'amministrazione controllante. Sono escluse le spese di Unioni, Consorzi e Comunità Montane cui si applica l'art. 1, comma 562 della legge 296/2006 (v. circolare n. 11/2011 del MEF).

Per la corte dei conti della Lombardia, parere n. 79 del 22.10.2008, il divieto vale anche nel caso in cui il Comune costituisca un'azienda speciale consortile per la gestione dei servizi socio-assistenziali.

Occorre, in ogni caso, ricordare che il mancato rispetto del patto di stabilità blocca sia le assunzioni sia qualsiasi incremento della spesa di personale, compreso l'incremento del fondo risorse decentrate le quali sono bloccate anche in caso di ipotesi di mancato rispetto del patto nel corso dell'esercizio. (art. 40, comma 3 quinquies, Dlgs. 165/2001, parere n. 38 Corte conti Veneto e n. 596/2010 Corte conti Lombardia).

Circa la possibilità di mobilità esistono diverse interpretazioni da parte delle stesse istituzioni:

- per la corte dei conti della Basilicata (parere n. 28/2008), e della Lombardia (parere n. 429/2011), gli enti che abbiano violato il patto di stabilità non possono assumere personale in nessuna forma, compresa mobilità, comando, proroghe di contratti flessibili e collaborazioni.

- parere confermato dalla Corte dei conti del Veneto (parere n. 22/2010), a prescindere da ogni valutazione in merito alle variazioni generate sulla spesa complessiva. Con del. 49/2010 rivede però tale posizione ritenendo compatibile la mobilità, rimettendo tuttavia, il giudizio alla sezione autonomie.
- la corte dei conti sezioni riunite, con delibera n. 53 dell'11.11.2010, conferma il divieto di assunzione anche alle operazioni di mobilità in entrata
- al contrario il Ministero dell'economia e delle finanze, interpellato in merito, con risposta tramite e-mail afferma che è possibile usufruire della mobilità volontaria solo per compensazione, senza oneri aggiuntivi, quindi con personale della stessa qualifica funzionale.

Il divieto non scatta quando esiste un obbligo di legge il cui mancato rispetto comporta sanzioni come ad es. la nomina del medico competente ai sensi del Dlgs. 81/2008 (v. parere n. 52/08 del dipartimento della funzione pubblica) oppure per l'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette (Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana in sede consultiva Deliberazione n. 49/2011/SS.RR./PAR).

Inoltre con un parere del 02/02/2009, il Ministero dell'Interno rispondendo ad una Amministrazione impossibilitata ad effettuare assunzioni di personale a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008, ha chiarito, concordemente con quanto già sostenuto dall'ANCI, che la stessa può fare ricorso, al fine di garantire l'erogazione di servizi indispensabili, alla disposizione recata dall'art. 14 del CCNL del 22.1.2004, che consente di utilizzare personale di altra amministrazione.

Le Amministrazioni non rispettose del patto di stabilità interno nell'anno precedente, che si trovino in situazione di difficoltà organizzative, possono dunque farvi fronte ricorrendo all'assegnazione di personale ai sensi della succitata disposizione senza contravvenire al divieto assunzionale, posto dall'art. 76, comma 4 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.

Parere confermato dalla Corte dei conti del Veneto (par. n. 80/2009) ma, successivamente ribaltato con parere n. 37/2010.

Gli enti locali che non sono in regola con il patto di stabilità possono continuare ad affidare incarichi di collaborazione autonoma, studio, ricerca e consulenza. Il chiarimento arriva dalla delibera 288/2010 della Corte dei conti della Lombardia. Di diverso avviso il Ministero dell'interno con parere prot. 15700 15 2010 0015868.

- 5) riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori rispetto all'ammontare risultante alla data del 30.6.2010

Le sanzioni per il mancato rispetto del patto sono applicabili alle Istituzioni relativamente alla riduzione delle indennità agli amministratori e del blocco delle assunzioni di personale. Non è, invece, applicabile, la limitazione delle spese correnti. (parere n. 27/2010 sezione regionale di controllo della Corte dei conti Piemonte).

Non è più applicabile il disposto di cui al comma 22, articolo 77-bis, del decreto legge n. 112 del 2008. Pertanto, per gli enti che non rispettano il patto di stabilità interno, gli effetti finanziari positivi derivanti dalle sanzioni concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.

L'art. 20, commi 10, 11 e 12 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 dispone che:

- i contratti di servizio e gli atti posti in essere dai Comuni dopo l'entrata in vigore del D.L. 98/2010 (cioè dal luglio 2011) che si configurino elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli
- qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, **le stesse irrogano una sanzione pecuniaria a carico degli amministratori fino ad un massimo**

di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento della commissione dell'elusione ed a carico del responsabile del servizio economico-finanziario fino a tre volte la mensilità (al netto degli oneri riflessi).

Accollo da parte delle Regioni (patto territoriale verticale)

A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri di virtuosità e secondo modalità operative da determinare previo confronto con le autonomie locali (art. 2, comma 33, lett. d), del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011), possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza.

Ai fini dell'applicazione di quanto sopra gli enti locali dichiarano all'ANCI), all'UPI e alle regioni e province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine perentorio del 31 ottobre le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica (art. 2, comma 33, lett. e), del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011).

Entro lo stesso termine la Regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale.

Possibilità di patto di stabilità sovracomunale (patto territoriale orizzontale)

A decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio, di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione. Le suddette disposizioni sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 6.10.2011.

Ai predetti fini ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al ministero dell'Economia e delle finanze entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica (art.1, commi 141 e 142, della legge 220/2010).

Sistema premiante

Con l'art. 7, comma 5, del Dlgs. 149/2011 viene modificato l'art. 1, comma 122, della legge 220/2010 prevedendo che:

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 86 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto.

L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.

INDICE

Termine di approvazione bilancio di previsione	Pag. 1
Esecutività del bilancio	Pag. 1
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria	Pag. 1
Limite del 50% agli impegni	Pag. 1
Obbligo di pubblicità	Pag. 1
Emendamenti	Pag. 2
Controlli	Pag. 2
Allegati al bilancio	Pag. 2
Nuovi principi contabili	Pag. 2
Relazione previsionale e programmatica	Pag. 2
Programma triennale delle OO.PP.	Pag. 3
Bilancio pluriennale	Pag. 4
BILANCIO ANNUALE	
Conto di disponibilità	Pag. 4
Tariffe, aliquote di imposta, tasse, tributi e regolamenti-	Pag. 4
Classificazione Siope	Pag. 4
Blocco aumenti	Pag. 5
Competenza	Pag. 5
Termini	Pag. 5
Decorrenza	Pag. 6
Delibere regolamentari e tariffarie	Pag. 6
Trasferimenti erariali	Pag. 6
Comunità montane	Pag. 6
Anticipazioni trasferimenti erariali	Pag. 7
Compartecipazione all'Irpef	Pag. 7
Addizionale energia elettrica	Pag. 7
Rimborso IVA su servizi esternalizzati	Pag. 7
Imposta municipale propria	Pag. 7
Federalismo municipale	Pag. 8
Compartecipazione IVA	Pag. 9
Fondo sperimentale di equilibrio	Pag. 9
Immobili "fantasma"	Pag. 10
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	Pag. 10
Imposta di soggiorno	Pag. 10
Imposta di scopo	Pag. 11
Addizionale IRPEF	Pag. 11
Addizionale comunale sui diritti di imbarco	Pag. 12
Occupazione spazi ed aree pubbliche	Pag. 13
Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni	Pag. 13
Tassa rifiuti solidi urbani	Pag. 15
Rifiuti prodotti nelle scuole	Pag. 15
Partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo	Pag. 16
Riscossione tributi	Pag. 17
Cessione di crediti	Pag. 18
Riscossione di crediti di modesto ammontare	Pag. 19
Diritti di segreteria	Pag. 19
Servizi di fognatura e depurazione	Pag. 19
Riforma del codice della strada-	Pag. 20
Condono sanzioni violazione codice della strada	Pag. 23
Federalismo patrimoniale	Pag. 23
Proventi concessioni cimiteriali	Pag. 24
Contributi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione)	Pag. 24
Opere di urbanizzazione realizzate a scomputo di oneri	Pag. 24

Proventi dalle monetizzazioni di aree	Pag. 25
Atti notificati dal Comune	Pag. 25
Tassa sui concorsi	Pag. 25
Avanzo di amministrazione	Pag. 25
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	Pag. 26

PERSONALE

Contratti	Pag. 26
Trattamento economico	Pag. 27
Pagamenti stipendi	Pag. 29
Assunzioni	Pag. 29
Programmazione triennale del fabbisogno del personale	Pag. 29
Piano della performance	Pag. 29
Procedure di assunzioni	Pag. 30
Collocamento in disponibilità	Pag. 31
Validità graduatorie	Pag. 31
Progressioni verticali	Pag. 32
Progressioni orizzontali	Pag. 32
Spesa personale	Pag. 32
Limite alle assunzioni	Pag. 34
Apprendistato	Pag. 36
Distacchi di personale per piccoli comuni	Pag. 36
Utilizzo temporaneo di personale di altre amministrazioni	Pag. 37
Personale Consorzi di Comuni	Pag. 37
Unioni di Comuni	Pag. 37
Lavoro flessibile	Pag. 37
Assunzioni lavoratori socialmente utili	Pag. 39
Personale proveniente dalle Poste	Pag. 39
Assenza per malattia	Pag. 39
Assenza per permessi	Pag. 40
Personale part-time	Pag. 40
Aspettativa	Pag. 41
Trasparenza sulle retribuzioni	Pag. 41
Tetto alle retribuzioni	Pag. 41
Risoluzione rapporto di lavoro	Pag. 42
Incedibilità trattamento fine servizio	Pag. 42
Contrattazione integrativa	Pag. 42
Incompatibilità, cumuli di impieghi e incarichi	Pag. 43
Assegnazione temporanea di personale	Pag. 43
Personale per l'ambiente	Pag. 44
Lavoro straordinario	Pag. 44
Personale dell'avvocatura interna	Pag. 44
Direttore generale	Pag. 44
Collaborazione e consulenze	Pag. 45
Iscrizione albi professionali	Pag. 47
Equo indennizzo	Pag. 47
Indennità di trasferta	Pag. 47
Solennità civili ricadenti in domenica	Pag. 49
Passaggi di carriera	Pag. 49
Divieto di rivalutazione di indennità e compensi	Pag. 49
Decisioni giurisdizionali	Pag. 49
Formazione	Pag. 49

CONTENIMENTO COSTI DI GESTIONE

Riduzione costi apparati amministrativi	Pag. 50
Auto blu	Pag. 52

Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione spesa	Pag. 53
Agenzia autonoma segretari comunali e provinciali	Pag. 53
Taglia carta	Pag. 53
Risparmio energetico	Pag. 53
Processi di dematerializzazione-	Pag. 54
Acquisti di beni e servizi	Pag. 54
Disposizioni in materia di arbitrato	Pag. 55
PAGAMENTI	
Adempimenti preliminari all'effettuazione dei pagamenti	Pag. 55
DURC	Pag. 56
Termini di pagamento spese correnti e tassi di mora	Pag. 56
Certificazione pagamenti	Pag. 56
Compensazione dei crediti con la P.A. con debiti erariali	Pag. 57
Fondo per pagamento interessi passivi per ritardati pagamenti	Pag. 58
Interventi nel settore creditizio a favore pagamento delle imprese	Pag. 58
Tracciabilità dei flussi finanziari	Pag. 58
Efficienza dell'azione amministrativa	Pag. 59
Pagamenti per cassa	Pag. 60
INTERESSI	
Interessi legali-	Pag. 60
Interessi sulla contabilità speciale fruttifera	Pag. 61
RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA	
Circoscrizioni di decentramento	Pag. 61
Consorzi di funzione-	Pag. 61
Difensore civico	Pag. 61
Autorità d'ambito territoriale ATO	Pag. 62
Numero assessori, indennità, e gettoni presenza amministratori	Pag. 62
Meccanismi sanzionatori	Pag. 65
Commissioni elettorali	Pag. 67
Sedi di rappresentanza	Pag. 67
GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI FONDAMENTALI	Pag. 67
ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI	
Norma generale-	Pag. 69
Società a partecipazione pubblica	Pag. 70
Limiti alla costituzione ed alla partecipazione societaria	Pag. 70
Reclutamento del personale	Pag. 71
Assoggettamento patto di stabilità	Pag. 72
Prestiti a società partecipate	Pag. 72
Indennità amministratori	Pag. 72
Revoca anticipata organi amministrativi	Pag. 73
Incompatibilità degli amministratori	Pag. 73
Diritto di accesso	Pag. 73
Adempimenti relativi a partecipazione a società o enti	Pag. 73
Liberalizzazione servizi pubblici	Pag. 74
Obblighi di trasparenza	Pag. 75
Polizze assicurative amministratori	Pag. 75
Sponsorizzazioni	Pag. 76
Ammortamento finanziario	Pag. 76
Aree concesse in diritto di superficie	Pag. 76

ACCESSO AL CREDITO

Norme generali	Pag. 76
Indebitamento permesso solo per spese di investimento	Pag. 77
Limite di indebitamento	Pag. 78
Durata e decorrenza ammortamento mutui	Pag. 78
Prestiti flessibili di scopo	Pag. 79
Aperture di credito	Pag. 79
Locazione finanziaria	Pag. 79
Impegno formale (Cassa DD.PP.)	Pag. 80
Rinegoziazione mutui	Pag. 80
Estinzione anticipata mutui	Pag. 81
Mutui assunti con la Cassa DD.PP. con oneri a carico dello Stato	Pag. 81
Mutui per Unioni di Comuni	Pag. 81
Istituto del Credito sportivo	Pag. 82
Altre disposizioni in materia di indebitamento	Pag. 82
Contabilizzazione delle operazioni mediante mutui carico interamente di altri enti pubblici	Pag. 82

ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Pubblicità	Pag. 83
Tassi di interesse di mora da applicare ai sensi del capitolato generale LL.PP.	Pag. 83
Cessione crediti	Pag. 84
Progettazioni	Pag. 84
Incentivo progettazioni interne	Pag. 85
Contributo all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori e forniture	Pag. 86
Fondo rotativo per la progettualità	Pag. 87

IMMOBILI

Comunicazione annuale elenco immobili	Pag. 87
Indennità di esproprio	Pag. 88
Esecuzione forzata nei confronti degli enti locali	Pag. 88
Titolarità della gestione	Pag. 89
Rappresentanza legale	Pag. 90
Indennità fine mandato amministratori locali	Pag. 90
Responsabilità	Pag. 90
Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica	Pag. 90
IVA su lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	Pag. 91
Manutenzione strade provinciali attraversanti centri abitati di Comuni con meno di 10.000 abitanti	Pag. 91
Conti consuntivi	Pag. 91
Controllo sulla deficiarietà strutturale degli Enti locali	Pag. 91
Conto economico e prospetto di conciliazione	Pag. 91
Esenzioni da registro e bollo	Pag. 91
Cinque per mille	Pag. 92
Modello F 24 Enti Pubblici	Pag. 92
Dichiarazione telematiche sostituti di imposta	Pag. 92
Compensazione IVA con F -24	Pag. 92
Tutela ambientale	Pag. 93
Mobilità nelle aree urbane	Pag. 93
Collaborazioni coordinate e continuative	Pag. 93
Contratto di somministrazione	Pag. 94
Prestazioni occasionali	Pag. 95
Prestazioni professionali	Pag. 95
Indennità per l'esercizio di pubbliche funzioni	Pag. 95

Organo di revisione	Pag. 95
Erogazione di contributi	Pag. 96
Spese di rappresentanza	Pag. 96
Associazioni pro loco	Pag. 97
Nuova Aliquota IVA	Pag. 97
IVA su prestazioni socio-sanitarie effettuate da cooperative	Pag. 97
Inversione contabile (Reversecharge) IVA	Pag. 98
Attività sportiva dilettantistica	Pag. 98
Comodato	Pag. 99
Sanzioni amministrative	Pag. 99
Aree fabbricabili	Pag. 99
Gestione catastale (art. 19 – D.L. 78/2010)	Pag. 99
Comunicazione delle spese pubblicitarie	Pag. 99
Contributo IFEL	Pag. 100
Tirocini formativi	Pag. 100
Buoni pasto	Pag. 100
Agevolazioni costo GPL e gasolio zone non metanizzate	Pag. 100
PATTO DI STABILITA' 2012/2014	Pag. 102